

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

VIII Legislatura - VIII. Gesetzgebungsperiode  
1978-1983

Atti Consiliari  
Sitzungsberichte des Regionalrates

SEDUTA **45.** SITZUNG

4. 12. 1980



## Indice

Disegno di legge n. 48:

"Bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1981"

pag. 2872

Disegno di legge n. 42:

"Disciplina della contabilità delle Unità sanitarie locali"

pag. 2898

## Inhaltsangabe

Gesetzentwurf Nr. 48:

"Haushaltsvoranschlag der Region Trentino Südtirol für das Finanzjahr 1981"

Seite 2872

Gesetzentwurf Nr. 42:

"Ordnung des Rechnungswesens der lokalen Sanitätseinheiten"

Seite 2898



## Presidenza del Presidente PARIS

Ore 9.50

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

FEDEL (segretario questore - PPTT-UE): *(fa l'appello nominale)*

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 27.11.1980.

FEDEL (segretario questore - PPTT-UE): *(legge il processo verbale)*

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Sono assenti i signori consiglieri: Carli e Micheli.

Visto che il Consiglio si ritrova oggi dopo la sospensione dell'ultima volta, dò breve comunicazione di quanto abbiamo discusso nella conferenza dei capigruppo giovedì scorso.

Prima di tutto i capigruppo hanno confermato la esigenza che le convocazioni delle commissioni siano fatte naturalmente a termine regola-

mentare, ma quando debbono essere spostate, per motivi anche obiettivi, debba essere fatta richiesta e ottenere l'assenso di tutti i signori componenti della commissione, nel senso che ciascuno sappia quando è lo spostamento e possa disporre e dichiarare se intende o non intende accettare. A seguito di questa precisa indicazione, che diventa naturalmente tassativa, anche se non è una novità, il collega Tonelli ha ritirato la sua riserva o reclamo e allora i signori capigruppo hanno ritenuto di poter procedere negli adempimenti, per i quali era stata sollevata la questione, con l'ordine normale dei lavori. In questo senso, quindi, non è stata riconvocata la commissione e si ritiene perfettamente valido l'operato della medesima.

Contemporaneamente devo comunicare che in ordine al ritiro di un disegno di legge e successiva riassunzione o fatto proprio, come dice il regolamento nostro, da parte di terzi, il cons. Pruner, come risulta dal verbale, ha fatto proprio il disegno di legge n. 40; con nota immediatamente successiva il cons. Pruner lo ha ritirato. Quindi, a questo punto obiettivamente il disegno di legge non esiste più.

Faccio presente che, su suggerimento dei signori capigruppo, abbiamo ricercato anche i precedenti, ma di visibili e chiari ne abbiamo trovato uno, anche se qualcuno dice che ce ne fu un altro nei primissimi anni della Regione.

Il precedente ha però una connotazione diversa da quello che è accaduto nella seduta di giovedì scorso, nel senso che il consigliere proponente aveva ritirato per iscritto, fuori dall'aula, il proprio disegno di legge e il cons. Mitolo l'aveva fatto proprio a circa un mese di distanza, potrei in questo momento sbagliare nel senso che non ricordo se erano 30 o 29 giorni, ma comunque l'ordine di grandezza è questo. In

quella circostanza, al disegno di legge fatto proprio dal cons. Mitolo, è stato dato un numero nuovo e il nuovo disegno di legge è andato in commissione, ha seguito cioè l'iter normale di tutti i disegni di legge. Le modalità di questo precedente però hanno obiettivamente qualche diversità rispetto a quanto accaduto nella seduta precedente, anche se alla fine il problema, almeno in questo momento, non sussiste più perchè il disegno di legge n. 40 è stato per la seconda volta, ritirato.

Contemporaneamente nella seduta dei capigruppo, che era poi appositamente convocata, il resto si è innestato nel corso della discussione in aula, i signori capigruppo hanno, come ho già comunicato, espresso l'unanime avviso di procedere per la giornata di oggi alla anticipazione del punto 9), rispettivamente del punto 10) dell'ordine del giorno, e cioè il bilancio e il disegno di legge sulla contabilità sanitaria, nell'intesa, relativamente al punto 9) e cioè al bilancio, di udire le dichiarazioni del Presidente, quindi di sospendere e procedere immediatamente alla discussione del disegno di legge circa le Unità sanitarie, con l'intesa di completarne la discussione e l'approvazione nella stessa giornata.

Se nessuno ha obiezioni, come ritengo, in ordine a questa procedura e a questa conseguente anticipazione dell'ordine del giorno, io lo dò per approvato. Io ho mandato un preavviso circa l'orario dei lavori perchè l'intenzione o l'opinione dei capigruppo, unanimemente assunta, è quella di completare il disegno di legge della contabilità sanitaria e, siccome, se ricordo bene, è di 93 articoli, può darsi che l'orario normale debba essere in qualche maniera modificato, nel senso o di allungare la seduta pomeridiana se si ritiene che manchi poco alla conclusione, o

di fare anche la seduta notturna. So benissimo che è un inconveniente la seduta notturna, ma direi di lasciare un po' sospeso la determinazione dell'orario, e durante il pomeriggio, quando vediamo grosso modo a che punto siamo, decideremo se prolungare di un'ora o due ore la seduta pomeridiana o se farne una notturna. Direi che decidere adesso è un po' prematuro, nel senso che non abbiamo un elemento visibile per decidere.

Allora ritengo approvata l'anticipazione del punto 9) e rispettivamente del punto 10), con l'intesa che per il punto 9), bilancio, si prevedono solamente le dichiarazioni presidenziali.

La parola al Presidente.

PANCHERI (Presidente G.R. - D.C.):

Signor Presidente, Signori Consiglieri, ragioni di solidarietà umana e ragioni di aderenza alla realtà in cui tutti viviamo, non solo consigliano ma obbligano a dare inizio a questa relazione che presenta il bilancio preventivo per l'81, con un aggancio e una valutazione sulla situazione nazionale del momento.

Il solo disinteressarci di quanto succede all'interno del corpo sociale dello Stato sarebbe già venir meno a un nostro preciso dovere di cittadini, sia pur collocati in un regime di autonomia speciale.

Del resto, ho già detto in altre occasioni da questi banchi che è assurdo pensare non solo a una condizione di privilegio inattuabile ma anche a condizioni di sicurezza, di prosperità, di sviluppo in una Repubblica che andasse allo sfascio. Ma l'eccezionale momento drammatico che tutti viviamo oggi va ben al di là di aspetti congiunturali per quanto vasti e profondi. Investe, invece, la stessa struttura delle istituzioni

e fa approdare la coscienza generale del Paese a una discussione che si interroga sui valori fondamentali della convivenza civile, su una loro vivificazione, su una loro diversa gestione.

Gli scandali dei petroli collegati con il problema dell'amministrazione dei Servizi segreti, il serrato dibattito sulla distinzione, sulle competenze, sulle interferenze fra i poteri massimi dello Stato, la spirale della violenza politica che ben lungi dall'essere estirpata e posta in condizioni di non nuocere, riesplode dovunque, colpendo inaspettatamente sotto molte sigle, la stessa proposta avanzata di recente dal Partito Comunista Italiano per un invito alle forze laiche per un cambio di leadership politica del paese — proposta peraltro nettamente respinta dalle forze politiche — tutto questo dimostra comunque a sufficienza come siamo giunti ormai a mettere in discussione la struttura stessa del sistema politico nei suoi gangli più delicati e il volto della Repubblica.

Il dire che tutto si riduce e si risolve con lo spiazzare dal potere il partito di maggioranza relativa dopo oltre trent'anni di ininterrotta gestione maggioritaria del governo mi pare del tutto riduttivo, quando in realtà non si vede nulla di alternativo con progetti di sicuro affidamento che garantiscano insieme i valori morali e politici di un sistema di democrazia occidentale nella cui area non solo geografica, ma di tradizione culturale e storica noi ci troviamo: i valori della libertà, della giustizia, della solidarietà, ma anche di un progresso fatto di evoluzioni sofferte ma non violente anziché di rivoluzioni traumatiche.

Su tutto questo magma incandescente che abbiamo vissuto in quest'ultimo anno in particolare misura, è piombato in un'area vastissima, densamente popolata e insieme di difficile ac-

cesso e a economia stentata un terremoto di proporzioni sconvolgenti.

Questo terremoto, al di là di quanto ha già movimentato e movimentato in termini di solidarietà, avrà certamente conseguenze lunghe e drammatiche per la nostra economia generale, per il ridimensionamento dei programmi statali quanto meno a breve e medio termine, ma avrà anche conseguenze di non poco peso sulla stessa geografia delle dislocazioni di popolazioni e di posti di lavoro. Non solo il nostro Paese, ma tutti i paesi della comunità ne risentiranno. Del resto le stesse aperture di frontiera senza formalità e la stessa possibilità di residenza sia pure per breve termine in Svizzera, Belgio, Inghilterra per i parenti degli emigranti che lavorano in quegli Stati non saranno certo senza conseguenze, come non saranno senza conseguenze i riflessi del terremoto sulle nostre economie.

Noi rinnoviamo tutta la nostra solidarietà alle popolazioni colpite dal sisma, ai Sindaci di quei centri, alle autorità che coordinano gli aiuti, alle Regioni che sono intervenute con la loro piena disponibilità, ai Corpi militari e a tutti i volontari che con slancio ammirevole si sono prestati e si prestano in quest'opera immane di primo soccorso.

La Regione, con le due Province, ha concorso e concorre, per parte sua, in questa solidarietà.

E' in quest'ottica di traumatico e traumatizzante ridimensionamento generale dei programmi, di prospettive, di possibilità politiche che si inserisce anche la discussione del bilancio regionale, mai come in questa occasione così poco asettico e così immerso in un orizzonte politico di reale e non retorica apertura nazionale e di insospettato spessore politico.

Dopo questo richiamo agli attuali difficili

aspetti del quadro nazionale, non sfugge a nessuno di noi il fatto che ci troviamo in un momento in cui i sentimenti delle popolazioni che convivono sul territorio della nostra regione sono turbati da fatti che hanno scosso l'opinione pubblica locale con un'eco che s'è fatta sentire anche nel resto del Paese ed oltre i confini nazionali.

Se consideriamo che l'obiettivo primario della Regione è quello di "garantire la pacifica convivenza fra le popolazioni che convivono sul territorio regionale" si evince chiaramente come gli organi di questa istituzione non possano fare a meno di esprimere profonda preoccupazione per fatti il cui sviluppo potrebbe interrompere, compromettere o comunque rallentare un paziente e impegnato lavoro di pace e di collaborazione fra comunità che, pure avendo alternato nel passato, in varie vicende storiche, momenti di collaborazione a contrapposizioni ed incomprensioni, dispongono di una matrice comune che offre interessanti potenzialità per una fruttuosa collaborazione.

In questi ultimi giorni abbiamo assistito a fatti politici prodotti a livelli superiori al quadro regionale che probabilmente hanno gettato qualche ombra sull'orizzonte che sta davanti alla via che porta al completamento della nostra autonomia.

In tale quadro pur considerando certe critiche mosse nei confronti di un Parlamento troppo disattento verso le realtà regionali e le peculiarità locali in genere, non credo sia così semplicemente condivisibile l'affermazione di chi ritiene che lo sviluppo della nostra autonomia abbia fatto un passo indietro. La critica, pur rivolta all'indirizzo di una Roma che spesso preferirebbe vedere le autonomie locali come scialuppe che bordeggiano attorno ad un galeo-

ne piuttosto che come radici di un albero fruttifero, certo non giustifica giudizi espressi senza tener conto del serio e faticoso lavoro e del costruttivo dibattito che caratterizzano l'impegno sociale e politico locale.

Detto questo, sono certo che tali inopportune nebbie spariranno dall'orizzonte autonomistico e spero che l'incontro politico che avrà luogo in questi giorni a Roma presso la Presidenza del Consiglio possa ricondurre il problema sollevato a Vienna nell'alveo delimitato dal nostro statuto di autonomia e che crei ulteriori presupposti per un sollecito completamento della nostra autonomia nel pieno rispetto degli accordi internazionali e delle norme costituzionali.

In tale contesto desidero pure sottolineare che questa Giunta, per quanto le compete, intende percorrere ogni strada per assicurare che le funzioni attribuite all'autonomia locale siano garantite e che i principi statutari siano rispettati.

Trattasi, peraltro, di una linea che l'esecutivo ha sempre seguito.

Ci siamo occupati di fatti prodotti da interrogativi ed istanze espresse essenzialmente in una parte della nostra regione, nell'angolo certamente più delicato del nostro quadro autonomistico, in una dimensione provinciale dove vivono popolazioni che debbono confrontarsi con una realtà istituzionale cui lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ha attribuito forme e condizioni particolari di autonomia, in un quadro istituzionale tripolare nel quale ogni ente può difendersi da sè.

Trattasi di una possibilità di difesa giusta e che regolarmente avviene.

Credo tuttavia che la logica dei fatti, la spontaneità di certe determinazioni politiche, oltre

che una ragionata riflessione sul significato e sulle prospettive di questa nostra terra, di questa nostra convivenza, portino coerentemente ad individuare nel Consiglio regionale, nel livello regionale, la sede qualificata e qualificante per dibattere costruttivamente anche tematiche che in termini diretti insistono su una sola parte, anche se del tutto particolare, di questa nostra regione.

Certo che se la stampa — soprattutto quella nazionale a grande tiratura e diffusione — costituisce un termometro dei più sensibili delle sensazioni che corrono nel Paese e delle valutazioni che si danno intorno a determinate questioni, bisogna dire che l'argomento "Regione" — la nostra Regione — è del tutto sottostimato rispetto all'importanza che noi riteniamo meriti e per sottolineare la quale noi siamo qui.

Quando egregi costituzionalisti, nell'illustrare di recente ai lettori di un autorevole quotidiano il nuovo sistema, autonomistico del Trentino-Alto Adige uscito dalla riforma del 1971, della Regione altro non ritengono di dire se non che i suoi poteri sono stati drasticamente dimensionati e che la Regione "non ha pressochè più il potere di disciplinare materie, ma solo quello di stabilire l'organizzazione di una serie di enti la cui attività in misura più o meno penetrante è sottoposto alla legislazione provinciale", occorre amaramente riconoscere che quanto da tempo veniamo dicendo e argomentando in tema di sistema tripolare di autonomia speciale, delle sue finalità e dell'importanza storico-politica del momento ordinamentale come specifico della Regione, non trova udienza neppure nella coscienza di strati illuminati che pure dovrebbero contribuire ad informare correttamente l'opinione pubblica.

In sintesi, quasi tutta la pubblicistica corrente,

quando illustra l'assetto costituzionale uscito dal 1971, schematizza il tutto riducendolo per la Regione al suo "svuotamento" e per le Province "all'allargamento" del loro campo di attività, con il trasferimento di materie in precedenza o di esclusiva competenza statale o spettanti alla Regione.

"Ridimensionamento" e "svuotamento".

Purtroppo agli occhi e alla coscienza di molti questo è ancor oggi a dieci anni di distanza dall'entrata in vigore del "pacchetto" — il clichè che si porta addosso il nostro Ente di cui siamo consiglieri.

Se questa impostazione prevalessse e venisse progressivamente accettata fino a consolidarsi, non solo e non tanto fuori del territorio regionale, ma nell'ambito stesso dell'opinione pubblica e della coscienza locale, la conclusione più logica e pressochè inevitabile per l'istituzione sarebbe quella di una sua sicura morte reale per inerzia e inedia e di una sua sopravvivenza solo apparente per ipocrisia, cioè per necessità di facciata.

In quest'ottica anche la stessa dimensione della presente relazione potrebbe venire da qualcuno giudicata — e non a torto — inversamente proporzionale alla reale consistenza dell'argomento: più esile, in termini e consistenza oggettiva, è il potere attorno al quale si discute e che si amministra e più parole bisogna spendere per sostenerlo.

Ma non si può ripetere, anno dopo anno, questo gioco se non ingannando volutamente o inconsciamente se stessi ed a prezzo di frustrazioni politiche e di deterioramento dell'intero apparato con perdita continua di credibilità e quindi di consenso.

Io non discuto certamente che ci possano essere ancora oggi delle correnti di pensiero e di

azione politica le quali con lucido e convinto disegno mirano — attraverso le istituzioni e il loro sistema — a una configurazione reale delle autonomie tale che, nel quadro globale, la Regione abbia sempre meno da dire e da fare, pure rimanendo essa in essere come testata di necessità, inamovibile nelle presenti situazioni interne ed internazionali.

Ma la Giunta è convinta che nè politicamente, nè in prospettiva storica, e neppure operativamente, in termini di immagine, sia questa la strada da percorrere o da convalidare passivamente, se altri intendessero trascinarvici.

“Ridimensionamento” e “svuotamento” se possono essere termini da usare superficialmente per descrivere il trapasso — peraltro non ancora terminato per la non conclusa emanazione delle norme di attuazione — non possono essere considerati un traguardo finale perchè non si può continuare a ridimensionare e a svuotare, a meno di non voler decretare la soppressione dell'ente.

Al di là del momento del trapasso da una condizione all'altra, la Regione va vista in positivo e, nonostante tutto quello che si pensa e che si dice essa ha sufficienti spazi non del tutto esplorati ma sempre più emergenti nei quali esplicitare la propria presenza politica continuativa, al di là degli aspetti strettamente gestionali che sono obiettivamente limitati.

E' questa una convinzione che ho sempre manifestato nei precedenti documenti, sia in occasione delle dichiarazioni programmatiche, sia nel momento della presentazione e della discussione del bilancio del 1980.

In sostanza occorre scrollarsi di dosso complessi reverenziali o polemici tanto verso il passato, quanto verso le altre istituzioni autonomiche o verso il sistema statale. Di tutti rispettiamo i ruoli e funzioni ma senza abdicare agli

obiettivi, ai ruoli, alle funzioni che lo Statuto stesso assegna alla Regione.

In altri termini, sarebbe un grosso errore politico e psicologico se nel consesso ideale composto dai singoli Stati, dagli enti autonomi locali, dagli enti europei, la Regione venisse considerata, e noi stessi la considerassimo in minoranza solo perchè ha limitatissime competenze e altrettanto limitata dotazione finanziaria.

Comunque questa non vuole essere un'affermazione espressa per dovere d'ufficio. E' una convinzione reale e oggi per di più neppure isolata nel contesto della società locale.

Mi si consenta di ricordare le recenti valutazioni espresse pubblicamente dal Segretario del partito cui mi onoro di appartenere e che è parte importante di questa Giunta.

Quando scrive che “l'assalto alla diligenza operato dalle due Province sui poteri e sulle competenze dello Stato non ha risolto tutti i problemi” e quando aggiunge che “il contestuale depotenziamento istituzionale, politico e morale della Regione, se ha realizzato nuove e più ampie possibilità di autonomia e di autogoverno, ha sensibilmente assottigliato quella funzione di raccordo e di compensazione che sola poteva e può garantire un sufficiente raccordo civile ed una corretta pluralità dei gruppi all'interno di un quadro unitario”, mi pare chiara non solo una salutare autocritica ma anche una forte volontà di rilancio della politica regionale.

Questa politica non è qualcosa da ridisegnare continuamente ma, è solo qualcosa da mettere in atto seriamente da parte dell'istituto regionale nei suoi organi costitutivi: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente, realizzando il dettato degli articoli primo e secondo dello Statuto di autonomia che stabiliscono una sola Regione

autonoma coestensiva al Trentino-Alto Adige e soprattutto riconoscono e quindi postulano condizioni per l'esistenza e la reale esplicazione, nonchè l'attiva tutela e la difesa della parità di diritti ai cittadini qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono.

Mi pare chiaro che l'obiettivo della pacifica convivenza dei gruppi, nel quale si è sempre detto risiedere la motivazione storico-politica del nostro sistema speciale di autonomia, la sua articolata e diversificata ampiezza legislativa e la sua robusta dotazione finanziaria, in realtà oggi si realizza assicurando realmente e dinamicamente la parità dei diritti a tutti i cittadini della Regione a qualsiasi gruppo appartengano.

E mi pare altrettanto chiaro che la sede idonea di conoscenza, dibattito, verifica, aggiustamento della situazione dei diritti può essere anche questa Assemblea, e questa dimensione regionale.

In questo senso, anche quando saranno emanate tutte le norme di attuazione, se la "certezza del diritto" avrà fatto un sostanziale passo avanti nel senso della stabilità, la "certezza dei diritti" nel senso dell'attuazione e del godimento da parte di tutti i cittadini richiederà più che mai una intensa attività politica dell'istanza regionale.

Questo tema della rappresentatività di tutte le popolazioni, dei gruppi etnici, dei cittadini singoli conviventi nel Trentino-Alto Adige da parte della Regione, all'interno e all'esterno, e il tema della parità dei diritti esplorato in tutte le sue possibili articolazioni e manifestazioni, costituiscono l'essere stesso dell'ente, ben prima delle singole competenze attribuite specificamente dallo Statuto.

Ora nel rendere conto a questa Assemblea

delle cose fatte e delle cose che a nostro avviso restano da fare e del come ci siamo comportati e intendiamo comportarci, direi che ci si può orientare secondo due direttrici.

La prima di queste direttrici è prevalentemente, anche se non esclusivamente, istituzionale.

Sotto questa dizione si può catalogare ad esempio il problema delle norme di attuazione ancora da emanare, la difesa delle competenze regionali sia nei confronti delle Province autonome che dello Stato e lo stato di attuazione del programma legislativo proposto all'inizio di questo mandato per l'intero quinquennio.

La seconda direttrice riguarda prevalentemente il ruolo di rappresentatività della Regione nei rapporti con le altre regioni italiane sia a statuto speciale che a statuto ordinario e l'attività che il nostro Ente esplica sia come partner all'interno delle varie consociazioni di regioni alpine, frontaliere o periferiche, sia nei rapporti con realtà anche fuori d'Europa.

Non entro nel merito delle norme di attuazione non ancora approvate. Ne ho parlato nella relazione al bilancio 1980.

Dico solo che è dovere di tutti i consiglieri fare tutto il possibile perchè lo Statuto speciale del 1971 possa essere completamente definito attraverso la emanazione delle norme di attuazione.

La Commissione dei dodici e il Governo, anche alla luce delle sollecitazioni pervenute da parte del Governo austriaco, debbono ormai considerare l'assoluta urgenza di definire compiutamente il quadro delle autonomie regionale e provinciali, in modo da consentire agli organi legislativi e agli organi amministrativi della Regione e delle Province autonome, di esplicare in pieno le potenzialità autonomistiche.

In questo senso ritengo che il Consiglio re-

gionale vorrà confrontare l'azione della Giunta con un proprio convinto intervento, da esprimersi anche attraverso un ordine del giorno, da approvare a chiusura della discussione generale sul bilancio 1981, rivolto al Governo, che già per parte sua, nelle più recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli esteri, ha assicurato la propria volontà di chiudere il capitolo delle norme di attuazione.

Il rapporto predisposto dal CENSIS, con il patrocinio del CNEL, sulla situazione sociale del Paese, distribuito ai Signori Consiglieri nel giugno scorso, afferma testualmente, nelle considerazioni generali, che "i problemi di formazione e consolidamento dello Stato delle autonomie come grande riforma di articolazione dei poteri pubblici si giocano tutti nei cinque anni della prossima (già iniziata) legislatura regionale ed amministrativa".

In tale prospettiva, si collega il menzionato rapporto CENSIS, il quale parla di esigenza "dello Stato delle autonomie, come momento essenziale di una articolazione dei pubblici poteri che venga incontro al crescente localismo della nostra attuale società".

Comunque anche quando tutte le norme di attuazione saranno emanate ed il quadro di certezza operativa sarà completamente definito, rimarranno pur esempre problemi di individuazione precisa di competenze tra Regione e Province autonome e anche tra Regione e Stato.

La ragione di questa difficoltà di configurare esattamente il ruolo della Regione nei confronti delle Province su taluni terreni deriva dal fatto che la riforma del 1971 è il frutto di un intervento prevalentemente politico del Parlamento il quale non ha parallelamente considerato ed approfondito taluni aspetti legati

alla funzionalità dei tre enti autonomi.

In particolare l'aver attribuito alla Regione competenze di ordinamento in materie quali gli enti sanitari, gli enti di assistenza, gli enti comunali e gli enti camerali, con una parallela attribuzione di competenze alle Province autonome nelle materie della sanità, dell'assistenza pubblica, dei controlli sugli enti locali e della finanza locale, nonché nei settori economici nei quali si esprime la presenza delle Camere di commercio, ha determinato già negli anni scorsi e determina ancora possibilità di interferenze e di frizioni.

Non penso perciò che ci si debba meravigliare se esistono ancora margini di incertezza e se nell'attività legislativa talune iniziative legislative della Regione e delle Province autonome possono determinare valutazioni diverse circa la competenza ad intervenire legislativamente.

In questa ottica, ad esempio, la Regione ha emanato la legge regionale dell'anno corrente con la quale viene disciplinato il modello organizzativo delle unità sanitarie locali e sta elaborando il modello organizzativo dei Comuni e delle Camere di commercio, e dettando le norme relative alla soppressione degli ECA.

Pure nella stessa prospettiva va anche considerato il problema, sorto per ora limitatamente al territorio della provincia di Trento, relativo alla individuazione dell'ente autonomo competente a dettare le norme per la elezione diretta degli organi degli enti comprensoriali.

Una discussione approfondita e completa su tale problematica sarà compiuta in seno al Consiglio provinciale di Trento a seguito della avvenuta presentazione di un disegno di legge, da parte della Giunta provinciale trentina, che si è ritenuta competente a legiferare nel senso indicato.

Ma, prescindendo dal caso specifico, resta il

problema di fondo e cioè quello di stabilire se una normativa da ritenere, in qualche modo, di ordinamento di enti rientranti nella competenza della Regione, possa essere dettata a livello provinciale oppure debba ricadere nelle prerogative della Regione.

A questo riguardo mi pare opportuno richiamare quanto è affermato nell'accordo di coalizione per la formazione della Giunta regionale della legislatura corrente e cioè che "gli sforzi dell'esecutivo regionale, per essere in armonia con lo spirito oltre che con la lettera dello Statuto, dovranno essere prioritariamente orientati ad identificare politiche che non solo non contraddicano questa funzione della Regione, ma la rendano più esplicita e credibile anche con il ricercare, nell'esercizio delle competenze, proprie forme e modi per un costante incontro collaborativo con le due Province autonome".

Alla luce di questa affermazione di volontà politica ho ripetutamente espresso, a nome della Giunta regionale, sia nelle dichiarazioni rese come Presidente designato, che nelle dichiarazioni accompagnatorie ai bilanci regionali per gli anni 1979-1980 il preciso impegno della Giunta regionale a far sì che tutte le competenze della Regione venissero salvaguardate e difese da invasioni di competenza da parte dello Stato e delle due Province autonome, evitando però nel contempo di invadere, con iniziative regionali, le sfere di potere costituzionalmente riservate alle Province stesse.

In questo equilibrio si collocano i programmi e le iniziative della Giunta regionale: affermare la continua vigilanza ed una attenta presenza nelle sedi parlamentari onde evitare che le leggi dello Stato non tengano conto delle specifiche competenze regionali e, nel contempo, salvaguardare le competenze stesse da qualche inconsa-

pevole invadenza delle Province autonome, le quali, spesso preoccupate di disciplinare compiutamente un settore ad esse riservato, rischiano talvolta di dettare qualche norma che, attraverso la strada della consultazione e della collaborazione, potrebbe essere riconosciuta di competenza regionale e quindi, in modo concordato, emanata anche a sostegno ed a difesa di competenze provinciali.

Sono convinto che, nonostante il margine obiettivo di incertezza che talora può esistere, come ho già avuto modo di esprimere, il nostro Consiglio potrà procedere, a far sì che l'equilibrio dei rapporti tra i tre enti autonomi rimanga inalterato in modo che gli stessi possano più attentamente dedicarsi ad impedire che lo Stato eroda, con leggi di riforma o di principio, le sfere di competenza regionali o provinciali.

Questo discorso della difesa delle competenze nei confronti dello Stato porta a compiere un breve esame su questo terreno oggi più che mai delicato.

Il rinvio disposto dal Governo, nel corso del mese di agosto scorso, del disegno di legge regionale contenente norme per la erogazione di un assegno vitalizio ai sindaci, pone alla attenzione della Giunta e del Consiglio un problema di rilevante importanza giuridica e politica.

Come è noto, il rinvio governativo della iniziativa legislativa menzionata, colloca il suo fondamento sul rispetto dell'articolo 5 dello Statuto speciale, il quale pone come limite alla legislazione regionale, oltre a quelli individuati dall'art. 4 dello Statuto, anche il limite "dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato". Tale limite, che caratterizza la competenza cosiddetta concorrente o secondaria della Regione, vale per tre materie di competenza regionale di notevole importanza e, precisamente, quelle dell'ordina-

mento dei Comuni, dell'ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dell'ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.

Qualora il rinvio del Governo dovesse essere accolto, cosa che la Giunta regionale ha già deliberato di non voler accettare, la competenza regionale nelle tre materie indicate non potrebbe esprimersi nell'introdurre rilevanti ed interessanti novità rispetto alle leggi dello Stato, in quanto i principi contenuti nelle leggi stesse sono normalmente tali da non consentire innovazioni di rilievo.

Questo è anche il caso dell'ordinamento dei Comuni, per il quale la Giunta regionale sta predisponendo il testo di un disegno di legge che, ovviamente, contiene norme largamente innovative rispetto alla legislazione dello Stato, che, come è noto, risale in parte al 1865, in parte negli anni 1915 e 1934.

Analogo discorso vale per gli enti di credito e le aziende di credito a carattere regionale, in quanto, nella materia, accanto al rigoroso limite di dover rispettare il confine delineato dalle norme di attuazione dell'anno 1978, essendo inibita la Regione a un intervento nella materia della disciplina e della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito, ugualmente si porrebbe la impossibilità di superare leggi dello Stato, estremamente rigide e minuziose.

Ne consegue che il problema, accanto al risvolto giuridico delineato, riveste un carattere politico in quanto, nelle materie di competenza concorrente, la Regione, deve, per esprimere una legislazione innovativa, fare in modo che il rispetto dello Statuto venga individuato nei principi generali della legislazione

vigente e non in principi contenuti nelle singole leggi, perchè, in questo caso, la legislazione regionale verrebbe a tradursi in una legiferazione integrativa e non in una legiferazione concorrente.

E' in questo intendimento che la Giunta regionale ha proposto al Consiglio regionale la riapprovazione del disegno di legge concernente l'assegno vitalizio ai sindaci, in quanto il Governo, in sede di riesame del disegno di legge, sia messo in condizione di superare l'opinione esposta dal rinvio dell'agosto scorso, oppure, qualora il Governo dovesse insistere in una rigida interpretazione dell'art. 5 dello Statuto speciale, si possa determinare una decisione della Corte costituzionale, sull'ampiezza e sui limiti, e quindi sulla portata, della competenza concorrente regionale.

Si tratta quindi, anche in questo caso, di una battaglia per l'autonomia e non della semplice difesa di una iniziativa legislativa. La Giunta regionale ritiene di aver fatto e di dover fare tutto il possibile perchè i disposti dello Statuto vengano interpretati in maniera conforme al complesso delle norme costituzionali che vedono nelle autonomie regionali una componente essenziale della presenza degli enti autonomi nella vita del Paese.

Questo nostro impegno non è del tutto estraneo ad una singolare inversione di tempi e, in parte, anche di ruoli rispetto al tradizionale modo di intendere il rapporto tra leggi statali di cornice e legislazione regionale, che trova crescente interesse fra le forze autonomistiche.

Secondo questa logica, la legislazione regionale, anzichè porsi come attuativa e specificativa delle leggi statali, assume, in loro assenza, — diciamo pure anche in via di supplenza — un ruolo di innovazione anche in materia di prin-

cipio, anticipando e sperimentando soluzioni che potranno poi venir generalizzate in sede di legislazione quadro e di principio.

D'altra parte l'elaborazione della legislazione statale di cornice e di riforma potrà avvalersi positivamente delle esperienze regionali.

In tale contesto si colloca il dibattito, avviato a livello nazionale, per la riforma della pubblica amministrazione.

Tale riforma investe l'amministrazione statale sulla base del "rapporto Giannini" e investe anche la riforma degli enti locali, sulla base delle numerose iniziative parlamentari e governative esistenti in materia.

E' noto ai Signori Consiglieri che il rapporto Giannini, elaborato a nome del Governo, da quel Ministro per la funzione pubblica, è stato oggetto di un dibattito svoltosi al Senato nella seduta del 10 luglio 1980.

A conclusione di tale dibattito, il Senato ha approvato un documento nel quale vengono, tra gli altri, accennati alcuni problemi che ritengo necessario sottolineare come problemi di importanza primaria anche per tutte le Regioni e perciò anche per la nostra.

Il documento senatoriale impegna anzitutto il Governo a dare attuazione all'articolo 95 della Costituzione definendo le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ordinamento dei Ministri e dei Comitati ministeriali.

In tale quadro, il documento del Senato impegna esplicitamente il Governo ad "assegnare la gestione dei rapporti con le Regioni all'unificante sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Ho sottolineato il passo perchè esso è in linea con quanto richiesto ripetutamente dalle Regioni a Statuto speciale e, in particolare, dalla nostra nell'ambito del Convegno tenutosi a

Firenze nell'anno 1979, a conclusione della seconda legislatura delle Regioni a statuto ordinario.

Inoltre il documento impegna il Governo alla riforma dell'ordinamento delle autonomie locali, per adeguarlo alle previsioni costituzionali, alle accresciute competenze, al ruolo che le autonomie devono svolgere per avvicinare il potere ai cittadini, per vivificare il momento partecipativo, per dare maggiore saldezza alle radici della democrazia.

Ritengo che, sulla base dell'ordine del giorno del Senato della Repubblica, tutte le Regioni e, in particolare, le Regioni a statuto speciale, possano essere abilitate a muoversi nei confronti del Governo e del Parlamento, perchè le linee di profonda riforma della pubblica amministrazione, individuate nei due documenti, possano essere rapidamente portate a termine: in tale ottica può quindi essere utilmente collocata sia la rivendicazione della nostra Regione per il completamento delle norme di attuazione statutarie, sia l'azione intesa a dare un nuovo assetto degli enti locali e dei comuni in primo luogo, superando gli attuali principi contenuti in leggi che risalgono allo Stato unitario, quale era configurato nel secolo scorso.

Detto questo sul fronte del completamento delle norme di attuazione e della precisazione delle competenze nei confronti delle Province autonome e dello Stato, ritengo ora doveroso informare i Signori Consiglieri sulle iniziative legislative che potranno venir sottoposte all'esame del Consiglio da parte della Giunta nel corso dell'entrante 1981.

Il programma legislativo 1980 prevedeva, in quasi tutte le materie di competenza regionale, una serie di iniziative legislative che assommano complessivamente a ventisei.

Di queste, quindici sono già state presentate al Consiglio alla data di oggi ed altre saranno perfezionate entro l'anno.

Di alcune iniziative tuttavia è previsto lo slittamento all'anno 1981 e ne indicherò le ragioni.

Tralascio di parlare dell'attività legislativa 1980. Mi permetto esporre ai Signori Consiglieri il programma legislativo 1981 soprattutto per quanto riguarda le leggi ordinamentali.

Il discorso che riguarda tali disegni di legge e che costituisce quasi lo "specifico" dell'attività regionale merita una breve riflessione introduttiva per chiarire quali sono le nostre intenzioni di procedura elaborativa e con quale spirito intendiamo muoverci.

Quello che non vogliamo perchè lo riteniamo limitato e limitante è che le iniziative legislative che danno corpo e agibilità alle competenze ordinamentali non siano di elaborazione esclusiva dell'ente pubblico competente, ma costituiscano il frutto di un ampio coinvolgimento delle forze politiche, delle rappresentanze sindacali, degli enti di credito e delle associazioni interessate alle singole materie di competenza.

Perciò, nel corso del 1981, la Giunta regionale, nel predisporre i progetti di legge, di cui mi accingo a parlare, opererà o attraverso la convocazione di apposite conferenze regionali, aperte alla partecipazione di quanti sono interessati alle varie iniziative legislative, oppure attraverso la consultazione formale degli enti e associazioni coinvolti nella materia.

Questo metodo verrà attuato, in particolare, prima di portare all'esame del Consiglio regionale le iniziative riguardanti l'ordinamento dei Comuni, l'istituzione e l'ordinamento di enti previdenziali regionali, l'ordinamento degli enti cooperativi, l'ordinamento delle aziende di credi-

to a carattere regionale, l'ordinamento delle Camere di commercio

Per quanto riguarda il disegno di legge sulla prevenzione degli incendi negli esercizi alberghieri dirò che la Giunta ha nominato una Commissione di studio la quale, doverosamente, ha ritenuto di dover acquisire la legislazione vigente in alcuni Stati, quali la Germania occidentale e l'Austria, in modo da predisporre una disciplina tecnicamente aggiornata e già sperimentata.

In tema di ordinamento dei Comuni mi pare di poter sintetizzare il pensiero e gli intendimenti della Giunta in questi termini.

Che l'esecutivo regionale intenda, come obiettivo di fondo, esaltare il ruolo del Comune come ente autonomo originario e vitale nell'ambito del disegno complessivo dei ruoli degli enti autonomi, non è una volontà che viene espressa qui oggi, in presenza di un generale orientamento delle forze politiche indirizzate in questo senso.

E' un principio di pensiero e di azione politica che abbiamo già espresso a chiare lettere nella precedente relazione a bilancio all'inizio del 1980.

D'altra parte appare ormai indilazionabile l'esigenza di una nuova legge ordinamentale in materia comunale, una legge che contenga la disciplina della natura, dei compiti, degli organi, delle funzioni di questo ente locale.

Va peraltro anche sottolineato che la competenza regionale si muove nell'ambito del disposto dell'art. 5 dello Statuto speciale di autonomia e quindi si tratta di una competenza secondaria che incontra il limite dei principi delle leggi dello Stato.

Ed è anche a tutti noto quanto in sede parlamentare si stia maturando per l'emanazione

di una nuova legge dello Stato in materia di ordinamento dei Comuni e degli enti locali.

Ora senza subordinare la competenza legislativa regionale a quella statale, pare alla Giunta regionale opportuno procedere con un metodo di raccordo in modo che, non appena in sede parlamentare saranno delineati i principi fondamentali della nuova disciplina degli enti locali, la Regione possa procedere con la propria legge di ordinamento.

A questi scopi dunque e con questi intendimenti la Giunta regionale ha insediato nell'anno 1980 una Commissione di studio la quale sta predisponendo le linee del disegno di legge ordinamentale dei Comuni.

Non appena sarà pronto un progetto di massima del disegno di legge la Giunta procederà alla consultazione di tutti i Comuni, delle forze politiche, delle rappresentanze sindacali e delle associazioni rappresentative dei cittadini, in modo che sulla problematica relativa al nuovo assetto dell'ente comunale possano essere raccolte istanze espresse dalla più ampia base possibile.

E' nostra convinzione infatti che l'intervento legislativo in materia di ordinamento dei Comuni rappresenti una tappa fondamentale dell'autonomia.

Attraverso l'autonomia del Comune la Regione potrà determinare interessi ed impostare problematiche che riguardano da vicino i cittadini della Regione, a qualsiasi gruppo linguistico e politico essi appartengano.

I risultati della consultazione saranno attentamente valutati dalla Regione la quale sottoporrà al Consiglio un testo di legge che sarà il prodotto di proposte delle nostre comunità e non soltanto il distillato di alcuni esperti.

Sempre nel settore degli enti locali sarà ap-

profondita la possibilità di interventi intesi ad agevolare l'ammodernamento dei servizi comunali, in relazione alla adozione di tecniche di informatica. Questo per dotare i Comuni di strumenti più idonei e rispondenti alle sempre crescenti richieste che le comunità locali avanzano, in considerazione della centralità che il Comune riveste nella vita amministrativa e sociale della nostra regione.

Dall'ordinamento dei Comuni passo a discorrere dell'ordinamento di un altro settore che è di particolare rilevanza nella nostra regione, per tradizione, per storia, per incidenza economica, per possibilità operative anche e, forse soprattutto, nel tempo presente: parlo dell'ordinamento degli enti cooperativi.

La competenza regionale in questa materia, che riguarda lo sviluppo della cooperazione e la vigilanza sulle cooperative, comporta per noi una duplice presenza.

Da una parte la predisposizione di un disegno di legge che riguardi organicamente lo sviluppo della cooperazione, superando la disciplina legislativa vigente fin dall'anno 1964; dall'altra la presenza della Regione attraverso l'emanazione di una nuova legge in materia di vigilanza sugli enti cooperativi, tenendo conto della nuova disciplina degli enti stessi che il Parlamento si accinge a formulare.

In questa materia è già all'esame un disegno di legge che, dopo il parere della Commissione regionale per le cooperative, verrà inviato dalla Giunta alle associazioni di rappresentanza presenti nel territorio regionale in modo che la riforma del sistema della vigilanza tenga conto delle esigenze e delle aspettative provenienti dagli enti sui quali essa dovrebbe essere svolta.

Quanto all'ordinamento delle Camere di commercio di Trento e di Bolzano, dirò che la Giun-

ta ha ritenuto opportuno avviare una larga consultazione di tutte le categorie economiche e delle associazioni sindacali interessate alla vita degli enti camerali.

Una prima consultazione è avvenuta in due tornate di lavoro che hanno avuto luogo a Trento e Bolzano nei mesi di luglio e di settembre; una seconda consultazione avrà luogo nei prossimi giorni 18 e 19 dicembre.

Naturalmente anche nei confronti di questo disegno di legge, è previsto un contatto collaborativo tra la Regione e le due Province autonome dal momento che la sfera di azione delle Camere di commercio ricade sostanzialmente nell'ambito di operatività delle Province.

Altro discorso, in tema legislativo, va fatto sulla possibile istituzione di enti previdenziali regionali.

Le norme di attuazione relative all'art. 6 dello Statuto speciale prevedono che la Regione possa costituire istituti previdenziali, aventi competenza in materia di protezione dei lavoratori, sia dipendenti che autonomi, nei casi di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria e maternità.

A tali istituti, su proposta della Regione, lo Stato potrà attribuire anche funzioni esercitate dall'INPS, dall'INAIL e da altri enti o istituti operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali.

E', come si può capire, una materia del tutto nuova, inesplorata nel nostro Paese e per la quale, finora non sono stati trovati riferimenti, neppure in altri Paesi europei.

E' però intendimento della Giunta procedere, con ogni possibile sollecitudine, in questo settore al fine di acquisire le indicazioni di fondo. In questo spirito e con questa volontà l'esecutivo regionale ha deliberato di convocare per il 1981

una conferenza regionale alla quale saranno invitate tutte le categorie interessate alla materia della disciplina della previdenza sociale.

In un campo, come dicevo, inesplorato, occorrerà una attenta valutazione degli obiettivi da perseguire e delle risorse finanziarie necessarie per sorreggere vitalmente questi eventuali istituti e occorrerà, perciò, tanta collaborazione da parte di tutti, anche perchè la Conferenza sia davvero il primo atto di una operazione concreta e non si esaurisca invece in un dibattito teorico su problemi a tutti noti.

Finalmente va qui detta una parola molto precisa in tema di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale proprio per esprimere quali sono gli orientamenti della Giunta in questa materia di particolare complessità e di estrema delicatezza.

E' noto a tutti che le norme di attuazione dello Statuto speciale nella materia, contenute nel D.P.R. n. 234 del 26 marzo 1977, hanno individuato la figura delle aziende di credito a carattere regionale e hanno anche indicato i poteri che possono essere esercitati dalla Giunta regionale, ma hanno altresì ribadito che resta ferma la competenza dello Stato e della Banca d'Italia per tutto quanto riguarda la disciplina della raccolta del risparmio, nonché il controllo e vigilanza sugli enti e aziende di credito a carattere regionale.

Così come emerso nel recente dibattito consiliare sulla mozione presentata dai rappresentanti del gruppo P.P.T.T., lo spazio di intervento della Regione, pur essendo indubbiamente interessante, incontra limiti che in altre materie non sono prevedibili in quanto — come già espresso — l'esercizio del credito e la disciplina della raccolta del risparmio restano riservati agli organi dello Stato.

Nel settore del credito l'obiettivo principale per la Regione non può che essere quello di sviluppare una azione intesa a promuovere una migliore funzionalità del sistema creditizio locale tale che riesca ad essere, più di quanto non sia adesso, in armonia con le indicazioni e i programmi di politica economica nonché con le competenze in materia di credito delle Province autonome.

Veniamo allora specificamente al problema del Mediocredito.

Dirò, in primo luogo, che la Giunta rinnova l'impegno di proseguire nell'azione per la costituzione a Bolzano di una filiale del Mediocredito, nonché di definire l'operazione per l'ingresso, come partecipanti a questo Istituto, sia del Movimento delle Casse Rurali, rappresentate dalle rispettive Casse Centrali, sia delle Banche popolari della Provincia di Bolzano.

E' ben chiaro che tale operazione va vista con una ottica che deve guardare al di là della modestia della partecipazione percentuale di quei settori bancari al patrimonio del Mediocredito.

Va invece considerata in funzione della valida collaborazione che queste banche potranno dare al fine di una maggiore efficienza operativa dell'Istituto.

Non si può dimenticare infatti che nonostante l'allargamento della compagine dei partecipanti alle due Province autonome ed agli enti che prima ho citato, il Mediocredito Trentino-Alto Adige rimane ancora, tra quelli esistenti in Italia, quello che registra il minor numero di partecipanti.

Un'altra preoccupazione che permane è quella per l'insufficienza dei fondi di dotazione e degli altri mezzi patrimoniali del Mediocredito.

Questo problema è ormai da tempo percepito da tutti, operatori economici e politici, insieme ai problemi connessi alle gravi disfunzioni esistenti nel processo di raccordo tra i centri di produzione e i centri di utilizzo delle risorse finanziarie.

Siamo ben consapevoli delle difficoltà e della delicatezza dei temi in questione e ci proponiamo di ridurre gli effetti negativi delle difficoltà che affliggono l'economia creditizia sia a medio-lungo che a breve termine.

In proposito va ricordato che a partire dal 1978 è stato applicato il contingentamento del credito anche alle Casse rurali.

E' noto che il fenomeno inflazionistico ha profondamente inciso, da alcuni anni a questa parte, sul comportamento dei risparmiatori portandoli ad un progressivo abbandono degli impieghi a più lunga scadenza, alla crescita dei depositi bancari e alla caccia ai beni rifugio.

A deteriorare il quadro ha poi contribuito il settore pubblico ed in primo luogo lo Stato, il cui crescente indebitamento ha finito con l'assorbire quote sempre più rilevanti di risorse.

Questi andamenti si sono evidentemente riflessi anche a livello regionale.

Infatti gli istituti di credito speciale e, segnatamente, Mediocredito e Istituto Fondiario, sperimentano da alcuni anni a questa parte una costante carenza di risorse, causata dalle difficoltà di reperire i necessari mezzi finanziari mediante obbligazioni a più lunga scadenza. Perciò si vedono costretti a contenere i finanziamenti e, comunque, a ritardare sempre più l'erogazione degli stessi.

In questa situazione il sistema degli Istituti di credito ordinario ha rappresentato in taluni casi, per quanto possibile, un canale alternativo di finanziamento del fabbisogno finanziario degli operatori economici.

E' chiaro che in tale contesto non possono essere che limitati gli effetti incentivanti delle agevolazioni previste dalle leggi provinciali e nazionali.

Questa situazione innegabile e progressiva di malessere va ricondotta, in primo luogo, all'impossibilità per gli istituti di credito speciale di attrarre verso gli impieghi a lungo termine i

risparmi che famiglie e operatori del settore preferiscono invece dirottare verso impieghi a breve termine e fuori Regione come i titoli di Stato emessi per brevi scadenze a tassi fortemente competitivi ed esenti da qualsiasi imposizione fiscale, destinati in via prevalente a fronteggiare il disavanzo statale.

Perciò l'esodo delle risorse dal Trentino-Alto Adige, benchè sia oggi mitigato dai cospicui apporti finanziari dello Stato a favore del bilancio degli Enti autonomi locali, rimane pur sempre un problema da affrontare nel senso di dover individuare i nodi che impediscono un loro utilizzo a favore dell'economia locale.

Ora, se le preferenze dei risparmiatori e delle banche tengono a orientarsi sempre più verso titoli a breve scadenze, ne consegue che un rilancio del settore del credito in linea generale e del Mediocredito e del Fondiario in particolare, appare oggi legato alla possibilità di raccogliere risorse finanziarie attraverso la emissione di titoli a scadenze più brevi di quelle attuali.

E' chiaro che il problema dell'eventuale accorciamento della durata dei mezzi di raccolta dei fondi è legato a quello, correlativo, della durata dei mutui accordati dagli Istituti.

Tralascio in questa sede di considerare gli aspetti più propriamente tecnici del problema ma dico solo che emerge senza dubbio l'opportunità che l'operatore pubblico — nelle sue politiche di intervento — dovrebbe cercare di verificare se, e in quale misura, sia possibile modificare la durata dei mutui, la misura delle agevolazioni e via dicendo, tenendo presente che gli istituti di credito speciale, di fronte a mutui di più breve durata, possono indebitarsi a più breve termine ed emettere quindi titoli più agevolmente negoziabili anche sul mercato locale.

Penso che in questa prospettiva potrebbe risultare utile promuovere occasioni di incontro, anche del tutto informali, fra Enti autonomi ed aziende di credito, per ricercare nel pieno

rispetto delle rispettive competenze e di quelle riservate alle Autorità monetarie centrali, intese operative che possano contribuire ad una migliore funzionalità del sistema nell'interesse dell'economia.

Questi sono i propositi ed i programmi che la Giunta regionale si propone per l'anno 1981: essi possono parere, per una parte, ambiziosi e per l'altra parte pur sempre destinati ad esaurirsi in atti legislativi ordinamentali.

Ma è questo il compito precipuo della Regione, quello di disciplinare gli enti sub-regionali i quali, attraverso la loro opera consentiranno alle Province autonome, e alle nostre popolazioni, di avere a disposizione l'organizzazione di enti pubblici più consona alle esigenze del momento.

Al termine di questo rendiconto sulla panoramica legislativa in essere o in fieri da parte della Giunta, credo opportuno per analogia di tematica ricordare anche un altro strumento che la Regione ha a disposizione, a differenza delle Province che non lo possono esperire perchè l'articolo 35 dello Statuto speciale non estende la norma alle stesse.

Si tratta della approvazione di legge-voto e di voti.

E', questo, un utile strumento per sottoporre al Governo e al Parlamento esigenze che possono essere risolte attraverso interventi legislativi dello Stato, direttamente sollecitato dagli enti autonomi.

In questa legislatura questo strumento di intervento che lo Statuto riserva al nostro ente pare si va mostrando di particolare interesse e di ampia utilizzazione.

Infatti sono già stati presentati e in parte definiti cinque disegni di legge-voto, dei quali due presentati dalla Giunta regionale e tre di iniziativa consiliare. I disegni di legge-voto di iniziativa della Giunta hanno riguardato l'adeguamento dei sovracanonici idroelettrici dovuti

ti agli enti locali e l'istituzione in Bolzano di una Sezione per il tribunale dei minorenni.

Gli altri disegni di legge-voto riguardano modificazioni allo Statuto speciale, in riferimento particolare all'art. 27 e cioè al sistema dell'elezione del Consiglio regionale, l'estensione dei benefici riservati agli ex combattenti a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare obbligatorio nel corpo di sicurezza trentino, e norme in materia di finanza locale.

E' stato presentato al Consiglio un voto, di iniziativa consiliare, per la stipulazione di un accordo bilaterale tra il Governo italiano e il Governo austriaco in materia di scambi culturali.

Più recentemente la Giunta ha sottoposto al Consiglio un "voto" con il quale il Governo ed il Parlamento vengono sollecitati ad accelerare il procedimento di formazione della legge statale concernente la riforma dell'editoria.

Tale voto viene a toccare un settore di grande rilevanza anche nella nostra Regione, in particolare per quanto riguarda la promozione della stampa e dell'editoria bilingue o nelle sole lingue tedesca o ladina. Il voto chiede la presenza di rappresentanti delle Regioni a Statuto speciale nella Commissione nazionale per la stampa, agevolazioni per il prezzo della carta, agevolazioni fiscali e contributi per favorire nuove iniziative editoriali.

Detto questo mi auguro che lo strumento di cui all'articolo 35 dello Statuto speciale possa essere sempre più frequentemente utilizzato nell'ambito del nostro Consiglio, in modo da attribuire allo stesso quello strumento di comunicazione diretta tra l'organo legislativo regionale e il Parlamento della Repubblica che potrà certamente giovare al rispetto della sfera di competenza degli enti autonomi e a provocare

interventi legislativi non rientranti direttamente nelle sfere di competenza di questa Assemblea.

Mi consentano ora i Signori Consiglieri di soffermare la loro attenzione sui problemi di altri settori nei quali la presenza della Regione — in base alle competenze primarie e agli strumenti legislativi che ha approntato — può sicuramente dirsi incisiva.

E' un discorso di analisi di quanto è stato conseguito ma anche di verifica della bontà degli interventi e, conseguentemente, di valutazione della logica che governa questi comparti.

Si tratta del turismo, del Libro fondiario e catasto.

La presenza della Regione nel settore turistico deriva, come è noto, dalla facoltà — esercitata già con la legge n. 10 del 29 agosto del 1976 — di stabilire un'imposta di soggiorno, cura e turismo, in base all'articolo 72 dello Statuto.

Come tutti sanno, questa imposta viene estesa in forma generalizzata a tutto il territorio regionale e a tutti i comuni in esso esistenti, rimanendo in facoltà delle Giunte provinciali il non applicarla in quei centri il cui territorio risulti assolutamente non suscettibile di sviluppo turistico, posto che questi territori da noi esistono. Inoltre, questa legislazione regionale si inserisce nel tessuto turistico come strumento tipicamente locale di regolazione, di promozione e di equilibrio dello sviluppo economico. In questo senso ci pare che la Regione, in armonia con tutto il suo pensiero e la sua azione tesi alla rivalorizzazione del Comune, abbia compiuto un passo significativo verso il riconoscimento della autonomia comunale attribuendo ad essa ampi poteri nell'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Per questa parte la legge regionale, bisogna

riconoscerlo, ha richiesto e richiede alle amministrazioni comunali un impegno organizzativo non indifferente.

Oggi, a quattro anni di distanza dalla sua emanazione, va detto che la legge deve ritenersi ancora in fase di assestamento e di sperimentazione. Prova ne siano tanto la prima modifica del 29 novembre 1978 quanto il regolamento relativo alla disciplina dell'imposta sulla seconda casa del 1. gennaio di quest'anno.

Alcuni risultati positivi in termini economici ci sembrano raggiunti. In assoluto nell'esercizio 1978 nel territorio regionale si sono raccolti a titolo di imposta, 3 miliardi 254 milioni, e per l'esercizio 1979, 4 miliardi 751 milioni.

Il gettito conferma ampiamente la diversità di immagine strutturale tra i due turismi provinciali: largamente alberghiero quello altoatesino, largamente diciamo così di "seconda casa" quello trentino. Ma le distanze globali si accorciano. Nel 1978 la differenza in più della provincia di Bolzano rispetto a quella di Trento è stata di 481 milioni; nel 1979 la differenza è scesa — pur sempre a favore della provincia di Bolzano — a 187 milioni. Nel 1979 è cresciuto di mezzo miliardo il gettito alberghiero in provincia di Bolzano rispetto al '78 e di 118 milioni ha dato in provincia di Bolzano 108 milioni in quella di Trento; ma nelle seconde case l'imposta ha dato in provincia di Bolzano 108 milioni in più rispetto al 1978 mentre in quella di Trento il balzo rispetto al 1978 è stato di 876 milioni in più, giungendo quasi al tetto del miliardo e mezzo.

Le conclusioni da trarre, al di là dei conti economici mi paiono oggi queste. Gradatamente le autorità locali, sia quelle comunali che quelle operanti nel settore turistico, alle quali fa capo nella sostanza la responsabilità della corretta applicazione della legge regionale sull'imposta, acquistano coscienza che è messo a loro disposizione uno strumento, delicato per un verso ma

anche efficace, che rende possibile un loro inserimento concreto e positivo nel settore dello sviluppo turistico, nell'amministrazione e nella stimolazione dello stesso: perciò la scelta della Regione si conferma buona.

La fase sperimentale non può però dirsi ancora superata e il congegno posto in atto in questi anni potrà essere ulteriormente migliorato.

Viene, ad esempio, rilevato che il sistema di riscossione, comportando registrazioni ed adempimenti puntuali e precisi, si rivela pesante per piccoli esercizi, ove l'attività turistica costituisce solo un sostegno marginale ad altra attività principale come in certe ipotesi di affittacamere.

Forse l'introduzione di una forma di tributo più elastico, eventualmente forfettario, potrebbe per questi casi costituire una soluzione.

Altro nodo delicato di questa normativa è quello sui controlli dei pagamenti dell'imposta: esso compete all'autorità locale e sono intuibili le difficoltà a esercitare tali compiti in modo tempestivo ed efficace.

La scelta del legislatore, per quanto appaia corretta e logica, potrà senz'altro andare approfondita e ulteriormente perfezionata. In sostanza si tratta di interventi di adeguamento che, come per ogni legge, sono già stati richiesti in via ordinaria per tenere la norma al passo con la realtà, e sono tanto più importanti quanto più delicato o in evoluzione è il settore. Dall'analisi degli andamenti provocati dalla legge sull'imposta di soggiorno passo ora all'analisi di un settore ben più ampio e assorbente per la Regione tanto che non poche volte nella pubblica opinione, e non solo in quella, l'Istituto stesso corre il rischio di venir identificato esclusivamente, come connotazione operativa, con questo settore.

Parlo, come i Signori Consiglieri avranno compreso, del libro fondiario e del catasto.

Per quanto riguarda il libro fondiario, la Regione ha ampiamente operato sia attraverso atti legislativi che attraverso una compiuta attività amministrativa. Nonostante tutto, anche questo settore viene oggi percorso da un momento di crisi al quale occorre porre attenzione. E' una crisi che viene provocata dal rilevantissimo e apparentemente inarrestabile aumento delle pratiche tavolari.

Quando si pensi che le istanze tavolari sono aumentate dalle 30.039 del 1979 alle 34.000 del 1980 e gli estratti e copie dai 53.616 del 1979 al 62.464 di quest'anno, bisogna riconoscere che gli aggettivi di "rilevantissimo" e di "inarrestabile" non sono attribuiti a caso.

Nonostante la crisi economica, avvertibile anche nel nostro territorio, l'aumento delle pratiche è in costante espansione.

Accanto a un problema di quantità e quindi di operatività degli uffici, esiste pure un problema di qualità ed efficienza degli uffici stessi attraverso il numero dei dipendenti, la loro specializzazione e la meccanizzazione del servizio.

Di fronte a questo stato di cose la politica della Giunta tende anzitutto a completare gli organici degli uffici in attuazione della legge regionale n. 1 di quest'anno. E' stato infatti bandito un concorso per l'assunzione di conservatori dei libri fondiari, per i quali, per la prima volta, è previsto il requisito della laurea in giurisprudenza.

Nello stesso tempo è in corso un passaggio interno di personale con la qualifica di aiutante tavolare che dovrebbe migliorare la situazione.

Misure e provvedimenti ulteriori dovranno essere adottati per potenziare alcuni uffici quali,

ad esempio, quelli di Trento e di Bolzano che si trovano ad assorbire un carico rilevantissimo di lavoro.

L'altro problema, cioè quello della meccanizzazione e modernizzazione degli uffici, è stato avviato dalla Giunta sia attrezzando adeguatamente le ventidue sedi, sia introducendo la microfilmatura e relativa consultazione degli atti e documenti, il cui programma biennale sta per essere completato, sia con lo studio della meccanizzazione del servizio tavolare. A questo proposito ci avvaliamo di esperienze già compiute in Austria e nella Germania Federale e della consultazione delle principali ditte operanti sul mercato italiano.

Nel settore del catasto i problemi sono ancora più rilevanti.

La base su cui ci muoviamo in questo settore è la delega che lo Stato ha attribuito alla Regione per l'esercizio di funzioni amministrative, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 31 luglio 1978.

In attuazione di tale delega la Regione ha ottenuto dallo Stato il completo trasferimento degli uffici dello Stato operanti nei settori del catasto fondiario e del catasto urbano e, dopo l'emanazione della legge regionale n. 7 di quest'anno, si è giunti al trasferimento del personale statale addetto a tali uffici, su apposita domanda di opzione.

Un primo problema di fronte al quale ci si è trovati è stato quello della immediata carenza di organici, derivante in partenza dalle appena 70 unità che si sono trasferite nei ruoli regionali dallo Stato a fronte di un contingente di 113 unità che era stato individuato come personale disponibile a transitare.

Per la verità la carenza di organici esisteva negli uffici statali.

Comunque a questo problema si è venuti incontro con una prima assunzione diretta in base all'articolo 17 di venti geometri e con l'apposita indizione di due concorsi pubblici, il cui espletamento è in corso, per l'assunzione di 20 geometri e di 25 assistenti.

A questi primi due concorsi ne seguiranno altri due nel corso del 1981 per portare l'organico degli uffici del catasto ad un livello minimale di efficienza per quanto riguarda le dotazioni di personale.

Per le sedi degli uffici la Giunta si è orientata, di massima, a porre gli uffici del catasto, attualmente cinque in provincia di Bolzano e sei in quella di Trento, accanto a quelli dei libri fondiari.

Perciò — a programma terminato — ventidue uffici del catasto e ventidue uffici tavolari.

E' una elementare esigenza che tiene conto della comodità dei cittadini e di un migliore funzionamento tra i due servizi.

Il problema principale comunque resta quello del coordinamento tra il servizio del catasto e quello del libro fondiario.

Questo coordinamento era stato molto trascurato dallo Stato e ha costituito la premessa per la attribuzione della delega alla Regione.

Un primo disegno di legge è già stato presentato dalla Giunta in materia ed è stato già approvato da questo Consiglio, il 13 novembre scorso. Questa legge, sulla base delle indicazioni e suggerimenti forniti da una Commissione regionale di studio, pone alcune premesse per questo coordinamento tra i due servizi, sia attraverso il riconoscimento del decreto tavolare come titolo valido anche agli effetti catastali, sia impostando un progetto — del quale farò cenno più avanti — per il rifacimento della rete geodetica, anche attraverso la indispensabile col-

laborazione di società e studi tecnici professionali.

Ma, oltre a quanto già detto, il programma predisposto dalla Giunta comprende ancora altri progetti dei quali devo sinteticamente accennare almeno la specificità.

Il primo riguarda l'assorbimento delle volture arretrate. Questo "arretrato" raggiunge dimensioni notevolissime, tanto che alla data dello scorso settembre il numero delle volture arretrate era di circa 77 mila. Per assorbire tali volture occorre utilizzare nuovi dipendenti inseriti negli uffici catastali e insieme ricorrere a lavoro straordinario, così come è esplicitamente previsto dalla legge regionale n. 7 del 1980. Con questi sistemi prevediamo di giungere nel corso del 1981 al totale azzeramento delle volture con evidente vantaggio di tutti i cittadini interessati.

Un'altra iniziativa da assumere è quella della revisione degli estimi: la revisione è prevista da due decreti: quello del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 604 e quello ministeriale del 13 dicembre 1979; questa revisione verrà condotta nell'ambito della regione da un gruppo di tecnici specializzati.

Di vasto respiro, e in un certo senso il più qualificante di tutti, è il progetto del rifacimento della rete geodetica.

Tale rete che costituisce il presupposto per il funzionamento del servizio catastale attraverso le mappe ed altri elementi di supporto, risale agli anni 1850-1880 e necessita di un completo rifacimento non soltanto come strumento indispensabile per il servizio catastale ma altresì come elemento di base per la pianificazione urbanistica, per l'attività di progettazione dei professionisti che abbisognano di mappe aggiornate.

Infine il rifacimento della rete geodetica dovrà costituire il presupposto per l'introduzione di un catasto numerico che dovrà sostituire l'attuale sistema catastale.

Raggiunto questo obiettivo ci vorrà una apposita legge dello Stato — promossa dalla Regione in base all'art. 35 dello Statuto speciale — che stabilisca che il catasto numerico ha l'efficacia probatoria prevista dal nostro sistema tavolare.

Tutto ciò comporta l'istituzione di squadre di rilevatori, stipulazione di convenzioni con associazioni e studi professionali per le rilevazioni sul terreno, utilizzazione della aerofotogrammetria per i rilevamenti più complessi.

E' un progetto che prevede una durata che varia da un minimo di cinque ad un massimo di sette anni purchè, naturalmente, si determinino tutte le condizioni necessarie sia per il reperimento della dotazione finanziaria che si preannuncia come estremamente impegnativa. E' stato calcolato che l'onere oscillerà tra gli 80 e i 100 miliardi.

A questo onere si potrà provvedere sia con le riserve del bilancio regionale, ma soprattutto attraverso l'assegnazione annuale da parte dello Stato prevista dal decreto presidenziale n. 569 del 1978.

L'ultimo progetto di questa complessa amministrazione catastale prevede la meccanizzazione degli uffici.

E' cosa assolutamente indispensabile per ottenere che il prodotto di tali uffici venga offerto ai cittadini e ai liberi professionisti che ne sono gli utenti principali, abbandonando forme tradizionali, in parte artigianali, tuttora praticate per giungere invece alla produzione, attraverso macchine e il funzionamento di appositi elaboratori elettronici. Tutto ciò comporta l'im-

pegno di personale specializzato e di ingenti risorse finanziarie.

E' in questo contesto di estremo impegno che si collocano anche le visite compiute a Vienna e a Lubiana nel corso di quest'anno per esaminare i progressi compiuti nella Repubblica austriaca e nella Repubblica Socialista di Slovenia per il miglioramento dei servizi del Libro fondiario e del Catasto, che hanno una matrice comune con quella esistente nella nostra Regione.

Mi auguro che questa Assemblea vorrà esaminare queste proposte con l'attenzione che meritano e formulare, se del caso, suggerimenti e proposte che la Giunta valuterà con ogni attenzione nella impostazione definitiva delle iniziative che ho illustrato.

Signori Consiglieri,

impostata ed esaminata così la tematica, diciamo, interna del nostro Ente, soprattutto per quanto riguarda le implicazioni delle norme di attuazione ancora da emanare, la definizione di certi confini e di certi raccordi di competenze, l'intelaiatura legislativa in essere e nei propositi e alcuni particolari settori dove la presenza, l'opera e le possibilità della Regione sono particolarmente incidenti, vorrei esprimere ora il pensiero della Giunta su quella che è la proiezione esterna della Regione e cioè i suoi rapporti e la sua partecipazione all'attività di organismi interregionali e super-regionali.

Non è la prima volta che se ne parla perchè questo argomento in termini di appoggio o di critica, di meraviglia o di ironia, di domanda sulla presunta enfasi che la Giunta vi porrebbe — a giudizio di taluni — o di preoccupanti interrogativi sulle intenzioni del Presidente nel portare avanti questa linea — secondo altri — questo ar-

gomento, dico, sembra un leit-motiv ricorrente attraverso il dibattito del precedente bilancio e attraverso le più recenti interpellanze sui viaggi in America e in Cina.

Politica estera? Smodate ambizioni? Alibi per non occuparsi di problemi più pertinenti e vicini? Travisamento di competenze? Sono domande che di volta in volta sono state rivolte per questo particolare sviluppo che la Giunta ha inteso imprimere alla propria azione, quasi aspetto caratterizzante e in sintonia con questi anni nei quali insieme con l'Europa degli Stati e con l'Europa comunitaria sta crescendo e organizzandosi l'Europa della Regione.

Per la verità la Regione non è mai stata chiusa in se stessa.

Un ponte, sia pure tra territori vicini, di solida struttura economico-commerciale in funzione di relazioni politiche e, più globalmente, umano è costruito ormai da trentadue anni.

L'accordo preferenziale tra Trentino-Alto Adige e Tirolo Vorarlberg, giunto quest'anno a un plafond di 15 miliardi e 865 milioni, è pure sempre stato un paradigma di nostre relazioni con le Regioni di altro Stato e ha sempre costituito una prospettiva di fruttuosa cooperazione e dialogo.

Tanto è vero questo che, oggi, superata dagli avvenimenti la prima fase veramente significativa quando fra Italia ed Austria gli scambi non erano ancor liberalizzati, si dovrebbe pensare all'inevitabilità di una decadenza dell'accordo per mancanza di interessi e di obiettivi.

E' vero infatti che l'esistenza dell'accordino si trova oggi a un punto di svolta ma riteniamo che sia un dovere dei politici fare il possibile perchè uno strumento così originale di cooperazione interregionale venga salvato e, se possibile, potenziato attraverso un rilancio che preveda,

da una parte l'estensione a nuovi protagonisti come le associazioni cooperativistiche nei rapporti di esportazione e importazione e, dall'altra, l'estensione del ventaglio delle merci di scambio a settori che, superando prodotti agricoli e industriali, comprendano anche il turismo, il credito, i trasporti e la ricerca scientifica.

E' proprio in quest'ottica che la nostra Regione si è fatta promotrice di un incontro a livello dei capi di Governo degli Enti direttamente interessati all'Accordino, nella fiducia che solo attraverso una ferma decisione politica lo strumento commerciale possa essere rivitalizzato.

Ma al di là di questo primo e privilegiato rapporto interregionale di natura speciale, sono oggi in esame rapporti, collaborazioni e consociazioni con un numero molto più consistente di Regioni al di qua e al di là delle Alpi e, attraverso una di queste Associazioni, cioè il Comitato di iniziativa per la collaborazione fra le Regioni dell'Arco Alpino, è in atto anche una consociazione e una presenza nel gruppo delle Regioni frontaliere.

Insieme formiamo la Comunità di lavoro delle Regioni Europee di confine che ha tenuto la sua più recente riunione a Flensburg alla quale ho avuto il mandato e l'onore di partecipare a nome dell'Italia.

Altro organismo cui la Regione partecipa in veste di socio fondatore è l'Euregio mentre, pur non avendo avuto parte attiva, seguiamo con molto interesse i lavori dell'Arge-Alp e, adesso, anche quelli dell'Alpe-Adria fondata nel novembre del 1978 a Venezia e alla quale Comunità di lavoro delle Regioni alpine orientali aderiscono nove Regioni di paesi comunitari e neutrali come l'Austria o non allineati come la Jugoslavia.

Ma non intendo appesantire ulteriormente questa relazione a bilancio con un rapporto dettagliato circa tutte le iniziative e le attività delle associazioni e organismi cui la Regione partecipa a vario titolo. Ricorderò solo che l'ultima operazione in ordine di tempo è stata la recentissima e fruttuosa visita alla Repubblica di Slovenia.

Ritengo invece doveroso ribadire sinteticamente — ricollegandomi a quanto già ampiamente detto e ribadito di recente in occasione del dibattito sulle interpellanze relative ai viaggi in America e Cina e, più generalmente, a tutte le iniziative della cosiddetta "politica estera della Giunta" — i principi che ci guidano in questa scelta di azione e in questo orizzonte di relazioni.

Intanto, noi non facciamo e non abbiamo fatto nè mai potremmo fare "politica estera" — nel senso specifico del termine — più di quanto siano "politica interna" i nostri rapporti con le altre Regioni italiane tanto a statuto speciale che a statuto ordinario. Abbiamo semplicemente seguito l'evolversi dell'idea europea in quella particolare versione di pensiero che vede l'articolarsi regionale come uno dei capisaldi della costruzione della Nuova Europa dei popoli accanto all'Europa degli Stati e alla macrostruttura comunitaria. Sarebbe stato, e lo sarebbe di più oggi, addirittura anacronistico e fuori della storia se avessimo tenuto questa Regione di 800 mila abitanti nel cuore del continente chiuso nel guscio dei suoi confini, estranea e quasi indifferente al resto dell'Europa mentre altrove non solo Regioni ma anche Città e grandi Comuni — indipendentemente dal colore delle loro amministrazioni — si muovevano e si muovono alla ricerca di contatti, di incontri, di relazioni non per sottrarre spazio a una diplomazia statale, ma per consolidare nel profondo

— e, spesso, con più verità — ragioni di comunanza e di interesse, nel rispetto convinto e realistico delle politiche statali. Questi tipi di ragionamento si leggono ormai in tutti i discorsi che i vari Presidenti di associazioni interregionali e super-regionali fanno in occasione delle loro nomine.

Ma insieme a queste ragioni di natura storico-politica c'è un più radicale ragionamento da sviluppare per sostenere che anche la Regione ha titolo per rappresentare le popolazioni e i gruppi, così come tutti i cittadini singoli che in essa vivono e convivono.

La Regione non solo ha il diritto ma non può neppure abdicare al dovere di rappresentare attivamente la sua popolazione nella interezza del territorio e nella compiuta varietà e ricchezza delle tre comunità italiana, tedesca e ladina. E, a proposito di ladini, la Giunta sollecita ancora una volta il Parlamento ad approvare rapidamente il disegno di legge che prevede la concessione ai ladini della provincia di Trento degli stessi diritti dei ladini della provincia di Bolzano.

Verremmo meno alle nostre responsabilità se non facessimo attività di rappresentanza là dove va fatta e con lo spirito che si sviluppa oggi nelle relazioni; e non se questa attività la facciamo, come la stiamo facendo.

Questo titolo di rappresentatività è connesso all'essere stesso della Regione e lo costituisce.

Noi rappresentiamo tutti i gruppi e i cittadini per il fatto stesso che ci siamo, non per il fatto che qualche norma di attuazione o qualche competenza specifica ci ha attribuito questa facoltà.

Signori Consiglieri,

la logica di rito esigerebbe che io, a questo

punto delle dichiarazioni introducessi gli argomenti dei rapporti con i partiti, della situazione economica, ecc.

Dirò soltanto che politicamente noi abbiamo la coscienza di esserci mossi sempre nel rispetto dell'accordo di coalizione per questa VIII legislatura stipulato fra i tre partiti che compongono e sorreggono l'esecutivo.

Episodi singoli di dissenso non hanno mai coinvolto il problema di fondo delle responsabilità nella gestione dell'accordo di coalizione.

Per il resto cerchiamo il confronto attivo e aperto con tutte le forze che siedono in questo Consiglio, convinti come siamo che questi anni in particolare segnano, non solo per ragioni interne alla nostra situazione regionale ma anche e congiuntamente per motivi nazionali e internazionali, un passaggio molto delicato che richiede la più attiva e partecipata presenza di tutti sia da posizioni di sostegno convinto sia da posizioni di apporto critico o anche contestativo.

Il pericolo maggiore deriverebbe da una indifferenza progressiva che giungesse fin dentro quest'aula a riecheggiare quell'indifferenza e quel disinteresse che troppo spesso si manifesta nella base delle nostre comunità per l'istituto regionale.

Questo problema globale della Regione — come ho sempre ritenuto — non è un affare del solo Presidente o della sola Giunta e neppure è una scommessa che un esecutivo fa perdurare comunque.

E' un affare di tutti e non solo dei consiglieri che siedono in quest'assemblea, ma dei partiti, delle forze sociali, dei centri culturali, dei formatori dell'opinione pubblica a qualsiasi livello, della stampa, delle radio, delle televisioni, dei gruppi economici e dei sindacati dei lavorato-

ri e anche della dimensione religiosa nei suoi aspetti istituzionali e non, almeno sotto certi profili e per alcune motivazioni.

Giungerei quasi a dire per paradosso che non chi lucidamente intendesse affossare la Regione avrebbe una responsabilità storica, ma molto più chi, avendone le possibilità e il mandato politico, non la realizza compiutamente.

Questa convivenza si alimenta in ognuno dalla convinzione e dalla sicurezza che i suoi diritti di singolo cittadino e di gruppo sono tutelati, rispettati, difesi e sviluppati in condizioni idonee per sè, per la famiglia, per i propri figli.

Nè obiettivamente credo ci sia qualcuno che possa ragionevolmente paragonare in maniera specifica l'Alto Adige con la Palestina e chiedersi dove sta la differenza tra le due situazioni.

Già di per sè queste sono le provocazioni che facilmente possono trarre nella trappola della violenza controparti sempre pronte a rispondere con l'attentato all'attentato. Nessuna attenuante nè di natura psicologica, nè oggi di natura storica o politica può essere concessa a questo nuovo terrorismo da chi crede che l'unica via per risolvere le questioni e per mantenere quest'area in pace è quella della trattativa e del rispetto degli Statuti.

Tutti i terrorismi, di qualsiasi natura siano, a forza di blandirli finiscono per imporre presto o tardi la loro logica e trasmettono una forte dose di violenza anche nelle strutture costituite, rendono sempre instabili le situazioni.

E' questo il momento di dire chiaramente no a qualsiasi ritorno di violenza e a qualsiasi tentazione di arrivare a traguardi ingiustificati dalla situazione in cui viviamo e impossibili nel quadro storico politico europeo in cui ci troviamo e nel quale ci muoviamo.

Ora i diritti dei singoli e la tutela dei gruppi sono cose diverse, inscindibili fra loro nella nostra regione, ma non confondibili l'uno con l'altro. E la Regione è istituita per realizzarli entrambi tutelandoli e difendendoli col mettere in essere le condizioni e gli strumenti per conseguire questi obiettivi.

In questa struttura credo trovi, proprio a norma di statuto, uno sbarramento invalicabile anche la teoria del cittadino interetnico o superetnico per quanta suggestività possa avere a prima vista.

Io capisco che molti di questi ragionamenti possono sembrare quasi irreali di fronte ad una concezione dell'autonomia la cui importanza, troppo facilmente, la gente e noi stessi siamo abituati a identificare con la massa maggiore e minore delle competenze legislative ed operative e con la parallela dotazione finanziaria.

E' certamente esatto che senza queste competenze legislative, amministrative e senza queste dotazioni finanziarie non si può parlare di basi e di condizioni per l'autonomia, ma non è ancora tutto.

Al di sopra di queste condizioni c'è però, come risultato, una condizione di autonomia dei singoli e dei gruppi, condizione che se si radica nell'"avere" l'autonomia con tutto ciò che ne consegue, dovrebbe naturalmente sfociare nell'"essere" autonomi, cioè in un problema squisitamente politico e morale. E qui è il campo di azione della Regione che oggi è un ente prevalentemente politico. Qui si pone perciò la nostra vera questione morale perchè il non essere riusciti, finora almeno, a collocarci su questo piano di lavoro e in quest'ottica ha creato e alimentato quel malessere, quel vero "male oscuro" da cui giorno dopo giorno siamo travagliati, andando ancora in

un certo modo alla ricerca di un nostra nuova identità.

Questo stato di cose si riflette anche sul nostro apparato burocratico spesso esposto alla tentazione di disaffezione all'Ente perchè non trova più motivazioni ideali alla sua opera, al di là del posto di lavoro.

In questo senso la nuova legge sugli uffici regionali dovrà a mio avviso non solo tenere conto di tutto quanto è di diritto in questi casi, ma dovrà anche interrogarsi radicalmente sulle condizioni della struttura e sulle motivazioni che la potrebbero migliorare.

Anche qui prima che una questione sindacale è una questione morale e politica che noi come legislatori non possiamo disattendere.

Ma più profondamente la questione della Regione incide sulla nostra qualità stessa di consiglieri.

Certo è che o noi viviamo in una condizione quasi di sdoppiamento di personalità, soprattutto nella nuova situazione delle autonomie — cosa già di per sé estremamente difficile ma per di più dove uno dei due ruoli viene inevitabilmente a scadere — e ad essere quasi disatteso — o dobbiamo fare un notevole sforzo per arricchirci in formazione, informazione e attenzione ai vari aspetti dei problemi e ai vari piani e livelli di attività.

Peraltro verso e sul versante della popolazione, c'è un ultimo discorso da fare.

Si tratta a mio avviso del problema delle nuove generazioni delle quali tutto si può dire meno che conoscano la Regione, non come parola esistente nel nostro vocabolario politico o visivamente come Palazzo degli uffici, almeno per quelli che sono a Trento, ma come storia, spirito, motivazioni, obiettivi.

Io ritengo che a questo proposito ci sia un

grande vuoto di conoscenza.

Ora chi deve formare e informare queste generazioni alle quali il tempo stesso si incarica di consegnare questa eredità di strutture politiche?

Il problema torna sempre identico. Si tratta di sapere se conviene informare o meno, se il non informare è funzionale ad un disegno politico, e se l'informare e il formare fanno parte di un nostro dovere storico.

Non c'è dubbio che dobbiamo schierarci per questa seconda impostazione se vogliamo essere coerenti a quanto finora abbiamo detto.

Questa variabile informativa e formativa è una delle condizioni imprescindibili dell'autonomia, ed è soprattutto qui in termini dinamici e di prospettiva che si vince o si perde la battaglia per l'autonomia, non solo nella formazione e informazione, ma più radicalmente nella ricerca dei valori ideali dell'autonomia.

La Giunta dunque ma anche il Consiglio, credo, non possono non farsi carico di questo problema che rientra, in fin dei conti, nei diritti dei cittadini e dei gruppi perchè non è un problema cultura ma una precondizione politica connaturata nell'essere stesso e nell'operare della Regione.

Signori Consiglieri,

penso sarebbe stata del tutto anacronistica e puramente formale una relazione che avesse dato conto degli sviluppi e dell'evolversi interno della geometria delle norme di attuazione, delle competenze e dello stato delle leggi.

La struttura sociale tutta in campo mondiale si evolve a colpi e contraccolpi di enormi proporzioni e di insospettate conseguenze.

Le ripercussioni giungono fin dentro le nostre case, incidono sui nostri rapporti, condizionano

pesantissimamente la nostra economia così esposta e così dipendente dall'estero.

Noi non possiamo non tener conto di questo quadro sociale e anche l'interpretazione della situazione dei diritti e dell'attuazione delle competenze deve tenerne conto.

Se vogliamo veramente la pacifica convivenza e lo sviluppo che ad essa è legato non possiamo procedere per dogmi quasi noi fossimo fuori del tempo e al riparo dalle tempeste.

Io credo che proprio questa congiuntura, che ormai sembra destinata a perpetuarsi costituendo comunque una condizione con la quale dobbiamo convivere, faccia emergere, se tutti cerchiamo di leggere correttamente il senso degli avvenimenti, la necessità del ruolo politico della Regione, del ruolo d'incontro, di compensazione, di verifica, di conoscenza fra le varie comunità che vivono e lavorano nel nostro territorio regionale.

In questo senso e proprio in questo senso gli aspetti ordinamentali per la nostra Regione diventano sempre più importanti ma sempre più importante diventa anche riacquistare il senso della dimensione regionale perchè nessuna sommatoria di due autonomie che venissero progressivamente separandosi potrebbe mai, nè all'interno nè tanto meno all'esterno, avere la forza di un sistema originale come il nostro, se ben capito, interpretato e gestito.

Penso che il proposito di dar vita a una politica regionale di nuovo stile e rimeditata nelle sue motivazioni sulla quale mi pare stanno per interrogarsi i partiti e non mancheranno di seguire altre forze sociali, costituisca il segnale di una diversa tendenza del corpo sociale, tendenza articolata e non monocorde, frutto di valutazioni che nascono da esperienza, da atteggiamenti culturali meno rigidi, da considera-

zioni che spaziano su orizzonti più ampi e insieme molto più problematici di quelli di un tempo.

Le generazioni si avvicendano e la situazione è in grande movimento. Tutto questo non può non lasciare un segno, piccolo o grande che sia, sul terreno dove lavorano le istituzioni.

La Regione, per il suo essere, per i suoi compiti e per le sue dimensioni può rispondere a questa sfida del mutamento sociale se sa capire quello che lo Statuto le chiede e le consente.

Spogliata di compiti gestionali onerosi e assorbenti e liberata per un impegno soprattutto politico e non amministrativo, può compiere una grande opera di aggregazione e di consenso attraverso la conoscenza, il confronto, il dibattito interno e la rappresentatività esterna nel contesto del sistema statale ed europeo.

Su questa linea, in questo spirito e con questi intendimenti questa Giunta, con il concorso di sostegno convinto dei gruppi di maggioranza e di apporto critico delle opposizioni, si è mossa e ha lavorato in questo primo anno e mezzo di effettiva attività e intende muoversi ancora sulla base del bilancio che presentiamo al Consiglio per il 1981.

In precedenti passaggi di questa relazione ho sottolineato come la Giunta nel predisporre progetti legislativi, con particolare riferimento alle materie ordinamentali, e nel definire iniziative di vario genere, si impegnerà in un ulteriore sforzo di coinvolgimento delle popolazioni nelle fasi formative delle singole iniziative. Si tratta di un indirizzo che anche in precedenza non è rimasto assente dalla riflessione dell'esecutivo e che ha trovato attuazione più che altro nel confronto con rappresentanze di vari corpi sociali. Ora, riteniamo che si siano create condizioni che non solo consentono, ma esigono

un allargamento della base di consultazione; sollecitazioni in tale senso sono pure pervenute dai membri di questo Consiglio. Si tratterà di un confronto e di una presenza che non sarà insensibile a peculiari situazioni e fatti sociali e linguistici tipici della realtà regionale.

Una maggiore uscita in periferia della Regione non dovrà peraltro servire solamente a raccogliere istanze su precise tematiche oggetto di singole iniziative, ma dovrà consentire una costruttiva e qualificante attività di informazione e di confronto.

Una maggiore presenza della Regione nella realtà periferica deve inoltre essere intesa come importantissimo supporto integrativo dell'attività di informazione per consentire alle nostre popolazioni di inserirsi più attivamente negli spazi aperti della collaborazione infraregionale e transnazionale di cui l'Istituto regionale è parte attiva.

In proposito la Giunta ritiene che se il contributo che la Regione fornisce alla vita ed allo sviluppo delle forme di collaborazione infraregionali, con particolare riferimento a quelle che si sviluppano nell'arco alpino, non trovassero eco e riscontro a livello di popolazione, i mezzi impiegati e l'impegno profuso sarebbero difficilmente giustificabili. Non si tratta evidentemente di un lavoro facile e che può dar frutti dall'oggi al domani; si tratta tuttavia di un lavoro che va fatto.

E qui mi si consenta una riflessione che ritengo molto importante per il divenire della nostra stessa autonomia. La riforma statutaria del 1971 ha messo nelle nostre mani un'autonomia che, nei vari livelli in cui essa si esprime, costituisce un patrimonio di eccezionale valore per le nostre popolazioni, per la nostra comunità. Pur considerando che lo spirito autonomistico

alimenta da molti decenni l'iniziativa politica dei rappresentanti delle popolazioni della regione, senza voler essere indelicato od ingeneroso nei confronti della nostra gente, credo che il terreno che ha accolto la nostra autonomia abbia ancora bisogno di ulteriori evoluzioni per rendere la stessa veramente produttiva e fautrice di uno sviluppo equilibrato della nostra comunità.

Nell'avvertire, con preoccupazione, certe spinte di stampo corporativistico alimentata molte volte da poteri offerti dalle robuste competenze attribuite a istituzioni locali, dobbiamo probabilmente interrogarci sull'uso che stiamo facendo di questa autonomia e vedere se il cittadino si accosta ad essa con autentica convinzione o se piuttosto non vede nell'autonomia un fatto strumentale per avere vantaggi per sé e per il suo gruppo. Non v'è dubbio che dall'autonomia si devono attendere vantaggi, ma sarebbe desolante il dover constatare che nella cornice della nuova autonomia sta crescendo un cittadino che dalla stessa si aspetta solo contributi ed agevolazioni di altro genere, senza individuare in questo prezioso patrimonio elementi di stimolo in grado di catalizzare ed aiutare la crescita e lo sviluppo di una società che, accanto all'indispensabile soddisfacimento di bisogni naturali stimoli nuovi ideali ed aggrega valori sociali.

La Regione intende certamente operare in tale senso, ma per la creazione ed il rafforzamento di una vera coscienza autonomistica, diciamo anche per aiutare lo sviluppo dello stesso cittadino regionale, è necessario il concorso, se non il concerto, di più forze, di più istituzioni su cui gravano in termini diretti le responsabilità della nuova autonomia.

Io sono convinto che se tutti noi, ognuno dal

proprio posto di responsabilità, ci impegneremo a svolgere con apertura, sensibilità e lungimiranza i compiti affidati alle nostre istituzioni dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la nostra autonomia maturerà nelle coscienze dei nostri cittadini, a qualunque gruppo linguistico appartengono, quei valori e quei sentimenti di pace che noi tutti desideriamo e che costituiscono l'obiettivo della nostra azione quotidiana di uomini prima che di politici.

Non sarà facile e mi ripeto sottolineando che bisognerà "sostituire ciò che divide con ciò che unisce". Io sono fiducioso e certo che il nostro serio impegno politico, la comprensione e la tolleranza, quella tolleranza che ci fu insegnata dagli stessi Degasperi e Gruber, ci consentiranno di guardare avanti con maggiore serenità verso un futuro che, già incerto a causa di fatti internazionali per noi ineluttabili, dovremo cercare di rendere il meno difficile possibile.

E' appunto questo il compito che la Giunta si è prefissa e sulla base del quale presenta all'attenzione di tutti i signori Consiglieri questo bilancio preventivo nella certezza che formerà argomento di attento dibattito e di positiva conclusione.

**PRESIDENTE:** La discussione sul disegno di legge che riguarda il bilancio, punto 9) dell'ordine del giorno, è sospesa e verrà ripresa nella seduta di giovedì prossimo.

Punto 10) dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 42: "Disciplina della contabilità delle Unità sanitarie locali"*.

La parola all'assessore proponente, dott. Pao-lazzi.

PAOLAZZI (assessore supplente - D.C.): La legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale domanda, con l'art. 50, alle Regioni la disciplina legislativa della contabilità e dell'utilizzazione del patrimonio delle Unità sanitarie locali, che deve rispettare i principi enunciati nell'articolo stesso, successivamente integrati con gli articoli 9 e 10 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge con modificazioni, con legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Il presente disegno di legge rappresenta il secondo fondamentale adempimento affidato dalla legge di riforma sanitaria alla Regione, per la definizione del modello di organizzazione e di funzionamento delle Unità sanitarie locali, già disciplinato per la parte istituzionale — ordinamentale con la recente legge regionale 30 aprile 1980, n. 6.

Il n. 1 dell'art. 50 della legge 833 citata, con una affermazione che per collocazione testuale e per tenore letterale assume speciale rilievo, dispone che la disciplina amministrativo-contabile della gestione delle Unità sanitarie locali deve risultare corrispondente ai principi della contabilità pubblica. Poichè nella Regione Trentino-Alto Adige, secondo l'assetto risultante dallo Statuto speciale di autonomia, il governo e la gestione dei servizi e delle attività dirette alla tutela della salute fanno capo, nella loro globalità, alle Province di Trento e di Bolzano, si è individuata la normativa di riferimento principalmente nelle leggi provinciali di contabilità e precisamente nella legge provinciale di Trento 14 settembre 1979, n. 7 e nella legge provinciale di Bolzano 26 aprile 1980, n. 8.

Si tratta di due leggi molto recenti con le quali le Province si sono dotate di una organica normativa contabile, recependo i principi rifo-

matori introdotti in questi ultimi anni nella contabilità pubblica con le leggi statali 19 maggio 1976, n. 335, recante principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni e 5 agosto 1978, n. 468, concernente la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

Le due normative provinciali non presentano differenze di rilievo, almeno per quanto riguarda gli aspetti fondamentali, e questo fatto rende più agevole il compito del legislatore regionale.

Per tale motivo si ritiene che la presente relazione debba porre in evidenza aspetti peculiari e principi informatori del disegno di legge, più che illustrare nei dettagli le singole disposizioni, le quali hanno contenuti strettamente tecnici.

Anche per le Unità sanitarie locali viene adottato il bilancio pluriennale, con il quale si realizza il necessario collegamento tra il metodo della programmazione, assunto dalla legge di riforma quale regola fondamentale dell'intervento pubblico in materia sanitaria, ed il sistema economico-finanziario.

Il bilancio pluriennale costituisce la traduzione, in termini di contabilità pubblica, del piano o programma provinciale triennale.

Esso viene annualmente aggiornato con lo stesso provvedimento che approva il bilancio annuale. La sua funzione è quella di indicare il quadro di risorse disponibili entro cui deve trovare collocazione l'intero ammontare della spesa per tutto il periodo considerato.

A proposito del bilancio pluriennale non viene espressamente enunciato il principio dello scorrimento, inteso come l'annuale ricostituzione dell'intera previsione temporale

originaria, perchè tale principio non è contenuto nella legge di riforma sanitaria. Sul piano tecnico, peraltro, la previsione dell'approvazione del bilancio pluriennale contestualmente al bilancio annuale e del suo aggiornamento annuale potrà consentire anche l'applicazione di tale strumento, ove ciò dovesse rendersi opportuno.

Un altro importante aspetto consiste nell'introduzione, a fianco del bilancio di competenza, del bilancio annuale di cassa, che assume così piena rilevanza giuridica, come previsto dal n. 3 dell'art. 50 della legge di riforma sanitaria.

La valutazione dell'efficacia (produttività) della spesa sanitaria, imposta dal n. 4 del medesimo art. 50, è resa possibile mediante la strutturazione del bilancio per funzioni e per programmi, accanto alla strutturazione tradizionale del bilancio finanziario per oggetti.

Allo stesso fine sono indirizzate le norme contenute nel capo III, che affidano al servizio amministrativo dell'Unità sanitaria locale, oltre al riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione e del rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio, anche la valutazione dell'efficienza della spesa sanitaria e la verifica dell'andamento gestionale.

Allo stesso risultato sono finalizzate, seppure in modo non immediato, le disposizioni del capo XI che istituiscono, limitandone inizialmente la portata ai soli costi del personale, la contabilità dei costi, consistente nella rilevazione dei costi imputabili a singoli elementi individuati da un "piano dei centri di costo", stabilito dalla Provincia, con lo scopo di fissare modelli e medie di riferimento per assicurare livelli assistenziali uniformi, per eliminare situazioni di insufficienza e squilibrio, per promuovere l'efficienza dei singoli servizi, intesa come rapporto tra costi dei servizi e benefici resi dagli stessi.

Per il resto va rilevato che si è preferito, in genere, formulare nel disegno di legge anche le norme di dettaglio, che avrebbero potuto essere rimesse ad un apposito regolamento o richiamate con un rinvio alle leggi provinciali di contabilità.

Il motivo di questa scelta di metodo va ricercato nell'intento di fornire ai nuovi organismi, cui è affidata la gestione di tutte le attività dirette alla tutela ed alla promozione della salute, uno strumento, il più possibile completo ed esauriente, tale da evitare agli amministratori ed agli operatori il laborioso e talora defaticante onere di ricostruire una disciplina unitaria attraverso il ricorso a leggi diverse e spesso non coordinate tra loro.

Sole eccezioni a questo criterio sono i rinvii degli artt. 29 e 84, rispettivamente per la classificazione delle entrate e delle spese e per le procedure contrattuali, rinvii che non dovrebbero determinare particolari difficoltà, perchè riferiti ad una normativa unitaria ed individuabile con certezza.

Alla luce delle considerazioni svolte e sottolineando l'urgenza di completare l'ordinamento delle Unità sanitarie locali con le norme sulla contabilità di tali enti, la Giunta auspica che il Consiglio regionale vorrà accordare la propria approvazione alla presente iniziativa legislativa.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Grigolli per la lettura della relazione della II<sup>a</sup> commissione legislativa.

**GRIGOLLI (D.C.):** La II<sup>a</sup> Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge nelle sedute del 6 e 13 novembre 1980.

Prima di iniziare l'esame del provvedimento di legge, la Commissione è stata informata sulle ra-

gioni che hanno indotto il proponente a presentare una serie di emendamenti sostitutivi o modificativi di numerosi articoli. La ragione di tale procedura va ricercata nel fatto che dopo la presentazione del disegno di legge n. 42, avvenuta in data 12 giugno 1980, è stata emanata la legge 8 agosto 1980, n. 441, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle Unità sanitarie locali.

E' parsa quindi evidente l'opportunità di adeguare talune disposizioni contenute nel disegno di legge regionale alle prescrizioni stabilite dalla citata legge dello Stato.

La Commissione ha svolto il proprio lavoro sulla base del nuovo testo, conducendo un'analisi approfondita di tutto il complesso di norme, che dovranno regolare la gestione delle Unità sanitarie locali nelle province di Bolzano e di Trento.

Con riferimento all'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e alle specifiche competenze statutarie, il provvedimento completa il ciclo legislativo riservato alla Regione, offrendo alle Unità sanitarie un supporto operativo chiaro e specifico.

Si ritiene sia da apprezzare il criterio seguito dal proponente nello stabilire norme anche di dettaglio, nell'intento di facilitare quanto più possibile il compito, inizialmente non facile, degli amministratori dei nuovi organismi.

Nel merito del provvedimento, la Commissione ha svolto un attento esame delle singole disposizioni, alla ricerca di un testo di legge coordinato, aggiornato e rispondente alle reali esigenze di una corretta gestione di questi importanti enti.

I singoli articoli sono stati approvati a maggioranza nel testo allegato alla presente relazione.

La Commissione ha approvato a maggioranza (astenuiti i Consiglieri Tomazzoni e Ziosi) il disegno di legge, che viene ora sottoposto all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale.

Il relatore vuole illustrare? No. Chi intende intervenire? Prego, cons. Boato.

BOATO (N.S.-N.L.): Brevemente, riconoscendo la prevalenza tecnica di questo provvedimento, però per due brevi osservazioni che, senza ripetere, confermano tutte le perplessità che aveva sollevato la sinistra e Nuova Sinistra in particolare, in sede di dibattito sia della legge regionale che della legge provinciale trentina.

La più consistente è questa: che le modifiche apportate in sede di commissione, cioè il testo di commissione è cambiato a partire dall'art. 67 all'art. 75 con una trasgressione frontale dell'art. 66 della legge nazionale 833, la quale dice: "Sono trasferite al patrimonio del comune, in cui sono collocati con vincolo di destinazione alle Unità sanitarie locali i beni mobili e immobili, le attrezzature appartenenti alle Province o a consorzi di enti locali e destinati a servizi igienico-sanitari, compresi i beni mobili e immobili e le attrezzature di laboratorio di igiene e profilassi". E poi una seconda voce: "I beni mobili e immobili, le attrezzature degli enti ospedalieri, ospedali psichiatrici, neuropsichiatrici ecc." Allora un aspetto sia pure strumentale, ma comunque che ha riflesso determinante nell'immagine di un ente, come l'Unità sanitaria locale, viene rovesciato, cioè quello che dovrebbe essere il livello centrale, essenziale di gestione di tutta l'attrezzatura sanitaria e della gestione della sanità in sé, come prevenzione, come cura, come entità

complessiva dei servizi, si rivela anche in questo aspetto, sia pure strumentale, in realtà un secondo livello; la vera Unità sanitaria locale rimane, a Trento come a Bolzano, la Provincia, e l'ente capo rimane tale, l'accentramento è determinato in tutto e anche in questo aspetto patrimoniale contro la riforma o quel tanto di riforma che c'è, in questo caso democratica sì perchè decentra, a livello nazionale.

Questo è già addirittura anticipato nella legge trentina, all'art. 30, per cui le cose vanno come vanno. Abbiamo visto anche in un'altra legge recente, quella sui dipendenti provinciali o regionali, che tutti diventano consiglieri regionali, la Provincia di Trento ha addirittura anticipato la legge regionale, i giochi sono fatti, e la Regione avrebbe un ruolo da questo punto di vista, io sottoscrivo alcune cose, almeno quelle delle competenze specifiche, dette due minuti fa nella relazione al bilancio dal Presidente Pancheri. E allora ci si attenga al ruolo intermediario tra riforma statale e riforma provinciale, mentre la modifica degli artt. 67, 68, 69 fino al 75 rovescia il dettato dell'art. 66 "attribuzione per i servizi dell'Unità sanitaria locale di beni già di pertinenza di enti locali", e ristabilisce questa centralità e potere e autorità assoluta di fatto della Provincia rispetto al secondo livello, che diventa, sia a Bolzano, sia nel Sudtirolo, sia nel Trentino, le Unità sanitarie locali. Nel Trentino c'è anche un aspetto che attenua e aggrava questa questione, nel momento in cui le Unità sanitarie locali sono di per sè, essendo 11 su 430 mila abitanti, sono di per sè degli enti, scusate la parola, la dico tra virgolette, "impotenti" rispetto a quello che dovrebbero gestire, salvo forse quella di Trento, e solo in parte quella di Rovereto, e quindi sono definite come degli enti di secondo livello dal punto di vi-

sta anche quantitativo e numerico. Per Bolzano il discorso è diverso perchè dovrebbero essere tre, anche se una parte della SVP avrebbe voluto mantenere l'unicità dell'Unità sanitaria locale e in questo caso la identità con la Provincia sarebbe stata più palese, più evidente, più palmare, ma comunque nel momento in cui è saltata, in base forse anche al dibattito a livello regionale, ma probabilmente ai rapporti di forza soprattutto all'interno dello S.V.P., questa scelta particolarmente autoritaria, anche rispetto all'entità del territorio del Sudtirolo, si ribadisce la centralità della Provincia e la centralità della SVP, perchè da questo punto di vista il significato è ancora più palesemente chiaro a livello del Sudtirolo, anche con questo dettaglio che riguarda la questione patrimoniale.

La seconda osservazione, e chiudo, riguarda quanto dice la relazione sulla introduzione, peraltro di per sè tecnicamente positiva, dei bilanci pluriennali e di un meccanismo che rende il parallelismo da un punto di vista contabile e da un punto di vista potenzialmente, ma solo potenzialmente, programmatico, se programmazione non equivale solo a contabilità. L'introduzione del bilancio pluriennale è positiva, il parallelo rispetto al bilancio dell'ente Provincia e anche dell'ente Regione sarà un fatto, da un punto di vista formale almeno, coerente e positivo, almeno per chi fa i conti o chi deve farli, perchè non gabelliamo l'introduzione di quello che per adesso è un fatto formale con il fatto sostanziale del programma, del programma a livello provinciale, del programma a livello di ente comprensoriale o di comunità di valle, del programma della Unità sanitaria locale.

Noi vediamo finora a livello delle Province, — non possiamo fare il processo alle intenzioni del futuro, ma possiamo constatare i fatti del passato —, che non c'è un programma, ma che ci sono soltanto ed esclusivamente documenti contabili, i quali registrano le scelte e non possono che registrarle a valle. Per cui anche tutto il dibattito che avviene sul bilancio, salvo quello che riguarda, e che non è indifferente, ma che comunque è molto parziale, i discorsi introduttivi, come anche quello di oggi del Presidente Pancheri e quello di poche settimane fa del Presidente Magnago e quello fra qualche settimana del Presidente Mengoni, non si tratta di un programma, si tratta di un rosario di più o meno belle intenzioni, spesso anche non belle, — e non faccio riferimento specifico alla relazione di stamattina, sul cui merito entreremo giovedì prossimo —, che non hanno niente a che vedere con un rapporto strutturale tra le operazioni contabili a valle, quelle che renderebbero i bilanci, annuale e pluriennale, strumenti contabili della programmazione. Oggi invece questi sono gli strumenti principi della non programmazione e vengono fatti passare come gli strumenti del programma. Questo ha anche un riflesso da un punto di vista settoriale per l'ambito della sanità, perchè i piani sanitari vengono fatti dopo e non prima. Questi documenti, queste leggi che stanno passando e tutte le scelte consistenti, quelle che riguardano la Provincia, quelle che riguardano le Unità sanitarie locali, quelle che riguardano gli ospedali, quelle che riguardano le cose che fra un anno non si cambieranno più, non rientrano di fatto in un piano che tutti possiamo almeno vedere e discutere in questa sede, come nelle due sedi provinciali, ma avranno soltanto il riflesso e la traduzione ormai immodificabile quando verranno. Tra un anno, tra sei mesi avremo i

piani, che saranno la registrazione delle cose fatte. E questo è esattamente il rovescio della programmazione.

**PRESIDENTE:** Altri chiedono di parlare prima della replica? L'assessore di merito vuol replicare? Prego.

**PAOLAZZI (assessore supplente - D.C.):** Io vorrei subito dire al cons. Boato, che è intervenuto, che questo disegno di legge non deve andare a considerare la destinazione dei beni patrimoniali, ma solamente regolamentare l'eventuale utilizzazione dei beni stessi, perchè già le leggi provinciali hanno determinato, laddove sono già state approvate dal Consiglio, hanno determinato a chi andranno questi beni. D'altro canto, se lei ha letto con un certa attenzione questo disegno di legge, vede che le possibilità sono aperte, sia che i beni dovessero andare alla Provincia o direttamente all'ente di cui la Unità sanitaria locale è espressione, oppure ai comuni stessi. Quindi questo è un disegno di legge che sostanzialmente va a fissare delle norme, possiamo dire sostanzialmente contabili, ma che non deve andare a determinare in maniera precisa e specifica la destinazione dei beni, anche se è detto che comunque il vincolo d'uso è per le funzioni dell'USL...

**BOATO (N.S.-N.L.) (Interrompe)**

**PAOLAZZI (assessore supplente - D.C.):** No, gli emendamenti, se lei li ha letti con attenzione, prevedono che appunto la proprietà dei beni sia della Provincia, degli enti di cui l'Unità sanitaria locale è struttura operativa e dei comuni. Quindi sono aperte tutte tre le possibilità, salvo poi decidere con leggi provinciali, e già la Provincia

autonoma di Trento ha fatto una scelta ben precisa, che tutti quanti conosciamo, a chi andranno i beni, che poi comunque devono essere assegnati in uso, con vincolo di destinazione, alle Unità sanitarie locali. Ora mi pare che qui non sia il caso....

(Interruzione)

PAOLAZZI (assessore supplente - D.C.): Il testo originario, perchè il testo originario prevedeva che la proprietà dei beni fosse solamente dei comuni. Questa destinazione per certi aspetti era restrittiva, perchè, ripeto, non possiamo non tener presente, non ricordare tutti in quest'aula che le Province, o quanto meno la Provincia autonoma di Trento ha già fatto una sua scelta precisa che individua come proprietaria dei beni la Provincia, questo lo sappiamo, ma questo è anche conseguente a una impostazione, data ancora a suo tempo, a tutta l'impostazione della riforma sanitaria nella Provincia autonoma di Trento e credo anche nella Provincia autonoma di Bolzano.

Io credo, quindi, sia abbastanza chiaro che, ripeto, questa non era la sede per indicare in maniera precisa quale dovesse essere la destinazione della proprietà dei beni, ma che semplicemente questo disegno di legge dovesse registrare le varie possibilità e lasciare poi aperto alle Province stesse la decisione che a loro sembrava più confacente.

BOATO (N.S.-N.L.): (Interrompe)

PAOLAZZI (assessore supplente - D.C.): No, la competenza della Regione è di fare la legge di contabilità, la quale, se lei si legge l'art. 50 della 833, non prevede che questa legge debba indicare a chi andranno i beni, ma solamente re-

golamentare le norme di contabilità. Le altre valutazioni fatte dal cons. Boato, credo siano quantomeno premature, rispetto al disegno di legge che stiamo per approvare, perchè proprio io credo che l'introduzione del bilancio pluriennale, anche in questo disegno di legge, segni degli aspetti più importanti, perchè mi pare che sia proprio l'elemento fondamentale di raccordo e di supporto con la riforma sanitaria.

Io credo si possa ricordare che la legge 833 rende obbligatorio il metodo della programmazione pluriennale, proprio per superare la settorializzazione degli interventi sanitari, per unificare l'organizzazione sanitaria su base territoriale e funzionale, per assicurare questa corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici, in definitiva per poter raggiungere le finalità di fondo di tutto quello sforzo organizzativo e culturale che è la riforma sanitaria. Ora è indubbio che il raggiungimento di questi obiettivi non può essere che conseguito attraverso una previsione pluriennale delle risorse, la quale contabilmente può essere rilevata solo con un bilancio pluriennale.

Io non sono dell'avviso del cons. Boato che si faccia prima il bilancio triennale e dopo si facciano i piani. Io credo che, per quanto è stato anche votato in sede provinciale, per tutta quella articolazione dopo che è prevista nell'elaborazione dei piani sanitari provinciali, come conseguenza anche dei piani triennali, indubbiamente ci sarà la possibilità di avere, nello strumento che è il bilancio triennale, un punto di riferimento preciso per poter programmare in maniera altrettanto precisa l'utilizzazione delle risorse per poter attuare sul territorio quel servizio, che dovrebbe risolvere le esigenze prioritarie dei cittadini nella tutela della loro salute.

**PRESIDENTE:** La discussione generale è chiusa. E' in votazione il passaggio alla discussione articolata: è approvato a maggioranza con 30 voti favorevoli e 16 astensioni.

#### **Art. 1** **Bilancio pluriennale**

Il bilancio pluriennale e il bilancio annuale di previsione delle Unità sanitarie locali costituiscono strumenti finanziari della programmazione sanitaria.

Il bilancio pluriennale, redatto in termini di competenza ha durata corrispondente a quella del Piano sanitario provinciale e viene annualmente aggiornato.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 12 astenuti.

#### **Art. 2** **Efficacia del bilancio pluriennale**

Il bilancio pluriennale rappresenta, per ognuno degli esercizi finanziari considerati, il quadro delle risorse che la Unità sanitaria locale prevede di acquisire e di impiegare, sia in base alla legislazione statale, regionale e provinciale già in vigore, sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi.

Esso costituisce, in particolare, sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite dalla Unità sanitaria locale a carico di esercizi futuri.

L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate, nè ad eseguire le spese in esso previste.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 10 astenuti.

#### **Art. 3** **Struttura del bilancio pluriennale**

Il bilancio pluriennale si compone dello stato di previsione delle entrate, dello stato di previsione delle spese e del quadro riassuntivo.

Nel bilancio pluriennale le entrate e le spese sono classificate secondo lo schema adottato per la rispettiva classificazione nel bilancio annuale di previsione.

Le entrate possono essere raggruppate per categorie e, nell'ambito di queste ultime, per tipi significativi di capitoli in relazione ai criteri assunti per le loro previsioni.

Per ogni ripartizione dell'entrata e della spesa è indicata la quota per ogni esercizio finanziario, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale.

Il quadro riassuntivo è strutturato secondo i criteri stabiliti per il quadro generale riassuntivo del bilancio annuale di previsione.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 11 astenuti.

#### **Art. 4** **Quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale**

Nel bilancio pluriennale le entrate relative alle quote del Fondo sanitario provinciale da destinare rispettivamente al finanziamento delle spese correnti e di quelle in conto capitale, sono determinate sulla base delle indicazioni del Piano sanitario provinciale.

Per l'utilizzo delle risorse derivanti dagli svincoli di destinazione dei beni di cui agli articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, come disciplinati dalle rispettive leggi provin-

li, si avrà riguardo alle indicazioni del Piano sanitario provinciale.

Le altre entrate sono iscritte sulla base delle risultanze accertate negli anni precedenti e di quelle previste per gli esercizi futuri.

Prego, cons. Pruner.

**PRUNER (P.P.T.T.-U.E.):** Non è per frenare il ritmo abbastanza celerato e lodevole dell'iter di questo disegno di legge in Consiglio regionale, ma per richiamare l'attenzione dei signori colleghi ad una riflessione, che è sempre necessaria quando si parla di programmazione e quando si parla di bilanci pluriennali, che ne sono il corollario, lo prenderò la parola di tanto in tanto penso, perchè non si dimentichi che commettiamo, man mano che andiamo avanti con i singoli articoli, commettiamo ogni volta un passo falso verso quella che è una politica del disordine, una politica dell'approssimazione, una politica dell'improvvisazione, una politica della scopiazzatura, una politica dell'essere più realisti del re, dell'essere i primi della classe, di vedere soltanto le forme esteriori e nella pubblicità che si dà a una certa politica di programmazione e di riqualificazione, di ammodernamento ecc. ecc. con tutte queste parole un po' roboanti. Io devo ripetere quanto ho detto mille volte in questa sede in occasione di questi disegni di legge, che sarà cioè la fine della nostra politica sanitaria. Abbiamo degli esempi, non nomino quant'altro succede in questi giorni perchè non vorrei essere tacciato di strumentalizzare qualcosa, ma come in altri settori, anche in questo settore camminiamo verso la morte di quella che è una vera politica sanitaria. Pertanto, per dimostrare la dissociazione completa a questo disegno di legge, con tutte le lodi al nostro asses-

sore che ha fatto di tutto per fare qualcosa che possa essere diverso da quella che è l'implicazione in una politica di certa morte della nostra politica sanitaria, a parte questa sua buona volontà dimostrate in ogni momento, dico che il nostro Consiglio deve fare una riflessione, deve riprendere un discorso di ritorno, un discorso di marcia indietro con la politica di scopiazzatura che è stata fatta e che siamo costretti a fare, pertanto concludo e dico, votando sempre negativamente anche i singoli articoli di questo disegno di legge, che noi dobbiamo arrivare, se vogliamo, ad una completa competenza primaria in questo settore, altrimenti siamo condannati, come tutti gli altri, come tutte le altre regioni, come il paese intero al naufragio di questo settore, che è un settore di primaria importanza.

**PRESIDENTE:** Altri sull'art. 4? Nessuno. E' in votazione l'art. 4....

**BOATO (N.S.-N.L.):** In onore all'intervento generale sul bilancio del Presidente Pancheri, le chiedo di garantire il numero legale per non doverlo chiedere e far saltare l'Assemblea.

**PRESIDENTE:** Non è che possa garantirlo io, perchè violerei la libertà di ciascuno. Suono con più sollecitudine, è l'unico invito che posso fare. E' in votazione l'art. 4: è approvato a maggioranza con 4 astenuti e 3 contrari.

#### Art. 5

#### Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale sono indicate le spese conseguenti all'applicazione delle leggi in vigore nonchè quelle necessarie per il funzionamento

degli organi e degli uffici e, per le competenze al personale, agli oneri derivanti dall'applicazione della normativa in vigore.

Sono altresì indicate le spese dipendenti dai nuovi previsti interventi nell'ammontare presunto secondo i programmi o gli indirizzi elaborati.

Il bilancio pluriennale è considerato capiente ai fini della copertura di nuove o maggiori spese a carattere pluriennale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, fino a concorrenza della differenza tra il totale delle entrate in esso iscritte a norma dell'articolo 4 ed il totale delle spese predeterminate, previste a norma del primo comma del presente articolo.

Prego, cons. Avancini.

AVANCINI (P.L.I.): Voglio specificare il nostro atteggiamento su questo disegno di legge e sui vari articoli che prevedono la disciplina e la contabilità delle Unità sanitarie locali. A me sembra impossibile che la Regione Trentino-Alto Adige non sia riuscita a fare un qualche cosa di più semplice. In queste condizioni, con una legge di questo tipo, ogni unità sanitaria locale non dovrà solo assumere un ragioniere, ma un avvocato. Si dovrà per forza assumere un avvocato per interpretare prima di tutto una legge così complessa che riguarda modestissime unità sanitarie locali, oltre a un ragioniere o due, e poi a loro volta avranno un sottocapo, un capo del sottocapo ecc.

Pertanto veramente mi sembra incredibile che la Regione non sia riuscita a fare qualche cosa di più modesto ma di più chiaro. Perciò il mio atteggiamento su tutti gli articoli e anche probabilmente in votazione finale sarà un atteggiamento di astensione.

PRESIDENTE: Altri sull'art. 5? C'è da replicare? Prego, assessore.

PAOLAZZI (assessore supplente - D.C.): Volevo dire al cons. Avancini che ci rendiamo conto, e io mi rendo conto in particolare, della materia un po' ostica per chi è abituato a ragionamenti più politici che tecnici, però non mi pare di poter dire che sia una legge poco chiara, forse per certi aspetti è una legge troppo chiara, troppo dettagliata, troppo minuziosa; però io devo confessare che per larghissima parte la paternità di questo disegno di legge è dei tecnici, di coloro che poi dovranno gestirla questa legge. Quindi mi rendo conto della difficoltà di poter comprenderla alla prima lettura, però credo non sia accettabile la valutazione, almeno per quello che mi riguarda, di legge poco chiara. Ripeto, è una legge dove hanno messo dentro le mani per parecchi mesi, forse per più di un anno, i tecnici, coloro che poi dovranno gestire questa legge; che possa apparire eccessivamente dettagliata e minuziosa può essere anche vero, però non mi pare di poter dire che sia una legge poco chiara.

PRESIDENTE: E' in votazione l'art. 5: è approvato a maggioranza con 4 contrari e 4 astenuti.

#### Art. 6 Progetti

I progetti riguardano spese relative ad interventi da realizzarsi dalla Unità sanitaria locale, volti al conseguimento di obiettivi indicati nell'ambito del Piano sanitario provinciale tenendo conto delle risultanze di specifiche analisi sui benefici e sui costi secondo gli usi alternativi delle risorse disponibili.

Per ogni progetto devono essere indicati:

- 1) il tempo necessario per la sua attuazione e le eventuali fasi di realizzazione del medesimo;
- 2) l'ammontare complessivo della spesa prevista a carico del bilancio dell'Unità sanitaria locale e l'indicazione delle ulteriori risorse materiali ed organizzative necessarie per l'attuazione del progetto medesimo;
- 3) le unità operative incaricate della relativa attuazione;
- 4) gli elementi fisici atti ad individuare l'obiettivo medesimo e a consentire la verifica del grado di realizzazione dello stesso.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 2 contrari e 4 astenuti.

#### Art. 7

##### Spese pluriennali

Per i progetti o gli interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, è consentita nell'ambito della validità temporale del Piano sanitario provinciale, fatti salvi eventuali divieti espressamente previsti dallo stesso, la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni nei limiti dell'intera somma prevista, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio annuale, ai sensi del successivo articolo 37, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadenza nel corso del relativo esercizio.

Gli atti relativi ai piani e programmi che impegnino più esercizi sono predisposti dal Comitato di gestione ed approvati dall'Assemblea generale.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 4 contrari e 4 astenuti.

#### Art. 8

##### Approvazione del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale è approvato ogni anno dall'Assemblea generale congiuntamente alla approvazione del bilancio annuale di previsione e con la stessa procedura stabilita per quest'ultimo.

Il bilancio pluriennale deve essere approvato in pareggio complessivamente e per ciascuno degli esercizi cui si riferisce. Ulteriori vincoli di pareggio, all'interno della struttura del bilancio, possono essere imposti dal Piano sanitario provinciale.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 4 voti contrari e 5 astenuti.

#### Art. 9

##### Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario delle Unità sanitarie locali coincide con l'anno solare.

Solamente per la riscossione ed il versamento delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 4 voti contrari e 4 astenuti.

#### Art. 10

##### Bilancio di previsione

Le previsioni del bilancio annuale delle Unità sanitarie locali sono formulate in termini di

competenza ed in termini di cassa.

Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:

- 1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- 2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
- 3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra riscossioni o pagamenti in conto competenza ed in conto residui.

Tra le entrate e le spese di cui al precedente punto 2) è iscritto l'eventuale avanzo, rispettivamente disavanzo, di consuntivo presunto al termine dell'esercizio precedente.

Tra le entrate e le spese di cui al precedente punto 3) è altresì iscritto l'eventuale saldo di cassa positivo, rispettivamente negativo, presunto all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Il bilancio annuale di previsione è composto dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e del quadro generale riassuntivo.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 4 astenuti.

#### **Art. 10 bis**

Per gli ospedali dotati di autonomia tecnica funzionale ai sensi dell'articolo 25 della legge

regionale 30 aprile 1980, n. 6, nel bilancio delle unità sanitarie locali vengono tenuti specifici conti di gestione.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 4 astenuti.

#### **Art. 11**

##### **Allegati al bilancio di previsione**

Al bilancio annuale di previsione sono allegati:

- 1) il bilancio pluriennale aggiornato all'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce;
- 2) la relazione generale nella quale, tra l'altro, sono illustrati:
  - a) i criteri assunti per la formulazione delle previsioni;
  - b) le informazioni relative ai livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni sanitarie che si intendono assicurare;
  - c) le notizie sullo stato di attuazione del Piano sanitario provinciale;
- 3) l'elenco dei capitoli di spesa per la cui integrazione è ammesso il prelevamento dal fondo di riserva ordinario ai sensi del successivo articolo 21;
- 4) una tabella dimostrativa dell'avanzo, rispettivamente disavanzo, di consuntivo presunto al termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce.

Del presunto disavanzo di consuntivo risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio al fine del relativo assorbimento; la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione deve illustra-

re i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento e dare dimostrazione dell'avvenuta iscrizione in bilancio di apposite poste contabili per il ripiano del disavanzo medesimo. In relazione all'utilizzazione del presunto avanzo di consuntivo devono essere indicati i correlativi stanziamenti di spesa;

- 5) prospetto dimostrativo ed esplicativo delle entrate e delle spese dei servizi multizonali relative all'esercizio finanziario cui si riferisce il bilancio;
- 6) eventuali altri elaborati statistici e contabili che, anche su indicazione della Provincia, siano atti a conferire maggior chiarezza alle poste di bilancio.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 4 astenuti.

#### Art. 12

##### Stanziamenti di competenza

Gli stanziamenti delle entrate di competenza di cui al punto 2) dell'articolo 10 sono effettuati secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 4.

Gli stanziamenti delle spese di competenza, di cui al punto 2) dell'articolo 10, sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base al Piano sanitario provinciale ed alle altre norme vigenti, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio ad impegni di spesa a carico del medesimo esercizio.

Per le spese a carattere pluriennale ripartite in più esercizi la quota da stanziare in bilancio è determinata, con i criteri previsti al precedente comma, entro i limiti dell'ammontare complessi-

sivo autorizzato e tenendo conto sia delle quote già stanziare nei precedenti bilanci, sia degli impegni effettivamente assunti nei relativi esercizi.

Nel bilancio devono essere in ogni caso stanziare le somme corrispondenti agli impegni già assunti a norma del terzo e quarto comma dell'articolo 37, che vengono a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce. L'entità di tali somme deve essere distintamente indicata in apposite note per ciascun capitolo di spesa.

Le entrate e le spese relative ai servizi multizonali devono essere iscritte nel bilancio della unità sanitaria locale competente per territorio ove a questa attribuiti ed evidenziate in specifici prospetti dimostrativi allegati al bilancio di previsione.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 4 astenuti.

#### Art. 13

##### Stanziamento di cassa

Gli stanziamenti di entrata, formulati in termini di cassa di cui al punto 3) dell'articolo 10, sono iscritti in bilancio, per ciascun capitolo, in misura pari al totale delle somme delle quali si prevede la riscossione sia in conto residui che in conto competenza.

Gli stanziamenti di spesa, formulati in termini di cassa, di cui al punto 3) dell'articolo 10, sono iscritti in bilancio nella misura necessaria, per far fronte ai pagamenti che, per ciascun capitolo, si prevede di dover effettuare nell'esercizio sia in conto residui sia in conto competenza. Tali stanziamenti devono essere determinati tenendo conto delle complessive disponibilità di cassa dell'esercizio.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 5 astenuti.

#### Art. 14

##### Equilibrio del bilancio di competenza

Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno, aumentato dell'eventuale disavanzo di consuntivo, deve essere uguale al totale delle entrate di cui si prevede l'accertamento, aumentato dell'eventuale avanzo di consuntivo. Le entrate e le spese di competenza devono anche pareggiare con riferimento a ciascun titolo del bilancio.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 5 astenuti.

#### Art. 15

##### Equilibrio del bilancio di cassa

Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza il pagamento non può superare il totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenendo conto dei presunti saldi iniziali di cassa.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 5 astenuti.

#### Art. 16

##### Universalità ed integrità del bilancio

Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione e delle altre eventuali spese ad esse connesse.

Parimenti tutte le spese devono essere iscritte nel bilancio integralmente senza essere ridotte delle entrate correlative.

Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 5 astenuti.

#### Art. 17

##### Esercizio provvisorio

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa con provvedimento dell'Assemblea, su proposta del Comitato di gestione per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

L'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base del bilancio presentato all'Assemblea. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato all'Assemblea ovvero sia stato da questa respinto e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato e sue variazioni.

La gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o pagamenti frazionati in dodicesimi.

Tali limitazioni sono riferite sia alle autorizzazioni di impegno che a quelle di pagamento.

Prego, cons. Tomazzoni.

TOMAZZONI (P.S.I.): Una dichiarazione, se è possibile, di carattere tecnico. Si dice che l'esercizio provvisorio viene concesso con provvedimento dell'Assemblea su proposta del comitato di gestione, qualora però l'Assemblea

non abbia dato questa concessione o il bilancio non sia stato presentato, si dice, alla fine del secondo comma: "l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato e sue variazioni". Autorizzato da chi, se l'Assemblea non ha dato il suo consenso?

**PRESIDENTE:** Ha finito la sua domanda, Consigliere?

**TOMAZZONI (P.S.I.):** Volevo completarla per essere più chiaro. Si dice: "Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato ovvero sia stato dall'Assemblea respinto e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato...." Quindi, l'atto che l'Assemblea fa per respingere questa richiesta di esercizio provvisorio è un atto che non ha effetto, perchè l'esercizio provvisorio è autorizzato ugualmente, quindi la presentazione all'Assemblea del bilancio provvisorio diventa un atto rituale, che non ha significato.

**PRESIDENTE:** L'assessore vuol replicare e spiegare? Per spiegare o per fare un'altra domanda?

**MATUELLA (D.C.):** Cerco di spiegare. Mi pare che l'osservazione che faceva il cons. Tomazzoni non trovi riferimento nella dizione del secondo comma dell'art. 17, il quale dice: "L'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base del bilancio presentato all'Assemblea".

Quindi, nel caso in cui un bilancio sia stato presentato all'Assemblea...

**PRESIDENTE:** Bilancio preventivo probabilmente!

**MATUELLA (D.C.):** Chiaramente bilancio pre-

ventivo, l'esercizio provvisorio riguarda il bilancio dell'esercizio successivo, quindi bilancio preventivo. E' autorizzato sulla base del bilancio presentato all'Assemblea. Se il bilancio non è stato ancora presentato all'Assemblea, oppure il bilancio sia stato respinto, non l'esercizio provvisorio, il bilancio sia stato respinto e non è stato presentato un nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato dall'Assemblea su quale base? Sul bilancio dell'esercizio in corso. Questo è il sistema per niente innovativo, è il sistema che esiste a livello della Provincia autonoma di Trento, che qualora non sia presentato il nuovo bilancio si autorizza l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio in corso. Se è bocciato l'esercizio provvisorio chiaramente non c'è possibilità di gestione del bilancio dell'esercizio successivo!

Questo lo valutiamo in un'altra sede, non facendo queste ipotesi, cons. Tomazzoni.

**PRESIDENTE:** Prego, cons. Tomazzoni, ha diritto due volte di intervenire.

**TOMAZZONI (P.S.I.):** Ora ho capito questa spiegazione e mi sembra giusta, resta però il fatto che se la richiesta di bilancio provvisorio non è autorizzata dall'Assemblea, l'Unità sanitaria locale si trova nella condizione di non aver più nessuna disponibilità di bilancio e tuttavia deve essere erogata l'assistenza sanitaria. Allora credo, che era quello che poi volevo dire, che questo articolo manca di una parte, nella quale si dice che si nomina un commissario, o si sostituisce la Giunta provinciale, o c'è qualcuno che prende l'iniziativa per poter autorizzare, in sostituzione dell'Assemblea o attraverso un commissario, non so qual è la forma, per autorizzare la gestione di

un bilancio provvisorio, in modo da non bloccare la erogazione dei servizi.

**PRESIDENTE:** Mi pare che non sia una previsione neanche compresa nella legge di contabilità nazionale, nè in quella provinciale, per quanto mi ricordo. Vuole intervenire, assessore? Prego.

**PAOLAZZI (assessore supplente - D.C.):** Credo non sia necessario inserire nel disegno di legge della contabilità una norma, che credo sia generale per gli enti locali, nel senso che se gli organismi preposti all'approvazione del bilancio o all'approvazione dell'autorizzazione provvisoria del bilancio stesso, per i motivi più vari non danno questo tipo di possibilità di gestione all'ente, credo sia norma generale che l'ente tutorio nomini un commissario ad hoc per approvare l'esercizio provvisorio del bilancio stesso. Credo di essere sicuro che nelle leggi di contabilità sia inserito questo concetto, che ritengo sia un principio generale.

**PRESIDENTE:** E' in votazione l'art. 17: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 7 astenuti.

#### Art. 17 bis

##### Gestione provvisoria del bilancio

Qualora il bilancio o l'esercizio provvisorio approvati dall'Assemblea non siano esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, nelle more del controllo dei relativi provvedimenti da parte della Giunta provinciale e fino alla loro esecutività, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo in ragione di mese della spesa prevista da

ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria ove si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 7 astenuti.

#### Art. 18

##### Procedure di formazione e di approvazione

Il bilancio di previsione è predisposto dal Comitato di gestione della Unità sanitaria locale ed è presentato all'Assemblea entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Contemporaneamente esso viene trasmesso a cura del Presidente del Comitato di gestione a tutti i Comuni compresi nell'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale.

Il bilancio di previsione viene approvato dall'Assemblea generale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

All'art. 18 è stato presentato, dai cons. Matuella, Grigolli e Jori, l'emendamento che recita: al primo comma dell'art. 18 le parole "entro il 15 novembre" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre". In sostanza l'anticipazione di 15 giorni per la presentazione all'Assemblea del bilancio di previsione. Mi sembra che l'emendamento non abbia bisogno di commenti. Chi intende intervenire? Nessuno. E' in votazione l'emendamento: è approvato a maggioranza con 6 voti contrari e 6 astenuti.

Chi chiede di parlare sull'art. 18 così emendato? Prego, cons. Tomazzoni.

**TOMAZZONI (P.S.I.):** Non capisco bene perchè si è soppressa questa parte dell'articolo, che ri-

guarda la comunicazione alle Unità sanitarie locali dei prospetti dimostrativi ed esplicativi di previsione di entrata e di spesa. E inoltre mi sembra importante il comma dove si dice che se "i competenti organi non si pronuncino nel termine dei 30 giorni dall'invio, deve intendersi acquisito il loro parere favorevole". Mi sembra importante perchè altrimenti la trasmissione pura e semplice, come è prevista dall'art. 18, non dà neanche quel minimo di garanzia che i comuni o chi è interessato esprima un parere favorevole o sfavorevole, cioè è una semplice trasmissione del bilancio e basta, senza neanche richiesta di un parere. Quindi ritengo che almeno quel comma del pronunciamento dovrebbe essere recuperato per fare in modo che quando il bilancio viene trasmesso ci sia contemporaneamente la richiesta di espressione di un parere, che deve essere dato entro 20 giorni, altrimenti si considera favorevole, perchè altrimenti neanche questo adempimento viene fatto e si trasmette per pura conoscenza e basta.

**PRESIDENTE:** Altri? Prego, cons. Matuella.

**MATUELLA (D.C.):** La domanda posta dal cons. Tomazzoni trova spiegazione e giustificazione. La dizione relativa agli ultimi tre commi, l'ultimo dei quali è chiaramente riassunto nel terzo comma del testo della commissione, a conferma che il testo della commissione è effettivamente rappresentato dai tre commi e non comprende la parte successiva, non ci sono state cioè sviste od altro, la dizione di questi tre commi è stata tralasciata perchè? Perchè questi commi sono sintonizzati sostanzialmente con la soluzione adottata per quanto riguarda i servizi multizonali della Provincia autonoma di Trento. La Provincia di Bolzano, quando è stato ap-

provato questo disegno di legge anche in commissione, non aveva ancora predisposto un suo disegno di legge e quindi ancora non era definito come i servizi multizonali debbono essere in qualche modo coinvolti nella decisione di parte della Unità sanitaria locale, che gestisce il servizio. Rimane comunque, cons. Tomazzoni, nel caso della Provincia di Trento e quindi mi riferisco alla soluzione da noi adottata, rimane comunque l'obbligo da parte dell'Unità sanitaria locale, che gestisce il servizio multizonale, di acquisire quel parere entro il termine stabilito dal nostro disegno di legge, che domani diventerà legge provinciale, perchè la legge di contabilità della Regione chiaramente deve poi essere applicata a livello delle due Province e tenere conto di norme che sono state dettate da parte delle due Province e che si riferiscono, nel caso specifico, alla gestione dei servizi multizonali. Quindi, per concludere, le Unità sanitarie locali della Provincia di Trento quando gestiscono un servizio multizonale, benchè non sia detto qui in questo disegno di legge, che avrebbe dovuto adottare soluzioni semmai diversificate rispetto alle due Province, deve comunque questo essere fatto in base alla previsione, che è contenuta nel disegno di legge provinciale, domani legge provinciale. Che cosa avverrà in provincia di Bolzano, questo io non lo so perchè conosco solo superficialmente il disegno di legge approvato dalla Giunta provinciale di Bolzano, e non so cosa preveda a proposito dei servizi multizonali, il tipo di coinvolgimento che fa delle Unità sanitarie locali interessate alla gestione del servizio. Quindi, mi pare che nulla si toglie agli effetti della espressione di quei pareri per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento.

**PRESIDENTE:** L'Assessore vuol replicare? Prego, cons. Paolazzi.

PAOLAZZI (assessore supplente - D.C.): Volevo solo integrare quanto detto dal collega Matuella, per dire che l'art. 14 della legge 6 dell'ordinamento delle USL, prevede che i bilanci preventivi e conti consuntivi siano inviati ai comuni, senza però che questi poi debbano, entro un certo periodo di tempo, esprimere il parere, dopo di che si intendeva acquisito comunque. Devo ricordare che sull'art. 14 c'era stata, a suo tempo, una lunga discussione e comunque il Consiglio aveva deciso che solamente certi atti dovessero essere mandati ai comuni e questi dovevano esprimere, entro 30 giorni dalla richiesta, il loro parere, trascorsi i quali 30 giorni esso si intendeva comunque favorevole. Per i bilanci preventivi la legge dice che devono essere inviati ai singoli comuni e basta; per questo motivo dunque non c'è questa precisazione nell'art. 18 della legge di contabilità.

PRESIDENTE: E' in votazione l'art. 18, come emendato: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 7 astenuti.

#### Art. 19

##### Classificazione delle entrate

Nel bilancio di previsione dell'Unità sanitaria locale le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:

TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti della Provincia, dei Comuni e di altri enti del settore pubblico allargato;

TITOLO II - Entrate varie;

TITOLO III - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale;

TITOLO IV - Entrate derivanti da accensione di prestiti;

TITOLO V - Entrate per partite di giro e contabilità speciali.

Nell'ambito di ciascun titolo le entrate si ripartiscono in categorie secondo la loro natura ed in capitoli secondo il rispettivo oggetto.

Il capitolo costituisce l'unità fondamentale di classificazione delle entrate.

La numerazione delle categorie e dei capitoli è progressiva ma può essere discontinua.

La denominazione e la numerazione di ciascuna categoria e capitolo deve corrispondere a quella prevista in apposito schema di bilancio predisposto dalla Provincia territorialmente competente secondo i principi classificatori di cui al presente articolo, tenuto conto delle modalità di classificazione definite dalla normativa statale.

In distinte categorie del Titolo I e del Titolo III devono essere iscritte, rispettivamente, le quote del Fondo sanitario provinciale per il finanziamento delle spese correnti e per il finanziamento delle spese in conto capitale.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 5 astenuti.

#### Art. 19 bis

##### Classificazione delle spese

Nel bilancio di previsione dell'Unità sanitaria locale le spese sono ripartite nei seguenti titoli:

TITOLO I - Spese correnti;

TITOLO II - Spese in conto capitale;

TITOLO III - Spese per il rimborso di prestiti;

TITOLO IV - Spese per partite di giro e contabilità speciali.

Le spese del Titolo I e del Titolo II sono ripartite in servizi disposti in relazione ad aggregazioni organiche o finalizzate da funzioni.

Per ogni servizio le spese possono essere ulteriormente ripartite in settori e/o rubriche per unità operative.

Nell'ambito della suddetta ripartizione le spese sono suddivise in capitoli. Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese e comprende un oggetto di spesa; per ciascun capitolo è indicata la classificazione economica per categorie.

La numerazione e la denominazione dei servizi, dei settori, delle rubriche, delle categorie e dei capitoli deve essere conforme a quella indicata in apposito schema di bilancio predisposto dalla Provincia territorialmente competente secondo i principi classificatori di cui al presente articolo, tenuto conto delle modalità di classificazione definite dalla normativa statale.

Le spese del Titolo III e del Titolo IV sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto.

Le partite di giro comprendono esclusivamente le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che come tali costituiscono contemporaneamente un debito ed un credito per l'Unità sanitaria locale. Tra le partite di giro saranno altresì compresi i depositi cauzionali presso terzi ed i relativi rimborsi, nonché le somme destinate al fondo per il servizio di economato.

Le entrate e le spese relative alle contabilità speciali sono classificate per titoli in conformità all'articolo 19 e al presente articolo, a seconda della loro natura.

Prego, assessore.

PAOLAZZI (assessore supplente - D.C.): Era stato presentato in commissione un emendamento al secondo comma, dove si dice: "in relazione ad aggregazioni organiche o finalizzate da funzioni", l'emendamento è "di funzioni". Quindi

una correzione che ritengo possa essere fatta senza presentare un altro emendamento.

Al secondo comma: "Le spese del Titolo I e del Titolo II sono ripartite in servizi disposti in relazione ad aggregazioni organiche o finalizzate di funzioni". Questo corrisponde all'emendamento presentato in commissione.

PRESIDENTE: Va bene, credo che si possa assumere come emendamento tecnico.

E' in votazione l'art. 19 bis: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 6 astenuti.

#### Art. 20

##### Quadro generale riassuntivo

Il bilancio di previsione deve contenere un quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese per categorie e per titoli sia in termini di competenza che in termini di cassa. Tale quadro contiene per l'entrata un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo di questi ultimi; per la spesa, un riassunto dei servizi per titoli ed un riepilogo di questi ultimi, nonché, ove sia prevista la ripartizione della spesa per settori e/o rubriche, un riassunto delle rubriche per ogni settore e dei settori per ogni servizio.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 7 astenuti.

#### Art. 21

##### Fondo di riserva

Nel bilancio di previsione è iscritto, fra le spese del Titolo I, un fondo di riserva con stanziamenti sia di competenza che di cassa.

Tale fondo è destinato all'integrazione di stanziamenti in relazione alle maggiori spese che potranno verificarsi nel corso dell'esercizio.

I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con deliberazione del Comitato di gestione.

Il bilancio di previsione deve contenere in allegato i capitoli di spesa per la cui integrazione è ammessa l'utilizzazione del fondo di riserva.

Fra le spese di cui al secondo comma rientrano quelle relative ai residui passivi di parte corrente caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori, con reiscrizione, in tal caso, ai capitoli di provenienza, ovvero in appositi capitoli, nel caso in cui quelli di provenienza siano stati nel frattempo eliminati.

L'ammontare del fondo è determinato in misura non superiore al due per cento del totale delle spese correnti.

E' in ogni caso vietata l'imputazione diretta di impegni e di pagamenti di spese al fondo di riserva.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 8 astenuti.

#### Art. 22

##### Fondo di riserva del bilancio di cassa

Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendono necessari nel corso dell'esercizio rispetto agli stanziamenti di cassa disposti in sede di previsione per i singoli capitoli.

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli del bilancio di cassa è disposto con delibera del Comitato di gestione.

Per consentire il pagamento dei residui passivi risultanti in chiusura di esercizio, non riportati o inadeguatamente riportati nell'apposita colonna del bilancio di previsione a norma del punto 1) dell'articolo 10 e pertanto privi del corrispon-

dente stanziamento di cassa o dotati di stanziamento insufficiente, è autorizzata la istituzione o l'adeguamento dello stanziamento di cassa nei modi di cui al precedente comma, fatto salvo il successivo aggiornamento dell'ammontare presunto dei residui passivi medesimi in occasione dell'assestamento di bilancio.

L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è determinato entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti previsti.

E' in ogni caso vietata l'imputazione diretta di pagamenti di spese al fondo di riserva.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 9 astenuti.

#### Art. 23

##### Fondo speciale per la riassegnazione in bilancio dei residui perenti delle spese in conto capitale

Nel bilancio di previsione è iscritto, fra le spese del Titolo II, sia tra gli stanziamenti di competenza sia tra quelli di cassa, un "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa".

Il prelevamento di somme da detto fondo è effettuato con delibera del Comitato di gestione.

Le somme reclamate dai creditori sono iscritte, con il provvedimento di cui al secondo comma, ai pertinenti capitoli di provenienza, al fine di integrarne lo stanziamento, ovvero ad appositi capitoli nel caso in cui quelli di provenienza siano stati nel frattempo soppressi.

L'ammontare del fondo è determinato in relazione alla entità dei residui passivi eliminati per

perenzione amministrativa negli esercizi precedenti e tenuto conto della entità di quelli che si prevede verranno reclamati dai creditori.

E' vietata l'imputazione diretta di impegni e di pagamento di residui passivi al fondo di riserva.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 9 astenuti.

#### Art. 24

##### Assestamento del bilancio

Entro il 31 luglio di ogni anno l'Assemblea generale, su proposta del Comitato di gestione, delibera l'assestamento del bilancio di previsione mediante il quale si provvede:

- 1) all'aggiornamento dei residui attivi e passivi di cui al punto 1) dell'articolo 10 nell'ammontare risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- 2) all'aggiornamento dell'eventuale avanzo, rispettivamente disavanzo, di consuntivo relativo all'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce nell'ammontare determinato nel rendiconto dell'esercizio medesimo;
- 3) all'aggiornamento del saldo di cassa positivo, rispettivamente negativo, all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce nell'ammontare risultante dal rendiconto dell'esercizio pregresso;
- 4) all'adeguamento delle previsioni di entrata e di spesa in relazione all'entità dell'avanzo, rispettivamente disavanzo, di consuntivo accertato per effetto di quanto disposto al precedente punto 2), rispetto a quello iscritto;
- 5) all'adeguamento delle previsioni di riscossione e di pagamento in relazione all'entità del saldo di cassa positivo, rispettivamente negativo,

accertato a norma del precedente punto 3), rispetto a quello iscritto;

- 6) ad apportare le altre variazioni, ritenute opportune, alle entrate e alle spese iscritte in bilancio, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Restano fermi i vincoli di equilibrio del bilancio di competenza e di cassa a norma dei precedenti articoli 14 e 15.

L'approvazione dell'assestamento del bilancio è subordinata alla presentazione all'Assemblea generale del rendiconto generale relativo all'esercizio pregresso da parte del Comitato di gestione.

Ove dal rendiconto generale sia riscontrato un avanzo di consuntivo, dovrà essere iscritto il correlativo stanziamento di spesa nel caso che nel bilancio dell'esercizio in corso tale risultato non figuri o figuri in misura diversa.

Ove invece sia riscontrato un disavanzo di consuntivo, la delibera di approvazione dell'assestamento del bilancio dovrà determinare i criteri adottati per pervenire al suo assorbimento e dare dimostrazione dell'avvenuta iscrizione in bilancio di apposite poste contabili per il ripiano del disavanzo stesso.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 9 astenuti.

#### Art. 25

##### Variazioni di bilancio

L'Assemblea generale, su proposta del Comitato di gestione, delibera nel corso dell'esercizio le variazioni al bilancio di competenza e di cassa rese necessarie per l'iscrizione di nuove o maggiori entrate nonchè per la conseguente iscri-

zione delle correlative spese, fermo restando l'equilibrio del bilancio a norma degli articoli 14 e 15.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 4 voti contrari e 9 astenuti.

#### **Art. 26** **Storno di fondi**

Per lo storno di fondi da un capitolo all'altro del bilancio, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, occorre che la spesa cui si intende provvedere sia di urgente necessità e la somma da prelevare sia realmente disponibile, in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio, nel capitolo cui si attinge.

Sono vietati gli storni di fondi:

- a) tra capitoli relativi a spese non iscritte nello stesso titolo del bilancio;
- b) tra i residui, nonchè tra i residui e la competenza e viceversa.

Lo storno di fondi è disposto con delibera dell'Assemblea generale su proposta del Comitato di gestione.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 10 astenuti.

#### **Art. 27** **Divieto di indebitamento**

All'Unità sanitaria locale è vietato il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento.

Solo ed unicamente per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, con deliberazione del

Comitato di gestione, l'Unità sanitaria locale può contrarre anticipazioni con l'istituto tesoriere per un importo non eccedente un dodicesimo della quota del Fondo sanitario provinciale di parte corrente, iscritta nel Titolo I della entrata del bilancio relativo all'esercizio cui la anticipazione si riferisce.

Le anticipazioni devono essere estinte con l'introito delle quote del Fondo sanitario provinciale.

Prego assessore.

PAOLAZZI (assessore supplente - D.C.): Chiedo al Presidente del Consiglio se potesse soprassedere alla discussione dell'eventuale approvazione di questo articolo, perchè sono stato informato qualche minuto fa che potrebbe contenere forse qualche elemento di rilievo da parte del Governo. Se fosse possibile discuterlo nel pomeriggio credo che sarebbe una cosa estremamente utile perchè, ripeto, sembra sia contenuto, non so che cosa esattamente, qualche elemento che potrebbe formare oggetto di rinvio da parte del Governo.

PRESIDENTE: C'è la richiesta di tenere in sospenso un articolo e, visto che sono le 12.22 passate, direi di sospendere la seduta e riprendere come previsto alle ore 15. Sul foglio di convocazione c'erano le 15; se modifichiamo tanto più anticipando, mi nasce il problema che l'altro giorno è stato sollevato, che non riesco a notiziare i singoli consiglieri che mancano anche abbondantemente. Ormai è consolidato il diritto ad essere assenti. Quindi la seduta è sospesa e riprende alle ore 15. Chiedo scusa, ma ho detto che se anticipiamo incorriamo nell'inconveniente che giovedì scorso ci ha intrattenu-

to per ben un'ora e mezzo e cioè di modificare l'orario senza che i consiglieri possano essere notiziati. Non incominciamo proprio oggi, a otto giorni di distanza, a modificare la regoletta che ci siamo dati giovedì scorso e che stamattina in apertura ho richiamato.

La seduta è sospesa, riprendiamo alle ore 15.

(Ore 12.25)

Ore 15.12

**PRESIDENTE:** La seduta riprende. Se nessuno si oppone tengo in sospenso un momento questo art. 27, perchè si sta elaborando la questione relativa alla eventuale illegittimità costituzionale, della quale non sono convinto, ma è sempre meglio essere precisi.

#### Art. 28

##### Compiti del servizio

Al servizio amministrativo dell'Unità sanitaria locale, o ad uno dei due servizi eventualmente previsti ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, sono attribuiti, per quanto concerne la materia economico-finanziaria in particolare, i seguenti compiti:

- preparazione del bilancio di previsione annuale di competenza e di cassa nonchè dei relativi provvedimenti di variazione; preparazione del bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti in relazione al Piano sanitario provinciale;
- predisposizione dei titoli di riscossione delle

entrate e delle spese;

- registrazione degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate, nonchè degli impegni, delle liquidazioni e dei pagamenti delle spese;
- predisposizione del rendiconto generale;
- effettuazione delle analisi economiche e dei controlli di gestione della spesa, con riferimento ai risultati economico-finanziari e di efficienza realizzati dalla Unità sanitaria locale;
- riscontro amministrativo-contabile sui rendiconti dei funzionari delegati;
- vigilanza sulle gestioni dei consegnatari dei beni e verifica delle corrispondenti scritture contabili ed inventariali;
- vigilanza sull'amministrazione del patrimonio, in base alle direttive del Comitato di gestione;
- vigilanza sui servizi di cassa e di economato;
- sovrintendenza sul servizio di tesoreria e sui servizi di accertamento e di riscossione delle entrate in genere;
- predisposizione degli atti inerenti alla contrazione di anticipazioni di cassa;
- esercizio delle altre attribuzioni ad esso conferite dalla presente legge.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 3 astenuti.

#### CAPO IV

##### Il servizio di tesoreria

#### Art. 29

##### Norme applicabili

Il servizio di tesoreria delle Unità sanitarie locali, consistente nella effettuazione delle operazioni di riscossione e di pagamento nonchè nel-

la custodia e conservazione dei fondi, è affidato ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il servizio di tesoreria della Unità sanitaria locale è disciplinato dalle norme contenute nella legge provinciale di contabilità della Provincia territorialmente competente e con l'osservanza delle disposizioni recate dalla normativa statale.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 4 astenuti.

#### **Art. 30**

##### **Fasi delle entrate**

Tutte le entrate della Unità sanitaria locale passano per le seguenti fasi:

- accertamento;
- riscossione;
- versamento.

Queste fasi, per talune entrate, possono essere simultanee.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 5 astenuti.

#### **Art. 31**

##### **Accertamento delle entrate**

Formano oggetto di accertamento delle en-

trate le somme dovute alla Unità sanitaria locale in base alla legge, a contratto, o ad altro titolo, da parte di debitori determinati o determinabili.

L'entrata è accertata quando viene appurato il titolo, la ragione del credito e la identità del debitore.

L'entrata accertata è iscritta come competenza dell'esercizio finanziario soltanto per l'ammontare complessivo o parziale, del credito che viene a scadenza entro l'esercizio medesimo.

Per le entrate provenienti da assegnazioni della Provincia l'accertamento è disposto sulla base del provvedimento di assegnazione dei fondi o di provvedimenti amministrativi equivalenti.

Le entrate concernenti poste compensative della spesa sono accertate in corrispondenza all'assunzione dei correlativi impegni di spesa.

Per le entrate iscritte nel Titolo V del bilancio l'accertamento è disposto in relazione all'ammontare delle riscossioni, nonché in conseguenza dell'assunzione di impegni o dell'effettuazione di pagamenti nel corrispondente Titolo delle spese.

In ogni altro caso, in carenza di atti e documentazioni preventivi concernenti il credito, l'accertamento è disposto contestualmente alla riscossione del medesimo.

Tutte le deliberazioni e gli atti dei quali conseguono accertamenti di entrata a favore del bilancio della Unità sanitaria locale devono essere trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, al servizio di cui all'articolo 28 il quale, verificato il titolo del credito e la regolarità della documentazione, accerta l'esatta imputazione al capitolo di bilancio ed effettua la registrazione.

Ogni atto successivo a quelli di cui al comma

precedente ed avente attinenza con gli accertamenti effettuati, deve essere comunicato al servizio di cui all'articolo 28 per le occorrenti annotazioni contabili.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 6 astenuti.

### Art. 32

#### Riscossione delle entrate

L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo alla Unità sanitaria locale tramite il Tesoriere od altro ufficio, incaricato a norma di legge e la Unità sanitaria locale stessa ne ha avuto comunicazione.

La riscossione delle entrate è riscontrata mediante ordinativi di incasso anche cumulativi a firma del funzionario responsabile del servizio di cui all'articolo 28.

Gli incassi che si riferiscono alle entrate in conto competenza vanno tenuti distinti da quelli relativi alle entrate in conto residui.

Gli ordinativi di incasso devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) il numero d'ordine progressivo per esercizio;
- b) il titolo, la categoria e il capitolo del bilancio cui l'entrata va imputata, lo stanziamento originario e variato, gli incassi già disposti e la rimanenza da incassare;
- c) l'identità del debitore o dei debitori a carico dei quali viene effettuata la riscossione;
- d) l'oggetto e la causale dell'entrata;
- e) la somma da riscuotere scritta in lettere e in cifre;
- f) la data e il luogo di emissione.

Gli ordinativi di incasso sono trasmessi al tesoriere con elenco in duplice copia, firmato dal funzionario responsabile del servizio di cui all'articolo 28. Il Tesoriere restituisce un esemplare dell'elenco debitamente sottoscritto in segno di ricevuta.

In ogni caso il Tesoriere non può ricusare la riscossione delle somme che, anche in mancanza di ordinativo di incasso, vengono pagate in favore della Unità sanitaria locale.

Dette somme sono immediatamente accreditate in conto fino alla conferma da parte della Unità sanitaria locale con la conseguente emissione dell'ordinativo di incasso.

Qualora risulti più agevole e tempestiva, la riscossione di particolari proventi può essere affidata ai servizi di cassa di cui all'articolo 51, nei limiti e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 5 astenuti.

### Art. 33

#### Il versamento delle entrate

L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa della Unità sanitaria locale.

Il Tesoriere provvede all'introito della somma mediante emissione della bolletta di incasso, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29.

Alla registrazione dei versamenti ed alla imputazione di essi ai competenti capitoli del bilancio della Unità sanitaria locale provvede il servizio di cui all'articolo 28.

Gli ordinativi di incasso non estinti sono trasmessi dal Tesoriere, per l'annullamento, alla Unità sanitaria locale entro il 10 febbraio del-

l'anno successivo a quello di riferimento con apposita nota dei titoli stessi contenente le indicazioni atte ad individuali.

Per le entrate rimaste da riscuotere si provvede alla emissione di altri ordinativi nell'esercizio successivo con imputazione al conto dei residui attivi.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 5 astenuti.

#### Art. 34

##### Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità

Con la deliberazione di approvazione del rendiconto generale l'Assemblea generale può disporre la rinuncia alla riscossione di entrate quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento, per ogni singola entrata, risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 5 astenuti.

#### Art. 35

##### Ricognizione dei residui attivi

Costituiscono residui attivi le differenze tra le somme accertate e le somme riscosse e versate entro il termine ultimo di cui al secondo comma dell'articolo 9 della presente legge.

L'accertamento definitivo delle somme da conservare tra i residui è disposto annualmente in sede di predisposizione del rendiconto generale. A tal fine il Comitato di gestione, con deliberazione motivata, entro il 30 aprile di ogni anno, provvede alla classificazione di crediti in:

- a) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;
- b) crediti per i quali sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;
- c) crediti riconosciuti inesigibili.

I crediti indicati nelle lettere a) e b) continuano ad essere riportati nelle scritture e sono affidati al servizio di cui all'articolo 28 per la riscossione. I crediti di cui alla lettera c) sono eliminati dalle scritture ed annullati dall'Assemblea generale con la deliberazione di approvazione del rendiconto generale.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 6 astenuti.

#### Art. 36

##### Fasi della spesa

Tutte le spese della Unità sanitaria locale passano per le seguenti fasi:

- impegno;
- liquidazione;
- ordinazione e pagamento.

Tali fasi, per talune spese, possono essere simultanee.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 5 astenuti.

### **Art. 37** **Impegni di spesa**

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Unità sanitaria locale in base alla legge, a contratto o ad altro titolo a creditori determinati o determinabili, semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

Le deliberazioni e gli atti cui conseguano impegni a carico del bilancio della Unità sanitaria locale sono adottati dagli organi competenti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio in corso, entro il termine dell'esercizio medesimo.

Per le spese in conto capitale ripartite in più esercizi finanziari, secondo quanto previsto dal Piano sanitario provinciale possono essere assunte, entro il periodo di validità del piano medesimo, obbligazioni a carattere pluriennale.

L'assunzione di obbligazioni a carattere pluriennale può essere disposta anche per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità del servizio.

In ogni caso formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote delle obbligazioni indicate ai precedenti terzo e quarto comma che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio.

Le deliberazioni concernenti le spese pluriennali di cui al terzo e quarto comma del presente articolo devono indicare i capitoli del bilancio pluriennale cui riferire la relativa spesa nel limite dello stanziamento.

**E' in votazione: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 5 astenuti.**

### **Art. 38** **Prenotazione e registrazione degli impegni di spesa**

Tutte le deliberazioni e gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio della Unità sanitaria locale, prima della loro formale adozione da parte dei competenti organi, devono essere trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, al servizio di cui all'articolo 28 il quale, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione ed accertata altresì l'esatta imputazione della spesa al bilancio e la disponibilità degli stanziamenti sul relativo capitolo, effettua la prenotazione dell'impegno.

Dopo la intervenuta formale approvazione da parte dei competenti organi, il servizio di cui all'articolo 28 provvede alla registrazione dell'impegno definitivo.

Ogni provvedimento successivo a quelli di cui al comma precedente, avente attinenza con gli impegni assunti, deve essere comunicato al servizio di cui all'articolo 28 per le occorrenti annotazioni contabili.

**E' in votazione: è approvato a maggioranza con 1 conto contrario e 5 astenuti.**

### **Art. 39** **Liquidazione delle spese**

La liquidazione consiste nella determinazione dell'indennità del creditore e dell'esatto ammontare del debito scaduto. Essa è disposta sulla base di documentazione atta a comprovare il diritto del creditore.

Nel caso di spese derivanti da forniture di beni, opere e servizi, non può procedersi a li-

liquidazione se non previo accertamento dell'avvenuta consegna, del collaudo e dell'iscrizione in inventario dei relativi beni.

Salvo quanto disposto dal successivo comma, alla liquidazione della spesa provvede il Comitato di gestione entro i limiti qualitativi e quantitativi di una precedente deliberazione autorizzativa contenente tutti gli elementi per la esatta identificazione dei terzi creditori o beneficiari o nei limiti delle perizie regolarmente approvate per i lavori da eseguire in economia.

Le spese fisse sono liquidate dal Presidente con il medesimo atto di ordinazione delle stesse.

La liquidazione delle spese relative ad apertura di credito a favore di funzionari delegati è disposta dagli stessi funzionari.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 5 astenuti.

#### Art. 40

##### Ordinazione e pagamento delle spese

Il pagamento delle spese è ordinato a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento, nonché di ruoli di spesa fissa.

Prima di provvedere alla predisposizione dei titoli di spesa di cui al comma precedente, il servizio di cui all'articolo 28 deve verificare la legalità della spesa, la liquidazione del conto e la regolarità della documentazione e riscontrare che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa iscritto in bilancio e dell'impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia correttamente ascritta al conto della competenza od al conto dei residui, distintamente per ciascun esercizio di provenienza.

Sui titoli di spesa dovranno essere indicati tutti gli elementi conoscitivi connessi con l'effettuazione del riscontro e delle verifiche di cui al precedente comma.

I titoli di spesa sono firmati dal Presidente del Comitato di gestione o da un membro del Comitato stesso delegato dal Presidente e dal funzionario responsabile del servizio di cui all'articolo 28.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 6 astenuti.

#### Art. 41

##### Modalità di effettuazione dei pagamenti

Il pagamento di qualsiasi spesa, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 51 per i servizi di economato, deve essere fatto esclusivamente dal Tesoriere sulla base dei titoli di spesa previsti al precedente articolo 40.

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 47 per la gestione dei fondi tramite funzionari delegati, i titoli di spesa devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori diretti anche nel caso di servizi gestiti in economia.

Il pagamento mediante ruoli di spesa fissa può essere disposto per gli stipendi ed assegni del personale, pensioni, fitti, censi e canoni ed altre spese d'importo e scadenza determinati.

Il pagamento di cui al precedente comma è effettuato dal Tesoriere della Unità sanitaria locale alle scadenze e per le rate fissate nel ruolo. Il Tesoriere provvede alla comunicazione al servizio, di cui all'articolo 28, della Unità sanitaria locale con le modalità stabilite nelle norme sul servizio di tesoreria.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 5 astenuti.

**Art. 42**  
**Mandati di pagamento**

I mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) il numero d'ordine progressivo per esercizio;
- b) il titolo, la categoria economica, il servizio, il settore, la rubrica ed il capitolo del bilancio di cassa cui il pagamento va imputato, lo stanziamento originario variato, i pagamenti già disposti e la rimanente disponibilità di cassa;
- c) il creditore o i creditori o chi per essi fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza;
- d) la causale del pagamento;
- e) la somma da pagare scritta in lettere e in cifre;
- f) il luogo dove deve eseguirsi il pagamento;
- g) gli estremi della deliberazione con l'indicazione dell'esecutività della medesima, o di altro titolo valido in forza del quale il mandato è emesso.

I mandati di pagamento sono trasmessi al Tesoriere con elenco in duplice copia firmato dal funzionario responsabile del servizio di cui all'articolo 28.

Il Tesoriere restituisce un esemplare dell'elenco debitamente sottoscritto in segno di ricevuta.

Prego, assessore.

PAOLAZZI (assessore supplente - D.C.): Alla lettera b) tra le parole "originario variato" deve essere inserita la congiunzione "e". Ossia "lo stanziamento originario e variato".

PRESIDENTE: La proposta dell'assessore è di

aggiungere "e" fra le parole "originario variato", alla lettera b). Credo che in via di fatto sia proprio un aggiustamento tecnico.

E' in votazione l'art. 42: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

**Art. 43**  
**Documentazione dei mandati di pagamento**

Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai buoni di carico quando si tratta di magazzino, dalla copia degli atti di impegno o dalla annotazione degli estremi dell'atto di impegno, dalle note di liquidazione o da ogni altro documento che giustifichi la spesa.

La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di dieci anni.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 4 astenuti.

**Art. 44**  
**Estinzione dei mandati di pagamento**

Il Tesoriere dell'Unità sanitaria locale, in conformità alle disposizioni contenute nelle norme sul servizio di tesoreria, estingue i titoli di spesa nei limiti dei fondi stanziati in bilancio in termini di cassa mediante pagamento in contanti con firma diretta di quietanza sul titolo stesso del creditore o dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 45.

La quietanza deve essere data incondizionatamente e senza riserva alcuna.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 4 astenuti.

#### Art. 45

##### Modalità particolari di estinzione dei mandati di pagamento

Le unità sanitarie locali possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:

- a) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
- b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario;
- c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato con tassa e spese a carico del richiedente.

I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 gennaio sono commutati d'ufficio dal Tesoriere, salvo diversa disposizione dell'Unità sanitaria locale, in assegni postali localizzati con le modalità di cui alla lettera c).

Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro del Tesoriere.

I mandati di pagamento estinti a norma del presente articolo si considerano titoli pagati agli effetti del conto finanziario.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 2 astenuti.

#### Art. 46

##### Riscontro dei pagamenti

In sede di chiusura dell'esercizio finanziario sarà provveduto al riscontro dei pagamenti disposti dal servizio di cui all'articolo 28 e di quelli effettivamente compiuti dal Tesoriere dell'unità sanitaria locale.

I mandati di pagamento non estinti entro il termine dell'esercizio sono trasmessi dal Tesoriere alla Unità sanitaria locale entro il 10 febbraio dell'anno successivo con apposita nota dei titoli stessi contenente le indicazioni atte ad individuarli.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 2 astenuti.

#### Art. 47

##### Funzionari delegati

Il Comitato di gestione ha facoltà di autorizzare aperture di credito presso la Tesoreria della Unità sanitaria locale, sia in conto competenza che in conto residui, a favore di funzionari delegati per il pagamento delle seguenti spese:

- a) spese da effettuarsi in economia;
- b) spese per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;
- c) spese per il funzionamento degli uffici;
- d) spese da pagarsi all'estero;
- e) spese di qualsiasi natura per le quali leggi o regolamenti consentono il pagamento a mezzo di funzionari delegati.

Possono essere funzionari delegati dell'Unità sanitaria locale i membri dell'Ufficio di direzione ed i funzionari responsabili di singole unità operative o di centri di costo.

L'importo delle aperture di credito a favore di ciascun funzionario delegato è stabilito dal Comitato di gestione con la deliberazione autorizzativa della spesa da effettuarsi con il sistema delle aperture di credito stesse. Tale importo non può superare le disponibilità dello stanziamento di cassa di ogni singolo capitolo.

A dette aperture di credito, intestate al funzionario delegato designato dal Comitato di gestione, con l'indicazione della sua qualità, si provvede mediante ordini di accreditamento firmati dal Presidente del Comitato di gestione o da chi lo sostituisce e dal funzionario responsabile del servizio di cui all'articolo 28.

Ciascun ordine di accreditamento deve indicare la somma prelevabile mediante buoni a favore dello stesso funzionario delegato, e quella prelevabile mediante ordinativi o assegni a favore dei creditori secondo le indicazioni riportate nella deliberazione del Comitato di gestione che autorizza l'effettuazione delle spese con il sistema dell'apertura di credito stessa. In tale provvedimento il Comitato di gestione deve adeguarsi al criterio secondo il quale il prelevamento mediante buoni è effettuato di volta in volta secondo le effettive necessità.

E' data facoltà al funzionario delegato di limitare i prelievi mediante buoni ad una somma inferiore a quella autorizzata, utilizzando la residua disponibilità per l'emissione di ordinativi o assegni a favore dei creditori.

I buoni, gli ordinativi e gli assegni predetti sono firmati dal funzionario delegato.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 3 astenuti.

## Art. 48

### Rendiconto dei funzionari delegati

I funzionari delegati hanno l'obbligo di compilare, per ogni trimestre, e in ogni caso, al termine dell'esercizio, il rendiconto dei prelevamenti effettuati sulle aperture di credito, distintamente per capitolo di bilancio e distinguendo la competenza dai residui.

Devono altresì compilare detto rendiconto:

- a) quando l'accreditamento sia esaurito;
- b) in caso di cessazione delle attribuzioni in relazione alle quali furono autorizzate a loro favore dette aperture di credito;
- c) in caso di sostituzione nell'esercizio delle attribuzioni medesime.

Le somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito, che non siano state erogate al termine dell'esercizio, possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spesa esclusivamente riferibili all'esercizio caduto. La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il trentun marzo. Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono riversate alla Unità sanitaria locale per essere introitate nel bilancio della stessa.

Alla chiusura dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata; per il rimanente ammontare il Comitato di gestione può disporre nuove aperture di credito con imputazione al conto dei residui.

I rendiconti di cui ai precedenti commi sono trasmessi, insieme alla documentazione giustificativa, al servizio di cui all'articolo 28, dell'Unità sanitaria locale per il riscontro ammi-

nistrativo-contabile entro i venticinque giorni successivi al periodo cui si riferiscono. Il servizio economico-finanziario, dopo aver provveduto a detto riscontro, inoltra i rendiconti al Comitato di gestione il quale, con propria deliberazione, li approva, dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.

Qualora in sede di riscontro emergano irregolarità contabili o risulti carente la documentazione giustificativa della spesa, il Presidente del Comitato di gestione restituisce il rendiconto al funzionario delegato con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso.

Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito, il Presidente del Comitato di gestione rimette gli atti al Comitato medesimo per le conseguenti decisioni, da adottare con deliberazione, anche agli effetti di promuovere l'eventuale azione di responsabilità.

Il procedimento di cui ai precedenti commi sesto e settimo si applica anche nei casi di omissione o ritardo nella resa del conto da parte del funzionario delegato.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 3 astenuti.

#### **Art. 49**

##### **Responsabilità dei funzionari delegati**

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese da essi ordinate e liquidate e dei pagamenti effettuati mediante prelevamenti dalle aperture di credito.

La Tesoreria della Unità sanitaria locale, nel dare corso a tali prelevamenti, deve accertare che il funzionario delegato rivesta la qualità indicata nell'ordine di accreditamento e che i preleva-

menti non eccedano l'ammontare dell'apertura di credito cui si riferiscono, nonchè ogni altra condizione dettata nelle norme sul servizio di tesoreria.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

#### **Art. 50**

##### **Regolamento per le aperture di credito a favore di funzionari delegati**

Le modalità e le procedure formali per la gestione dei fondi assegnati ai funzionari delegati della Unità sanitaria locale, fermo restando quanto disposto ai precedenti articoli, sono disciplinate da apposito regolamento conforme allo schema tipo predisposto dalla Provincia.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

#### **Art. 51**

##### **Servizi di economato e di cassa**

Le Unità sanitarie locali possono istituire servizi di economato per provvedere alle minute spese d'ufficio, ai servizi inerenti al funzionamento degli uffici nonchè agli altri compiti, determinati dal Comitato di gestione, per i quali simile procedura di spesa risulti più adeguata.

Il servizio di economato dispone di un fondo che viene somministrato e reintegrato con mandato diretto a favore degli incaricati del servizio stesso.

Gli incaricati di cui al comma precedente provvedono alla liquidazione, ordinazione e paga-

mento delle spese indicate al primo comma, secondo le disposizioni stabilite dall'apposito regolamento di cui al successivo articolo 52.

Il servizio di cui all'articolo 28 effettua il riscontro amministrativo-contabile sui rendiconti degli incaricati dei servizi di economato e quindi li trasmette al Comitato di gestione per l'approvazione. Si applicano in materia le disposizioni di cui al sesto, settimo ed ottavo comma del precedente articolo 48.

Le Unità sanitarie locali possono altresì istituire servizi di cassa per la riscossione di particolari proventi individuati dal Comitato di gestione, per i quali tale procedura venga ritenuta più opportuna; in tal caso deve essere adottato apposito bollettario a madre e figlia, preventivamente numerato e vidimato in ciascun foglio, per il rilascio della prescritta ricevuta.

Le somme introitate dai servizi di cassa devono essere giornalmente versate per l'intero ammontare al Tesoriere. E' vietato l'utilizzo diretto delle somme introitate per il pagamento delle spese di cui al primo comma e di conseguenza è vietato il versamento al Tesoriere di somme parzialmente o totalmente compensate con le suddette spese.

Alla nomina degli incaricati dei servizi di economato e di cassa provvede il Comitato di gestione.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 4 astenuti.

#### **Art. 52**

##### **Regolamento per la disciplina dei servizi di cassa e di economato**

I compiti rientranti nei servizi di cassa e di economato, le unità operative presso le quali

possono funzionare detti servizi, nonché le modalità e le condizioni di funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento interno conforme ad uno schema tipo predisposto dalla Provincia.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 5 astenuti.

#### **Art. 53**

##### **Regolarizzazione d'ufficio degli atti sottoposti a verifica**

Qualora il servizio di cui all'articolo 28 riscontri irregolarità ed errori negli atti sottoposti a verifica, in particolare ai sensi degli articoli 31, 38 e 40, provvede, ove possibile, d'ufficio alla rimozione delle irregolarità ed alla correzione degli errori, dandone comunicazione all'unità operativa proponente.

In ogni altro caso esso indica all'unità operativa proponente le misure necessarie per la regolarizzazione degli atti.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 5 astenuti.

#### **Art. 54**

##### **Atti ineseguibili**

Il funzionario responsabile del servizio di cui all'articolo 28 nell'esercizio delle funzioni previste dal presente Capo, qualora non ritenga, per specifici motivi, di registrare un impegno di spesa o di dare corso ad una richiesta di pagamento e qualora non sia possibile provvedere nei modi indicati al precedente articolo 53, restituisce i relativi provvedimenti all'organo proponente con adeguata motivazione e con la eventuale

indicazione di soluzioni alternative.

Se l'organo competente insiste perchè sia dato corso al provvedimento, il Presidente del Comitato di gestione darà in tal senso un proprio ordine scritto al responsabile del servizio di cui all'articolo 28, che deve eseguirlo.

L'ordine scritto non può essere dato, e comunque non deve essere seguito, quando si tratti di spesa che eccede la somma stanziata al relativo capitolo del bilancio di competenza o di cassa, che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure il pagamento sia riferibile ai residui anzichè alla competenza o a questa piuttosto che a quelli.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 5 astenuti.

#### Art. 55

##### Residui passivi

Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'articolo 37 e non pagate entro il termine dell'esercizio.

I residui passivi di spese correnti possono essere conservati nel conto dei residui per non più di due esercizi successivi a quello dell'esercizio cui la formazione dell'impegno si riferisce.

I residui passivi delle spese in conto capitale possono essere conservati nel conto dei residui per non più di tre anni successivi a quello dell'esercizio cui la formazione dell'impegno si riferisce.<sup>1</sup>

Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma dell'articolo 37 costituiscono economie di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Costituiscono altresì economie di spesa i re-

sidui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione ai sensi del secondo e terzo comma, fatta salva la loro riproduzione nei bilanci dei successivi esercizi allorquando il pagamento della relativa somma sia reclamato dai creditori.

Il pagamento dei debiti reclamati dai creditori è disposto con mandato diretto sulla base delle deliberazioni e degli atti che hanno dato origine all'impegno ed utilizzando i fondi di cui agli articoli 21 e 23, a seconda che si tratti di spese correnti o di spese in conto capitale.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 6 astenuti.

#### Art. 56

##### Determinazione e ricognizione dei residui passivi

Il Comitato di gestione determina, entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, con propria deliberazione, l'ammontare delle spese per ciascun capitolo della gestione di competenza da mantenere a residui. Tali deliberazioni contengono, in corrispondenza con l'ammontare dei residui, la indicazione della deliberazione e degli atti da cui è derivato l'impegno.

Entro il medesimo termine il Comitato di gestione provvede al riaccertamento dei residui passivi formati negli esercizi precedenti.

Il pagamento delle somme riferite ai residui può essere disposto anche prima dell'adozione delle deliberazioni di cui ai precedenti commi.

I residui sono tenuti distinti per esercizio di provenienza ed il conto degli stessi è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 5 astenuti.

#### Art. 57

##### Rendiconto generale

I risultati della gestione delle Unità sanitarie locali sono dimostrati nel rendiconto generale annuale.

Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio, il conto del patrimonio assegnato ed il conto economico. Il modello di rendiconto generale deve essere conforme allo schema predisposto della Provincia.

Il rendiconto generale è presentato dal Comitato di gestione all'Assemblea generale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

Entro lo stesso mese di aprile il rendiconto è trasmesso dal Presidente del Comitato di gestione a tutti i Comuni compresi nell'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale.

Il rendiconto generale annuale deve essere deliberato dall'Assemblea generale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 6 astenuti.

#### Art. 58

##### Allegati al rendiconto generale

Al rendiconto generale sono allegati:

- 1) una relazione generale illustrativa delle risultanze conseguite nell'esercizio. Detta relazione deve fornire dati e valutazioni sui livelli as-

sistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'anno con particolare riferimento ai costi ed ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi posti dal piano sanitario provinciale, utilizzando adeguati indicatori di efficienza e di produttività;

- 2) un prospetto dimostrativo delle entrate e delle spese relative ai servizi multizonali;
- 3) un prospetto indicante le alienazioni ed acquisizioni di beni mobili ed immobili avvenute durante l'esercizio;
- 4) l'elenco dei capitoli di spesa il cui stanziamento di competenza e di cassa è stato integrato o disposto con utilizzo dei fondi di riserva di cui agli articoli 21, 22 e 23;
- 5) il riepilogo, per ogni capitolo, delle variazioni e degli storni apportati nel corso dell'esercizio agli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa per effetto di quanto disposto agli articoli 25 e 26 della presente legge ed i conseguenti stanziamenti finali di competenza e di cassa;
- 6) un elenco nominativo del personale distinto per ruolo e posizione funzionale che ha prestato servizio nel corso dell'anno cui si riferisce il rendiconto generale, con la indicazione dei relativi oneri;
- 7) altri prospetti ed elaborati che, anche su indicazione della Provincia, siano atti a documentare ed illustrare l'attività svolta e la composizione ed evoluzione della spesa.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 5 astenuti.

#### Art. 59

##### Conto finanziario

Il conto finanziario espone, in relazione alla

classificazione del bilancio di previsione, per ciascun capitolo di entrata:

- 1) l'ammontare dei residui attivi nel conto finanziario dell'esercizio precedente;
- 2) le previsioni finali di competenza;
- 3) le previsioni finali di cassa;
- 4) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;
- 5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;
- 6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;
- 7) l'ammontare delle entrate accertate o riaccertate nell'esercizio;
- 8) le eccedenze di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;
- 9) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;
- 10) l'ammontare dei riaccertamenti in più o in meno dei residui attivi;
- 11) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, da riportare al nuovo esercizio;
- 12) l'ammontare dei residui formatisi nel corso dell'esercizio;
- 13) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

Il conto finanziario espone altresì, in relazione alla classificazione del bilancio di previsione, per ciascun capitolo di spesa:

- 1) l'ammontare dei residui passivi accertati nel conto finanziario dell'esercizio precedente;
- 2) le previsioni finali di competenza;
- 3) le previsioni finali di cassa;
- 4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

- 5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
- 6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;
- 7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;
- 8) le economie o le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;
- 9) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;
- 10) l'ammontare dei riaccertamenti in meno dei residui passivi;
- 11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, da riportare al nuovo esercizio;
- 12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;
- 13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 5 astenuti.

#### Art. 60

##### Risultanze finali dell'esercizio

Le risultanze finali dell'esercizio sono accertate nel conto finanziario redatto a norma dell'articolo 59.

L'avanzo o il disavanzo di consuntivo si determina tenendo conto:

- 1) della giacenza o del deficit di cassa all'inizio dell'esercizio secondo il conto reso dal Tesoriere della Unità sanitaria locale;
- 2) delle entrate riscosse e versate nonché delle spese pagate nel corso dell'esercizio distintamente in conto competenza ed in conto residui;

3) dell'ammontare dei residui attivi e dei residui passivi al termine dell'esercizio con distinto riferimento a quelli provenienti da esercizi precedenti ed a quelli formati nel corso dell'esercizio.

Il conto finanziario deve contenere un prospetto nel quale si evidenziano le operazioni di cui al precedente comma, firmato dal Presidente del Comitato di gestione e dal responsabile del servizio di cui all'articolo 28 e, per la parte relativa al movimento di cassa, dal Tesoriere della Unità sanitaria locale quale attestazione di concordanza con le scritture dello stesso relative alle entrate riscosse e versate ed ai pagamenti effettuati.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 4 astenuti.

#### **Art. 61**

##### **Conto del patrimonio assegnato in uso**

Il conto del patrimonio indica, in termini di valori riferiti rispettivamente alla data di inizio e di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

- a) le attività e le passività finanziarie;
- b) i beni mobili ed immobili;
- c) ogni altra attività e passività, nonchè le poste rettificative.

Esso pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive o passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 4 astenuti.

#### **Art. 62**

##### **Conto economico**

Il conto economico dà la dimostrazione complessiva dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario attraverso la indicazione, oltre che delle componenti positive o negative del risultato di gestione derivanti da entrate e uscite finanziarie di parte corrente, anche delle componenti non originate da movimenti finanziari.

La dimostrazione analitica delle risultanze economiche riferite a singoli servizi, settori funzionali o progetti, nonchè le opportune dimostrazioni del rapporto tra mezzi impiegati e fini raggiunti vengono rilevate secondo modalità uniformi stabilite dalla Provincia, in appositi prospetti.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 4 astenuti.

#### **Art. 63**

##### **Scritture finanziarie**

Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio della Unità sanitaria locale devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza sia, separatamente, per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonchè la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

A tal fine le Unità sanitarie locali sono obbligate a tenere le seguenti scritture:

- a) il giornale cronologico degli ordinativi d'incasso e dei mandati di pagamento emessi;
- b) il registro degli accertamenti contenente lo stanziamento iniziale per competenza e cassa, le variazioni successive, le somme accertate, gli estremi del provvedimento di accertamento, le somme riscosse e le somme rimaste da riscuotere per ciascun capitolo;
- c) il registro degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale per competenza e cassa, le variazioni successive, le somme impegnate, gli estremi del provvedimento di impegno, le somme pagate e le somme rimaste da pagare per ciascun capitolo;
- d) il partitario dei residui attivi e passivi, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
- e) il registro protocollo delle fatture dei fornitori;
- f) il partitario dei fornitori;
- g) ogni altra scrittura utile per la gestione finanziaria del bilancio.

Le Unità sanitarie locali devono altresì tenere le scritture obbligatorie ai sensi delle vigenti norme in materia tributaria.

La forma dei modelli, relativi alle suindicate scritture, nonché ogni altro registro, scheda o partitario occorrente per la contabilità sono stabiliti dalle Unità sanitarie locali secondo le indicazioni della Provincia.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 4 astenuti.

#### Art. 64

##### Scritture relative al patrimonio assegnato in uso

Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

A tale fine le Unità sanitarie locali sono obbligate a tenere le seguenti scritture:

- 1) l'inventario dei beni immobili;
- 2) l'inventario dei beni mobili;
- 3) l'inventario di magazzino;
- 4) il registro dei contratti stipulati;
- 5) ogni altra scrittura patrimoniale utile per le finalità di cui al primo comma del presente articolo.

La forma e le modalità di tenuta dei registri inventariali sono stabilite dalla Unità sanitaria locale secondo le indicazioni della Provincia.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 5 astenuti.

#### Art. 65

##### Scritture economiche

Al fine di accertare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici, le Unità sanitarie locali istituiscono apposita contabilità per centri di costi riferiti a ciascun servizio, settore funzionale o progetto.

I costi relativi, che dovranno tener conto degli aspetti finanziari, patrimoniali ed economici della gestione, sono posti in correlazione con

l'attività e i risultati della gestione espressi attraverso idonei indicatori.

La tenuta di detta contabilità dovrà essere effettuata in conformità a schemi, parametri e modalità fissati dalla Provincia in maniera uniforme per tutte le Unità sanitarie locali.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 1 voti contrario e 4 astenuti.

#### Art. 66

##### Elaborazione automatica dei dati ed informazione sanitaria

Per la tenuta delle scritture contabili le Unità sanitarie locali potranno avvalersi, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatica dei dati ai fini della semplificazione e rapidità delle procedure e della migliore produttività dei servizi.

Le Unità sanitarie locali sono tenute a fornire alla Provincia ogni informazione sia di natura economico-finanziaria sia relativa all'attività dei servizi ai fini della programmazione sanitaria nazionale e provinciale ed ai fini della gestione del servizio sanitario secondo modalità di rilevazione fissate dalla Provincia stessa in relazione anche alle disposizioni previste dalla presente legge.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 4 astenuti.

#### Art. 67

##### Beni destinati all'Unità sanitaria locale

L'inventario generale delle Unità sanitarie locali contiene la descrizione dei beni di proprietà della Provincia, degli enti di cui l'Unità sani-

taria locale è struttura operativa e dei Comuni, assegnati in uso con vincolo di destinazione alle Unità sanitarie locali medesime.

L'inventario generale della Unità sanitaria locale è composto dai seguenti inventari particolari:

- 1) inventario dei beni immobili;
- 2) inventario dei beni mobili;
- 3) inventario di magazzino.

Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich beantrage — ich glaube, es wird auch vom Regionalausschuß übernommen — da eine formelle Änderung, nämlich gemäß BGB hat derjenige, der also die Sache gebraucht, der Usarius, hat weder die ordentliche noch die außerordentliche Instandhaltung, während wir ja vorsehen, daß er die ordentliche Instandhaltung haben soll bzw. das Gesetz der Provinz Trient, das ja morgen in Kraft tritt oder jedenfalls innerhalb 4. in Kraft tritt, vorsieht, daß sogar die außerordentliche Instandhaltung dieser Liegenschaften der örtlichen sanitären Einheit zuerkannt werde, übertragen werde, so daß dann irgendwie Worte gebraucht werden hier, die der Definition des BGB widersprechen. Um also mit dem BGB keine widersprüchlichen Worte zu gebrauchen, wäre besser dieses "in uso" wegzulassen und nur zu schreiben: sie werden den sanitären Einheiten abgegeben und selbstverständlich mit dieser Bestimmung. Es ist nur eine formelle Änderung!

*(Quanto intendo proporre, credo verrà fatto proprio dalla Giunta regionale, essendo necessario un emendamento formale a sensi del codice*

*civile. Questo prevede infatti che l'utente non deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre noi prevediamo la manutenzione ordinaria. La legge della Provincia di Trento, che entrerà in vigore domani o comunque entro il 4, prevede addirittura il riconoscimento all'unità sanitaria della manutenzione straordinaria di questo immobile, per cui nel caso specifico vengono usate parole che contrastano con la definizione del codice civile. Per non usare pertanto dizioni contrastanti con il codice civile, sarebbe meglio tralasciare le parole "in uso" e scrivere semplicemente: vengono consegnati alle unità sanitarie e naturalmente con questa norma. Trattasi soltanto di una modifica formale.)*

**PRESIDENTE:** Cons. Benedikter, voleva presentare un emendamento in questo senso?

**BENEDIKTER (S.V.P.):** ..... Es besteht bereits, so viel ich weiß. Ich habe das anlässlich einer Überprüfung in Rom, ist das herausgefunden worden und ich komme soeben aus Rom. Deswegen sage ich es.

*(Per quanto sono informato esiste già. Ciò è emerso da un esame in sede romana e io sono arrivato proprio ora da Roma e pertanto faccio quest'affermazione.)*

**PRESIDENTE:** Vogliamo dare un momento di tempo per presentare gli emendamenti. Vi ricordo che ci vogliono tre firme in aula per gli emendamenti.

E' stato presentato un emendamento all'art. 67, al primo comma, il quale dice: sopprimere le parole "assegnati in uso". Vale a dire, la normativa si riferisce a tutti i beni e non a quelli

assegnati in uso. Mi pare che non occorran commentati, cons. Benedikter perchè è così semplice.

E' in votazione l'emendamento, lo ripeto: all'art. 67, primo comma, sopprimere le parole "assegnati in uso". Quindi il testo diventa: "L'inventario generale delle Unità sanitarie locali contiene la descrizione dei beni di proprietà della Provincia, degli enti di cui l'unità sanitaria locale è struttura operativa e dei Comuni, con vincolo di destinazione alle Unità sanitarie locali medesime".

E' in votazione l'emendamento: è approvato a maggioranza con 4 astensioni.

E' in votazione l'art. 67, così emendato: è approvato a maggioranza con 4 astensioni.

#### Art. 68

#### Inventario dei beni immobili

I beni immobili di cui agli articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché quelli di nuova acquisizione, sono assunti in carico nell'inventario dell'ente proprietario e sono altresì iscritti nell'inventario dei beni immobili delle Unità sanitarie locali cui sono assegnati in uso.

L'inventario dei beni immobili delle Unità sanitarie locali, rileva la consistenza dei seguenti cespiti patrimoniali:

- a) terreni, edifici e relative pertinenze;
- b) impianti sanitari;
- c) impianti tecnico-economici;
- d) altri beni non rientranti nelle categorie di cui alle precedenti lettere.

L'inventario dei beni immobili deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il numero progressivo, la data di presa in carico ed il titolo di provenienza dei singoli beni;
- b) la denominazione, l'ubicazione e la destinazione funzionale nell'ambito della Unità sanitaria locale;
- c) le risultanze dei registri immobiliari e i dati catastali;
- d) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;
- e) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni, quali risultano dagli inventari degli enti proprietari;
- f) gli agenti consegnatari.

Le norme di cui al presente articolo si estendono, in quanto applicabili, ai beni mobili registrati.

L'assegnazione dei beni immobili deve risultare da appositi provvedimenti dell'ente proprietario del bene e dell'Unità sanitaria locale cui sono assegnati in uso.

Sull'art. 68 è stato presentato un emendamento, il quale recita: all'ultimo comma sostituire le parole "assegnati in uso" con le parole "destinati", cioè si ripristina sostanzialmente il testo originario. L'emendamento che io ho qui mi dice all'ultimo comma sostituire le parole "assegnati in uso" con le parole "destinati". Io non posso naturalmente interpretarlo estensivamente, salvo che il proponente non me lo dica. Al primo e all'ultimo comma, se i proponenti sono d'accordo, perchè altrimenti non avrebbe senso di qua sì e di là no.

Nessuno vuol intervenire sull'emendamento, il quale recita: al primo e all'ultimo comma sostituire le parole "assegnati in uso" con le parole "destinati"?

E' in votazione l'emendamento: è approvato a maggioranza con 4 astensioni.

E' in votazione l'art. 68 come emendato: è approvato a maggioranza con 5 astensioni.

### Art. 69

#### Inventario dei beni mobili

I beni mobili di cui agli articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché quelli di nuova acquisizione, destinati ai servizi e presidi sanitari gestiti dalle Unità sanitarie locali, in quanto le relative funzioni vengono loro delegate ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, sono assunti in carico nell'inventario dell'ente di cui la Unità sanitaria locale è struttura operativa, e sono altresì iscritti nell'inventario dei beni mobili delle Unità sanitarie locali cui sono assegnati in uso.

I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:

- a) apparecchiature sanitarie;
- b) attrezzature tecnico-economiche;
- c) mobili, arredi e macchine per ufficio;
- d) altri beni non compresi nelle precedenti lettere.

L'inventario dei beni mobili delle Unità sanitarie locali deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il numero progressivo, la data di presa in carico ed il titolo di provenienza dei singoli beni;
- b) la denominazione e la destinazione funzionale di ogni singolo bene secondo la natura e la specie;
- c) la quantità o il numero per ciascuna specie;
- d) l'indicazione del servizio e luogo ove sono collocati;

- e) lo stato di conservazione secondo la classificazione in nuovo, usato e fuori uso;
- f) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni per ulteriori apporti o riduzioni o per eventuali ammortamenti.

Sull'art. 69 è stato presentato il seguente emendamento: al primo comma sostituire le parole "assegnati in uso" con la parola "destinati". Sono le ultime parole del primo comma. E' coerente con gli emendamenti approvati prima, non c'è bisogno di illustrazione.

E' in votazione l'emendamento, il quale recita: al primo comma sostituire le parole "assegnati in uso" con la parola "destinati": è approvato a maggioranza con 6 astensioni.

Un successivo emendamento, proposto dal cons. Benedikter, recita: dopo il quarto comma va inserito il seguente nuovo comma:

"L'assegnazione dei beni mobili deve risultare da appositi provvedimenti del Comune proprietario dei beni e della Unità sanitaria locale cui sono destinati."

In sostanza è il ripristino dell'ultimo comma che risultava soppresso in sede di commissione.

Il proponente vuole illustrare? No.

E' in votazione l'emendamento testè letto e che ripristina il quinto comma nel testo originario del disegno di legge, soppresso dalla commissione. E' in votazione: è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

E' in votazione l'art. 69, così emendato: è approvato a maggioranza con 4 astenuti.

#### Art. 70

##### Carico e scarico dei beni mobili

I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente servizio e firmati dall'agente responsabile di cui al successivo articolo 71.

La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale. Copia del provvedimento è trasmessa all'ente proprietario presso cui è inventariato il bene per la conseguente cancellazione dagli inventari.

Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza degli agenti consegnatari, al fine della redazione del verbale di scarico.

Il servizio di cui all'articolo 28, sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

#### Art. 71

##### Cosegnatari dei beni immobili e mobili

I beni di cui ai precedenti articoli 68 e 69 sono dati in consegna, all'atto dell'assegnazione alla Unità sanitaria locale o della presa in carica in inventario, ad agenti consegnatari designati con deliberazione del Comitato di gestione, i quali rispondono personalmente, secondo quanto stabilito dall'articolo 87 della presente legge, di qualsiasi danno possa derivare dalla loro azione od omissione.

La consegna dei beni si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve con l'assistenza del funzionario responsabile del servizio di cui all'articolo 28.

Il regolamento generale d'amministrazione delle Unità sanitarie locali determina le attribu-

zioni, i doveri e le responsabilità dei consegnatari, nonché le formalità idonee a garantire il controllo sulla loro custodia e gestione interna.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 4 astenuti.

#### Art. 72

##### Aggiornamenti degli inventari e ricognizione periodica dei beni

Gli inventari dei beni immobili e mobili devono essere costantemente aggiornati sulla base delle risultanze degli inventari degli enti proprietari.

Con frequenza almeno semestrale devono essere effettuate dal Comitato di gestione delle ricognizioni per accertare:

- a) l'esistenza dei beni in conformità alle risultanze inventariali;
- b) lo stato di conservazione e la congrua utilizzazione dei beni nonché la necessità di manutenzione degli stessi.

I risultati degli accertamenti suddetti sono portati a conoscenza dell'Assemblea generale con proposta dei provvedimenti da adottare per una più proficua gestione.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

#### Art. 73

##### Acquisizione ed alienazione dei beni

All'acquisto ed alla alienazione dei beni mobili di cui all'articolo 69 provvede il Comitato di gestione.

Alla manutenzione ordinaria dei beni di cui all'art. 68 provvede l'Unità sanitaria locale. Alla manutenzione straordinaria provvede l'ente proprietario.

Sull'art. 73 è stato presentato un emendamento a firma Matuella, Grigolli e Jori, che recita: l'art. 73 è soppresso.

I proponenti vogliono illustrare? Cons. Matuella, vuole illustrare l'emendamento soppressivo all'art. 73? Prego.

MATUELLA (D.C.): Brevissimamente. Credo che la ragione sta in sostanza nel fatto che la modifica introdotta dalla commissione, nel senso di attribuire all'Unità sanitaria locale solo la manutenzione ordinaria, crea obiettivamente problemi nel senso che il disegno di legge, approvato dal Consiglio provinciale di Trento, e che domani il Consiglio dei Ministri approverà, prevede di attribuire all'unità sanitaria locale anche la manutenzione straordinaria. Quindi o ci adeguiamo alla soluzione del disegno di legge di Trento, cosa sulla quale la Provincia di Bolzano non sembra convenire, oppure la soluzione preferibile è quella di sopprimere l'art. 73, lasciando poi alle due Province, per quanto riguarda il problema manutenzione ordinaria e straordinaria, di comportarsi come ritengono più opportuno.

Ecco motivata la ragione della soppressione dell'art. 73.

PRESIDENTE: Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Bitte, wenn es so ist, daß im Trientner Landesgesetz, das am Samstag den Sichtvermerk erhält, drinnen ist, daß die örtlichen sanitären Einheiten auch die außer-

ordentliche Instandhaltung übertragen erhalten, dann wäre ein Widerspruch zum Regionalgesetz vorhanden. Und um diesen Widerspruch nicht entstehen zu lassen, ist besser, man streicht also hier diese Bestimmung, so daß die Provinz Bozen zum Unterschied von der Provinz Trient könnte vorsehen, wie sie es beabsichtigt auch, die außerordentliche Instandhaltung unmittelbar durchzuführen, so wie für alle anderen Gebäude, die Eigentum der Provinz sind und die auf das Territorium verstreut sind, weil wir vielleicht eine andere Organisation haben diesbezüglich, auch dezentralisierter als es die Provinz Trient hat. Jedenfalls bleibt es dann offen, daß die Provinzen eine verschiedene Regelung treffen. Also einverstanden!

*(Se le cose stanno in questi termini, vale a dire qualora la legge provinciale di Trento, che otterrà sabato il visto del Governo, prevedesse la manutenzione straordinaria a carico delle unità sanitarie locali, esisterebbe logicamente una contraddizione alla legge regionale. Onde evitare tale contraddizione è meglio depennare questa norma, per cui la Provincia di Bolzano, a differenza di quella di Trento potrebbe prevedere, secondo il suo intendimento, di attuare immediatamente la manutenzione straordinaria, come per gli altri immobili di proprietà della Provincia, dislocati sul territorio, poichè probabilmente disponiamo di un'altra organizzazione più decentralizzata di quella della Provincia di Trento. Rimane comunque aperta la possibilità per le Province di adottare regolamentazioni diverse. Siamo quindi d'accordo.)*

**PRESIDENTE:** altri sull'emendamento soppressivo? Nessuno. E' in votazione l'emendamento soppressivo: è approvato a maggioranza con 5 astensioni.

Dopo di che non posso ovviamente mettere in votazione l'art. 73.

#### **Art. 74**

##### **Inventario di magazzino**

L'inventario di magazzino rileva, in termini di valori, la consistenza al 31 dicembre di ogni anno, dei seguenti beni:

- a) materiali sanitari, strumentario e prodotti farmaceutici;
- b) materiali economici e tecnici;
- c) generi alimentari ed altri beni di consumo.

Il carico dei beni avviene sulla base delle ordinazioni emesse dal competente servizio e delle bollette di consegna dei fornitori.

I prelevamenti per il fabbisogno dei singoli servizi sono effettuati mediante richiesta dei rispettivi funzionari responsabili.

La gestione dei magazzini è affidata ad agenti consegnatari designati con deliberazione del Comitato di gestione, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

#### **Art. 75**

##### **Inventario iniziale**

Entro sei mesi dalla data di costituzione della Unità sanitaria locale l'Assemblea generale approva l'inventario iniziale dei beni indicati all'articolo 67.

Ai fini della redazione dell'inventario iniziale i beni immobili sono iscritti al valore risultante dall'inventario dell'ente proprietario.

I beni mobili e di magazzino sono valutati al valore di stima ovvero al prezzo di acquisto, rettificato dall'eventuale ammortamento, se pervenuti dopo il 31 dicembre 1980.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

#### Art. 76

##### Chiusura annuale degli inventari

Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.

Le risultanze a fine esercizio degli inventari costituiscono valori da inserire nel conto del patrimonio di cui all'articolo 61.

Le variazioni inventariali intervenute nel corso dell'anno sono comunicate dagli incaricati responsabili, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai servizi competenti per le conseguenti annotazioni nelle proprie scritture.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

#### Art. 77

##### Oggetto e scopi della contabilità di magazzino

Formano oggetto della contabilità di magazzino i beni di cui al precedente articolo 74.

La contabilità di magazzino è rivolta al conseguimento dei seguenti scopi:

- a) controllo dei movimenti di entrata e uscita;
- b) controllo dei livelli delle scorte;
- c) determinazione periodica dei consumi dei servizi operativi o dei centri di costo.

La contabilità di magazzino è effettuata a quantità e valore.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 6 astenuti.

#### Art. 78

##### Registrazioni di carico e scarico

Per le merci ed i prodotti di cui all'articolo 74 la contabilità di magazzino deve rilevare rispettivamente:

1) per il carico:

- a) l'esistenza iniziale a quantità e valore;
- b) la quantità di ogni operazione con indicazione della unità di misura;
- c) il prezzo unitario di acquisto;

2) per lo scarico:

- a) la quantità di ogni operazione con indicazione della unità di misura;
- b) l'importo relativo ad ogni operazione calcolato ad un prezzo medio ponderato per articolo. Esso è determinato in occasione di ogni afflusso di entrata, rapportando il valore complessivo delle consistenze al numero dello stesse;
- c) la giacenza finale a quantità e valore.

Il documento di scarico di magazzino deve essere contemporaneamente il documento di carico della relativa unità operativa o del centro di costo e ne rappresenta il consumo.

Le registrazioni di carico e scarico debbono effettuarsi giornalmente in coincidenza con la materiale effettuazione delle operazioni.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

**Art. 79****Determinazione della contabilità di magazzino**

La contabilità di magazzino determina con riferimento a ciascun mese ed all'intero periodo annuale:

- a) i movimenti, in quantità e valore, intervenuti nel periodo considerato, indicando altresì i beni che non hanno subito nessun movimento nonché quelli che risultano scaduti nello stesso periodo o comunque inutilizzabili;
- b) i consumi, in quantità e valore, di ciascun articolo, codificato per unità operativa o per centro di costo utilizzatore;
- c) le rimanenze di magazzino, dei singoli articoli, in quantità e valore, riferite alla fine del periodo.

La somma delle rimanenze risultanti dalla contabilità di magazzino deve corrispondere alla ricognizione fisica delle giacenze nei magazzini.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 7 astenuti.

**Art. 80****Competenze della Provincia**

La Provincia provvede ad emanare istruzioni per la graduale applicazione delle norme di cui al presente capo ed assicura l'uniformità delle procedure e delle rilevazioni fra tutte le Unità sanitarie locali.

In relazione a quanto disposto al precedente comma, la Provincia individua e codifica i beni, i magazzini di assegnazione, le unità operative od i centri di costo utilizzatori, stabilisce le proce-

dure e le modalità di carico e scarico, nonché ogni altro adempimento.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

**Art. 81****Oggetto della contabilità dei costi**

La contabilità dei costi ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale direttamente attribuibili ai singoli centri di costo.

La Provincia può estendere la contabilità dei costi ad altre categorie di fattori produttivi, direttamente attribuibili ai centri di costo, ed in particolare attraverso il collegamento con la contabilità di magazzino, ai beni contemplati al precedente articolo 74.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 4 astenuti.

**Art. 82****Piano dei centri di costo**

La Provincia determina per ciascuna Unità sanitaria locale il piano dei centri di costo obbligatori ed emana istruzioni per la raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati relativi alla rilevazione dei costi.

Il piano dei centri di costo di cui al precedente comma è vincolante per l'Unità sanitaria locale. Possono peraltro essere istituiti ulteriori centri di costo in relazione a specifiche esigenze di ogni Unità sanitaria locale.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 3 astenuti.

**Art. 83****Scopi della contabilità dei costi**

La contabilità dei costi deve consentire in particolare:

- a) l'elaborazione, su base provinciale, di standards di riferimento attraverso i quali assicurare uniformi livelli assistenziali;
- b) la sistematica raccolta dei dati gestionali al fine di consentire l'adozione di tempestivi interventi da parte degli organi responsabili, in relazione ad accertate situazioni di inefficienza o di squilibrio;
- c) la valutazione economica della efficienza delle singole unità operative in relazione all'equilibrio tra gli oneri sostenuti ed il valore dei servizi resi;
- d) la effettuazione di confronti tra centri omogenei nel tempo e nello spazio.

Al servizio di cui all'articolo 28 della Unità sanitaria locale è affidato il compito della rilevazione contabile dei costi sulla base degli elementi forniti dalle unità operative interessate alla rilevazione medesima.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 4 astenuti.

**Art. 84****Norme applicabili**

Ai lavori, alle forniture, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed ai servizi in genere dell'Unità sanitaria locale si provvede secondo le medesime disposizioni e procedure stabilite per la Provincia.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 6 astenuti.

**Art. 84 bis****Norme di contabilità**

Per l'amministrazione delle somme occorrenti per il finanziamento dei servizi e presidi sanitari gestiti direttamente dalle Province, in quanto le relative funzioni non vengano delegate ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, si applicano le norme in vigore presso ciascuna delle Province medesime, assicurandone la rappresentazione in bilancio in modo da consentire la verifica della destinazione ai fini del servizio sanitario.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 5 astenuti.

**Art. 85****Responsabilità degli amministratori e del personale preposto all'ufficio di direzione**

Gli amministratori dell'Unità sanitaria locale rispondono in proprio e in solido quando:

- a) contraggano impegni di spesa, ovvero ordinano spese, non autorizzate in bilancio o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure diano esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi predetti o non ancora divenuti esecutivi;
- b) non abbiano ottenuto la ratifica o l'approvazione nei modi di legge di deliberazioni adottate ed eseguite e da essi dichiarate di urgenza o immediatamente esecutive;
- c) abbiano disposto od autorizzato spese in eccedenza alla quota di dotazione della Unità

sanitaria locale, salvo che esse non siano determinate da obiettive esigenze di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari della Provincia.

Sono esenti da responsabilità gli amministratori che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constatare nel verbale il loro motivato dissenso.

Le disposizioni di cui al primo comma, lettera c), nonché del secondo comma del presente articolo, sono estese anche al personale preposto all'Ufficio di direzione dell'Unità sanitaria locale se ed in quanto applicabili.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 6 astenuti.

#### **Art. 86**

##### **Responsabilità dei dipendenti**

I dipendenti dell'Unità sanitaria locale rispondono personalmente degli atti compiuti nell'esercizio delle attribuzioni inerenti all'ufficio.

Essi sono personalmente e solidalmente responsabili quando diano corso a spese conseguenti a deliberazioni o ad atti degli organi dell'Unità sanitaria locale con i quali sono assunti impegni o disposti pagamenti, nel caso in cui tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi o non risultino immediatamente eseguibili.

I dipendenti dell'Unità sanitaria locale sono altresì personalmente e solidalmente responsabili per le violazioni di cui al precedente articolo 85 quando abbiano data causa alle stesse.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 6 astenuti.

#### **Art. 87**

##### **Responsabilità per danni**

Gli amministratori e i dipendenti dell'Unità sanitaria locale rispondono dei danni derivanti da violazioni da obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni.

Rispondono altresì dei danni derivanti all'Unità sanitaria locale coloro che si ingeriscono, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro, di valori o di materiale.

Sono esenti da responsabilità per danni i dipendenti dell'Unità sanitaria locale che abbiano agito per un ordine scritto alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

Sono altresì esenti da responsabilità gli amministratori ed i responsabili degli uffici nel caso di responsabilità esclusiva del dipendente ai sensi del precedente articolo 86, primo comma, salvo che sussista colpa grave per quanto si riferisce al loro dovere di vigilanza.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 6 astenuti.

#### **Art. 88**

##### **Obbligo di denuncia**

Gli amministratori ed il personale preposto all'ufficio di direzione dell'Unità sanitaria locale che vengono a conoscenza direttamente, o a seguito di rapporto cui sono tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dei precedenti articoli, debbono farne tempestiva denuncia al

procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.

Qualora il fatto dannoso sia imputabile ad un amministratore, la denuncia è fatta a cura dell'Assemblea generale; in tutti gli altri casi l'obbligo di denuncia fa carico al Comitato di gestione.

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 5 astenuti.

#### Art. 89

##### Rapporti giuridici pregressi

Alle Unità sanitarie locali non possono essere imputate situazioni attive e passive conseguenti alla gestione delle funzioni sanitarie anteriori al 1. gennaio 1981.

Per la Provincia, Comuni e altri enti dei quali non è previsto lo scioglimento le situazioni attive e passive di cui al precedente comma saranno gestite fino alla completa definizione da parte dei relativi enti.

Per gli enti già erogatori di assistenza sanitaria e sciolti ai sensi dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le pendenze al 31 dicembre 1980 costituiranno oggetto di apposita contabilità stralcio attribuita alle Unità sanitarie competenti per territorio e gestite dalle stesse nelle forme previste dalle leggi di contabilità in vigore per i rispettivi enti.

Per gli enti indicati all'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si applicano le disposizioni previste nel medesimo articolo.

Le disponibilità finanziarie degli enti di cui ai commi precedenti derivanti dagli avanzi delle gestioni anteriori al 1. gennaio 1981 devono essere

fatte affluire in un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria provinciale per essere destinate nell'ambito provinciale, alla copertura dei disavanzi accertati presso i medesimi enti al termine della gestione 1980, indipendentemente dalla gestione di provenienza.

L'eventuale avanzo netto complessivo sarà fatto affluire all'entrata dello Stato, ai sensi dell'articolo 69 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Sull'art. 89 è stato presentato, e mi pare già distribuito, un emendamento, a firma Matuella, Grigolli e Pasquali, che dice: l'art. 89 è sostituito dal seguente:

#### Art. 89

##### Determinazione e gestione dei residui relativi ad esercizi pregressi

La determinazione dei residui attivi e passivi provenienti dalle attività di assistenza sanitaria attribuite alle Unità sanitarie locali viene effettuata secondo le norme di contabilità in precedenza in vigore per gli enti interessati.

Per l'introito ed il pagamento dei predetti residui si applicano le seguenti disposizioni:

- 1) per la Provincia, i Comuni e gli altri enti dei quali non è previsto lo scioglimento in applicazione delle norme di riforma sanitaria, i residui determinati a norma del primo comma saranno gestiti, fino alla completa definizione, da parte degli enti stessi;
- 2) per gli enti ospedalieri, i consorzi sanitari e gli altri enti dei quali è previsto lo scioglimento, i residui determinati a norma del primo comma costituiranno oggetto di una apposita contabilità stralcio attribuita alle Unità sanitarie lo-

cali competenti per territorio e gestita nelle forme previste dalla presente legge;

3) per gli enti indicati all'articolo 77 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, i residui relativi alle attività di assistenza sanitaria di competenza degli anni 1979 e 1980, in quanto non assunti dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro ai sensi del medesimo articolo, costituiranno oggetto di apposita contabilità stralcio attribuita alla Unità sanitaria locale competente per territorio e gestita nelle forme previste dalla presente legge.

Le disponibilità finanziarie degli enti di cui al comma precedente derivanti dagli avanzi delle gestioni anteriori alla data del trasferimento delle diverse funzioni alle Unità sanitarie locali devono essere fatte affluire in un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria provinciale per essere destinate, nell'ambito provinciale, alla copertura dei disavanzi accertati all'atto del trasferimento stesso indipendentemente dalla gestione di provenienza.

L'eventuale avanzo netto complessivo sarà fatto affluire all'entrata dello Stato, ai sensi dell'articolo 69 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il primo dei firmatari vuole illustrare? Prego, cons. Matuella.

**MATUELLA (D.C.):** I cambiamenti non sono sostanziali, ma tendono a dare una formulazione più precisa per quanto riguarda la determinazione e la gestione dei residui. Questo al fine di consentire che il trasferimento dei residui avvenga non come è formulato attualmente nel testo della commissione, in particolare al terzo

e al quinto comma, con riferimento al 31 dicembre 1980 - 1. gennaio 1981, ma in rapporto alle date alle quali avverrà effettivamente il trasferimento delle funzioni dai diversi enti alle Unità sanitarie locali. E quindi in questo senso vi è una definizione, come dicevo, più precisa, non legata ad una scadenza, che sarebbe stato francamente una dizione sbagliata.

Vorrei solo precisare che al terzo comma dell'emendamento si dice: "Le disponibilità finanziarie degli enti di cui al comma precedente, derivanti dagli avanzi delle gestioni anteriori alla data del trasferimento delle diverse funzioni alle Unità sanitarie locali devono essere fatta affluire in un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria provinciale"; qui propongo di sostituire "conto corrente aperto presso la Tesoreria provinciale" con "capitolo del bilancio delle Province", alla terz'ultima riga. E' una formula che suggeriscono i tecnici, ritenuta di più semplice attuazione.

"Conto corrente aperto presso la Tesoreria provinciale" è sostituito con "in un apposito capitolo del bilancio delle Province".

**PRESIDENTE:** Chi chiede di intervenire sull'emendamento letto e commentato? Nessuno. E' in votazione l'emendamento sostitutivo dell'intero art. 89: è approvato a maggioranza con 7 astensioni.

#### Art. 89 bis

#### Bilancio di previsione per il 1981

Limitatamente all'esercizio finanziario 1981, le Unità sanitarie locali provvedono a redigere il solo bilancio annuale, in termini di competenza e di cassa, avendo riguardo, per classificazione e codificazione delle entrate e delle spese, in deroga

a quanto disposto dagli articoli 19 e 19 bis della presente legge, alla normativa di cui alle leggi dello Stato in materia ed in particolare al D.P.R. 14 luglio 1980, n. 595.

Il bilancio annuale di cui al precedente comma è deliberato dal competente organo entro il 20 gennaio, tenendo conto degli oneri relativi alle sole funzioni trasferite con effetto dal 1. gennaio 1981. In pendenza della esecutività del relativo provvedimento, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Per le funzioni trasferite successivamente al 1. gennaio 1981, il competente organo dell'Unità sanitaria locale, con provvedimento da assumersi entro venti giorni dal trasferimento di ciascuna funzione, provvede ad apportare al bilancio le variazioni rese necessarie dall'acquisizione delle nuove funzioni, con il rispetto dei vincoli finanziari stabiliti dagli appositi provvedimenti della Provincia competente per territorio. In pendenza della esecutività dei relativi provvedimenti si applicano le norme di cui al comma precedente

E' in votazione: è approvato a maggioranza con 7 astensioni.

#### **Art. 89 ter** **Norma di abrogazione**

Il secondo comma dell'art. 29 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, è abrogato.

Sull'art. 89 ter è stato presentato, sempre a firma Matuella, Grigolli e Pasquali, il seguente emendamento:

All'art. 89 ter il titolo è sostituito dal seguente: "Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 6".

Al medesimo art. 89 ter è aggiunto il seguente nuovo comma:

L'articolo 34 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni contenute negli articoli 6, 11, 12, 13 e 15 della presente legge non si applicano agli enti di cui all'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, l'organizzazione ed il funzionamento dei quali siano già disciplinati con legge provinciale. Il disposto dell'articolo 23, penultimo comma, si applica ai predetti enti per quanto concerne la stesura degli atti emanati dagli organi dell'Unità sanitaria locale".

Prego cons. Matuella.

**MATUELLA (D.C.):** Brevemente. L'illustrazione riguarda evidentemente il secondo comma perchè il primo è già contenuto nel testo approvato dalla commissione. Il secondo comma è stato motivato da un'esigenza che si riferisce alla Provincia autonoma di Trento, in rapporto alla gestione delle Unità sanitarie locali da parte dei comprensori e tende a definire con maggiore precisione i rapporti fra il segretario comprensoriale e il responsabile amministrativo dell'Unità sanitaria locale. A questo proposito l'emendamento è nel senso di stabilire che il disposto dell'art. 23 si applica nel caso dei comprensori per la stesura degli atti, cioè la stesura degli atti nei comprensori è di competenza del responsabile amministrativo, al segretario comprensoriale rimanendo gli altri compiti che sono indicati nel

penultimo comma dell'art. 23. Questo per una chiarezza di definizione di compiti e per evitare l'insorgere di rapporti di conflittualità.

**PRESIDENTE:** E' in votazione l'emendamento votato anche per la parte che riguarda il titolo: è approvato a maggioranza con 7 astensioni.

E' in votazione l'art. 89 ter, come emendato: è approvato a maggioranza con 6 astensioni e 1 contrario.

#### **Art. 90** **Rinvio**

Per quanto altro attiene all'utilizzazione del patrimonio o della contabilità delle Unità sanitarie locali che non sia espressamente disciplinato dalla presente legge, si osservano le norme contenute nell'articolo 50 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche ed integrazioni ed, in quanto applicabili, le norme sulla contabilità della Provincia.

Faccio presente che loro hanno il testo che comprende sotto l'art. 90 anche la norma di urgenza a termine dell'art. 55. Siccome per la prima parte ci vuole una votazione e per la seconda ci vuole una votazione qualificata, ritengo che non si possa votare insieme. L'art. 90 è questo, e istituiamo, per la parte che riguarda la norma d'urgenza, l'art. 91, o 90 bis. L'importante è che vengano votati distintamente perchè uno è a maggioranza qualificata e l'altro no.

Siamo in sede di discussione dell'art. 90, valido ai fini della numerazione solo per la parte che riguarda il primo comma.

Chi chiede di intervenire? Nessuno. E' in votazione l'art. 90: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 9 astensioni.

Ritengo di accettare il suggerimento del collega dell'Ufficio di Presidenza, che la formula d'urgenza vada per ultima. Ma siccome l'art. 91 è tutto soppresso diventa in via di fatto il 91 in realtà; intendiamoci, la numerazione poi viene ugualmente cambiata perchè ho soppresso l'art. 73.

#### **Art. 91**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale di autonomia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Diamo anche un titolo, visto che a tutti gli articoli abbiamo dato un titolo, se il relatore proponente è d'accordo diciamo: "Entrata in vigore della legge".

Chi intende parlare sull'art. 91: "Entrata in vigore della legge"?

Faccio presente che per questo articolo è necessaria la maggioranza qualificata, salvo che ritengo si debba, prima di votare l'urgenza, ritornare all'art. 27, che con il loro assenso abbiamo tenuto sospeso.

Diamo lettura dell'art. 27, che abbiamo lasciato in sospeso per quei dubbi di legittimità costituzionale.

L'art. 27 rimane tale e quale come abbiamo letto. E' in votazione: è approvato a maggioranza con 9 astensioni. Naturalmente resta al suo posto originario.

Mettiamo in votazione l'art. 91, che richiede la maggioranza qualificata (n. 36) e quindi prego

i signori colleghi dell'Ufficio di Presidenza di fare la conta con estrema correttezza. E' in votazione: l'art. 91 è approvato con 46 voti a favore, 2 contrari e 1 astenuto.

Dichiarazioni di voto? Ha chiesto la parola il cons. Pruner.

PRUNER (P.P.T.T.-U.E.): Signor Presidente, signori consiglieri, il presente disegno di legge n. 42 rappresenta, a modesto giudizio del PPTT-UE, che ho l'onore di rappresentare in questo onorevole consesso in qualità di capogruppo, uno dei tanti relitti della nave squarciata, sfasciata, della riforma sanitaria; riforma d'altronde necessaria, ma, come è stata effettuata, completamente sbagliata, in quanto la stessa non riesce in nessun caso, sempre secondo il nostro punto di vista, a tener fede al principio della giustizia per tutti, dell'eguaglianza per tutti e della partecipazione del cittadino alla gestione della salute, come avrebbe voluto la legge statale 23.12.1978, n. 833 e come ha ripetuto la legge regionale 30 aprile 1980, n. 6 e per la Provincia di Trento la legge provinciale per le Unità sanitarie locali. Abbiamo assistito anche oggi ad una triste, scialba ed amorfa trattazione della votazione articolata, che ci ha portato al voto definitivo del disegno di legge n. 42 e tutto ciò dimostra che nemmeno i consiglieri regionali partecipano vivamente alla gestione della salute, in quanto appunto nessuno si è espresso con valutazioni o critiche sui singoli articoli.

CONSIGLIERE: Neanche tu!

PRUNER (P.P.T.T.-U.E.): Certo, ma io dichiaro che questa legge non è adatta a far partecipare alcuno alla gestione della salute, nemmeno noi! Abbiamo assistito invece alla sequela di appron-

tamento di quella fotocopia della già abortita legge 833 e delle successive leggi regionali e provinciali di Trento, imbarcando così la nostra realtà sociale e locale su una rotta che inevitabilmente porta, sempre secondo il nostro modesto punto di vista, allo sfascio sopra citato.

Il PPTT-UE si dissocia da ogni e qualsiasi responsabilità circa lo squarcio e il fallimento di uno dei settori più importanti dell'attività pubblica in difesa della salute.

Le conseguenze saranno la privatizzazione del servizio sanitario, già in atto in molte regioni in Italia, ospedaliero anche, con doppi costi e che porta poi al favoreggiamento, con lo spreco ulteriore di denaro pubblico delle categorie dei cittadini più abbienti, più danarosi, che possono acquistare i mezzi di difesa della salute sul mercato privato e libero. Poichè il PPTT-UE si impegna nel proprio statuto e programma, a tutti noto, a sostenere le classi meno abbienti, il gruppo consiliare del partito medesimo dichiara che il presente disegno di legge, come tutti gli altri da cui esso trae origine e tutti gli altri ancora strumenti o provvedimenti che da questo e da altri deriveranno, è impopolare, antidemocratico, tale quindi da meritare un chiaro no, che noi del PPTT-UE scriveremo sulla scheda che ci verrà consegnata per il voto.

Dichiariamo inoltre che il nostro partito si impegna a denunciare politicamente all'opinione pubblica tutte le carenze future, ingiustizie ed inefficienze che deriveranno da questa e da tutte le altre leggi sanitarie a livello regionale, provinciale o nazionale.

Infine dichiariamo ancora che il PPTT-UE si impegnerà a provvedere, nei modi consentiti dalla legge e dalle regole democratiche, a fare sì che nella nostra terra venga modificato lo statuto di autonomia, nel senso di una comple-

ta e primaria competenza in materia sanitaria, per uscire da questo vicolo cieco.

Per maggiore chiarezza quindi ed allo scopo di evitare ogni e qualsiasi equivoco o speculazione politica, ripetiamo: "no al disegno di legge n. 42".

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Achmüller)

PRESIDENTE: Sind weitere Wortmeldungen zur Stimmabgabe?

Dichiarazioni di voto?

Niemand. Dann bitte ich um Verteilung der Stimmzettel.

Prego distribuire le schede.

*(Segue votazione a scrutinio segreto)*

(Assume la Presidenza il Presidente Paris)

PRESIDENTE: Esito della votazione:

votanti 48

sì 32

no 4

schede bianche 12

Il Consiglio regionale approva.

Signori consiglieri, sono circa le 17.30, potremmo utilizzare ancora uno spazio di tempo per portare avanti i nostri lavori?

I signori colleghi che non sono in aula significa che sono già partiti per le rispettive sedi? Avete questa impressione? Allora è improponibile la proposta.

La seduta è tolta. Il Consiglio regionale è convocato per giovedì prossimo alle 9.30, con sedu-

ta antimeridiana e pomeridiana e senza un eccessivo vincolo di ora, nel senso che procediamo a seconda dell'andamento complessivo dei lavori di giovedì.

(Ore 17.25)

